

Spedizione in abbonamento postale
Art. 2, comma 20/c, legge 662/96 - Fil. di Potenza

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA



Regione Umbria

PARTI PRIMA e SECONDA

PERUGIA - 24 febbraio 2010

*Prezzo € 5,40
(IVA compresa)*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione II

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE, AREE PROTETTE,
VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI,
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO**

SERVIZIO AIUTI ALLE IMPRESE E ALLE FILIERE DEL SISTEMA PRODUTTIVO AGROINDUSTRIALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 25 gennaio 2010, n. 403.

Modifiche al bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dal PSR per l'Umbria 2007/2013 misure 112 - "Insediamento di giovani agricoltori", 121 - "Ammodernamento delle aziende agricole" e 123 - "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali" approvato con determinazione n. 4219 del 20 maggio 2008 così come modificato con determinazioni n. 7134 del 12 agosto 2008, n. 8640 del 30 settembre 2008, n. 3272 del 7 aprile 2009 e n. 6324 del 30 giugno 2009.

PARTE PRIMA

Sezione II

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE, AREE PROTETTE, VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO - SERVIZIO AIUTI ALLE IMPRESE E ALLE FILIERE DEL SISTEMA PRODUTTIVO AGROINDUSTRIALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 25 gennaio 2010, n. 403.

Modifiche al bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dal PSR per l'Umbria 2007/2013 misure 112 - "Insediamento di giovani agricoltori", 121 - "Ammodernamento delle aziende agricole" e 123 - "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali" approvato con determinazione n. 4219 del 20 maggio 2008 così come modificato con determinazioni n. 7134 del 12 agosto 2008, n. 8640 del 30 settembre 2008, n. 3272 del 7 aprile 2009 e n. 6324 del 30 giugno 2009.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Visti:

— il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 reca disposizioni per il finanziamento della politica agricola comune e la Commissione europea, con i regolamenti CE n. 883/2006 e n. 885/2006 del 21 giugno 2006, ne ha fissato le modalità di applicazione;

— il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, individua le linee fondamentali per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), istituito dal citato regolamento CE n. 1290/2005.

— il regolamento CE n. 1974/2006, del 15 dicembre 2006 con il quale la Commissione ha dettato le disposizioni applicative del regolamento CE n. 1698/2005;

— la decisione C(2007) n. 6011 del 29 novembre 2007 con la quale la Commissione della Comunità europea approva il Programma di sviluppo rurale per l'Umbria per il periodo 2007-2013 dando garanzia del cofinanziamento comunitario e dell'ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate;

— la deliberazione n. 133 (pubblicata nel s.o. al *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 11 del 5 marzo 2008) con la quale la Giunta regionale nella seduta del 18 febbraio 2008 prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2007-2013, individuando, tra l'altro:

a) la strategia regionale per lo sviluppo rurale;

b) la ripartizione finanziaria per asse e per misura;

c) le disposizioni tecnico amministrative per l'accesso agli aiuti;

d) l'Autorità di Gestione nella Direzione Agricoltura e foreste, aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici, beni e attività culturali, sport e spettacolo;

— la deliberazione n. 273 del 17 marzo 2008 con la quale la Giunta regionale:

a) approva i criteri di selezione per le operazioni da ammettere a cofinanziamento FEASR;

b) precisa che i criteri approvati possono essere resi operativi con apposito bando emanato con atto del dirigente responsabile di misura;

c) dispone a che il dirigente competente possa provvedere a inserire eventuali integrazioni e correzioni di natura tecnica che si rendessero necessarie in coerenza con la regolamentazione comunitaria;

— la decisione della Commissione del 7 febbraio C(2008)552 che approva la revisione del programma di sviluppo rurale della Regione Umbria per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 6011 del 29 novembre 2007;

— la decisione della Commissione del 15 dicembre 2009 C(2009)10316 che approva la revisione del programma di sviluppo rurale della Regione Umbria per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 6011 del 29 novembre 2007 rettificata dalla decisione della Commissione C(2008) 552 del 2 febbraio 2008 recante approvazione del programma di sviluppo rurale;

— la circolare N. ACIU. 2007.237 del 6 aprile 2007 con la quale l'Organismo Pagatore (OP) AGEA ha diffuso le istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005;

— la determinazione direttoriale n. 556 del 7 febbraio 2008 concernente: "PSR per l'Umbria 2007/2013: prime disposizioni organizzative e procedurali", che individua, tra l'altro, il responsabile delle misure in oggetto nella figura del responsabile del Servizio "Aiuti alle imprese e alle filiere del sistema agroindustriale";

— la deliberazione n. 392 del 16 aprile 2008 con la quale la Giunta regionale stabilisce, tra l'altro, che l'attività delegata ai responsabili di misura può essere affidata ad altro soggetto;

— la deliberazione n. 499 del 12 maggio 2008, con la quale la Giunta regionale approva le disposizioni procedurali di rilevanza politica per la concessione degli aiuti previsti dalle misure in oggetto, e precisamente:

a) i termini per la presentazione domande e quelli per la formazione delle graduatorie;

b) l'attribuzione delle diverse fasi del procedimento istruttorio ivi compreso l'affidamento all'ARUSIA di alcune fasi del medesimo procedimento;

c) l'utilizzo e la ripartizione delle risorse finanziarie allocate per le rispettive misure;

d) conferisce l'incarico al responsabile del Servizio "Aiuti alle imprese e alle filiere del sistema produttivo agroindustriale" della predisposizione del bando

di evidenza pubblica relativo alle modalità ed ai criteri per la concessione degli aiuti previsti dalle misure di oggetto;

— la determinazione n. 4219 del 20 maggio 2008 (pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 26 del 4 giugno 2008 - supplemento ordinario n. 1) avente per oggetto: «Approvazione bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dal PSR per l'Umbria 2007/2013 misure 1.1.2 «Insediamento di giovani agricoltori», 1.2.1 «Ammodernamento delle aziende agricole», 1.2.3 «Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali.»»;

— la deliberazione n. 643 del 9 giugno 2008, avente per oggetto: «P.S.R per l'Umbria 2007-2013 - D.G.R. n. 392/2008 - Procedure per la presentazione delle domande. Determinazioni.»;

— la deliberazione n. 758 del 23 giugno 2008, avente per oggetto: «DGR n. 499 del 12 maggio 2008: «Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2007/2013 - Asse 1. Misura 112 - Insediamento giovani agricoltori; Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole; Misura 123 - Accrescimento valore aggiunto prodotti agricoli e forestali. Disposizioni procedurali per l'implementazione delle misure.» Modifica dei termini di presentazione delle domande, formazione graduatorie e ripartizione disponibilità.»;

— la determinazione n. 7134 del 12 agosto 2008 avente per oggetto: «Modifiche ed integrazioni del bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dal PSR per l'Umbria 2007/2013 misure 112 - «Insediamento di giovani agricoltori», 121 - «Ammodernamento delle aziende agricole» e 123 - «Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali» approvato con determinazione n. 4219 del 20 maggio 2008.»;

— la deliberazione n. 1273 del 29 settembre 2008, avente per oggetto: «Deliberazione n. 392 del 16 aprile 2008 avente per oggetto: «P.S.R. dell'Umbria 2007-2013. Procedure attuative.»», modifiche»;

— la determinazione n. 8640 del 30 settembre 2008 avente per oggetto: «Ulteriori modifiche del bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dal PSR per l'Umbria 2007/2013 misure 112 - «Insediamento di giovani agricoltori», 121 - «Ammodernamento delle aziende agricole» e 123 - «Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali» approvato con determinazione n. 4219 del 20 maggio 2008.»;

— la deliberazione n. 1914 del 22 dicembre 2008, avente per oggetto: «Modifica e integrazione della deliberazione di Giunta regionale n. 392 del 16 aprile 2008 avente per oggetto: «Programma di sviluppo rurale dell'Umbria 2007-2013. Procedure per l'attuazione»»;

— la determinazione n. 168 del 19 gennaio 2009 avente per oggetto: «Ulteriori modifiche della determinazione n. 7134 del 12 agosto 2008 in ordine ai tempi dei procedimenti amministrativi di attuazione del bando di evidenza pubblica per la concessione degli aiuti previsti dal PSR per l'Umbria 2007/2013 misure 112 - «Insediamento di giovani agricoltori», 121 - «Ammodernamento delle aziende agricole» e 123 - «Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali» approvato con determinazione n. 4219 del 20 maggio 2008.»;

— la deliberazione n. 144 del 9 febbraio 2009,

avente per oggetto: «PSR per l'Umbria 2007/2013 - Disposizioni regionali in materia di violazioni riscontrate in attuazione del D.M. 20 marzo 2008, n. 1205, recante «Disposizioni nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio, del 20 settembre 2005 e s.m.i., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FE-ASR)» relativamente alle misure di cui all'art. 25 del Reg. CE 1975/06»;

— la deliberazione n. 248 del 2 marzo 2009, avente per oggetto: «Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2007/2013 - Asse 1. Misura 112 - Insediamento giovani agricoltori; Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole; Misura 123 - Accrescimento valore aggiunto prodotti agricoli e forestali. Modifica dei termini di presentazione delle domande 2009»;

— la determinazione n. 3272 del 7 aprile 2009 avente per oggetto: «Testo coordinato delle modifiche ed integrazioni del bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dal PSR per l'Umbria 2007/2013 misure 112 - «Insediamento di giovani agricoltori», 121 - «Ammodernamento delle aziende agricole» e 123 - «Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali» approvato con determinazione n. 4219 del 20 maggio 2008 così come modificato con determinazioni n. 7134 del 12 agosto 2008 e n. 8640 del 30 settembre 2008.»;

— la determinazione n. 6324 del 30 giugno 2009 avente per oggetto: «Modifiche ed integrazioni del bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dal PSR per l'Umbria 2007/2013 misure 112 - «Insediamento di giovani agricoltori», 121 - «Ammodernamento delle aziende agricole» e 123 - «Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali» approvato con determinazione n. 34219 del 20 maggio 2008 così come modificato con determinazioni n. 7134 del 12 agosto 2008, n. 8640 del 30 settembre 2008 e n. 3272 del 7 aprile 2009»;

— la deliberazione n. 1253 del 14 settembre 2009, avente per oggetto: «DGR n. 392/2008 avente per oggetto: «PSR per l'Umbria 2007-2013. Procedure attuative». Integrazione»;

— la determinazione n. 9121 del 9 ottobre 2009 avente per oggetto: «Modifiche al bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dal PSR per l'Umbria 2007/2013 misure 112 - «Insediamento di giovani agricoltori», 121 - «Ammodernamento delle aziende agricole» e 123 - «Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali» approvato con determinazione n. 34219 del 20 maggio 2008 così come modificato con determinazioni n. 7134 del 12 agosto 2008, n. 8640 del 30 settembre 2008, n. 3272 del 7 aprile 2009 e n. 6324 del 30 giugno 2009»;

Rilevata la necessità, a seguito dell'approvazione delle proposte di modifica del Programma di Sviluppo Rurale da parte della Commissione europea avvenuta al Comitato dello Sviluppo Rurale del 23 novembre 2009, formalizzata con decisione del 15 dicembre 2009 C(2009)10316, oltre che delle esigenze di snellimento delle procedure di concessione degli aiuti, di una migliore ed univoca interpretazione di alcune previsioni normative e per rendere più agevoli le procedure amministrative, di apportare alcune integrazioni al bando di evidenza pubblica, che vengo-

no di seguito riassunte: (barrate le parti eliminate, in corsivo le parti aggiunte):

— all'articolo 2 sezione 2.1 quarto paragrafo, viene aggiunta, dopo il punto, la seguente frase: *“Sono altresì ammissibili pagamenti effettuati dopo la presentazione della domanda non utilizzando il conto corrente dedicato quando ricorrono casi di forza maggiore quali il decesso dell'imprenditore beneficiario od impossibilità del beneficiario ad esercitare la propria attività per un lungo periodo così come indicati all'allegato «A» Sezione 3.2 paragrafo 3.2.4 comma «Esoneri» della delibera regionale n. 392 del 16 aprile 2008 purché chi ha eseguito il pagamento sia legittimo erede del beneficiario e sia in grado di produrre una delle documentazioni elencate alle lettere a) e b) del successivo paragrafo.”;*

— all'articolo 4 primo capoverso viene aggiunta la seguente nota a piè pagina: *“Fino al 30 novembre 2009 le domande di aiuto dovranno essere presentate utilizzando i modelli di domanda presenti sul portale SIAN”;*

— all'art. 4 sezione 4.1 il primo capoverso cambia come segue: *“Conformemente a quanto previsto dalla DGR 499 del 12 maggio 2008 allegato «A» paragrafo 1.1, così come modificata dalla DGR 758 del 23 giugno 2008, le domande dei giovani che intendono accedere agli aiuti per il primo insediamento ~~insediarsi~~ dovranno pervenire **entro il 31 marzo dell'anno successivo novanta giorni dal primo insediamento**, calcolati dalla data d'iscrizione al registro delle imprese agricole presso la Camera di commercio. Per il giovane che s'insedia nell'ambito di società, i ~~termini novanta giorni~~ sono calcolati dalla data di presentazione della denuncia di variazione societaria al registro delle imprese agricole presso la Camera di commercio”. I paragrafi successivi sono cancellati;*

— all'art. 4 sezione 4.2 il quarto trattino del secondo capoverso viene cancellato ed alla fine della sezione viene aggiunto il seguente capoverso: *“In ogni caso non è consentita la presentazione di più di una domanda di aiuto a valere sulla medesima graduatoria. Nel caso un beneficiario presenti più di una domanda di aiuto durante i termini previsti per la medesima graduatoria verrà presa in considerazione la prima domanda presentata, le domande successive verranno escluse, fatto salva la possibilità per il beneficiario di chiedere che vengano prese in considerazione per le successive graduatorie”;*

— all'art. 8 al primo capoverso la parola “capitale” è sostituita con la parola “impianti”;

— all'art. 12 viene aggiunta la definizione 12.18 relativa ai “Lavori in economia”;

— all'articolo 13 la sezione 13.2.3 è soppressa;

— all'articolo 13 sezione 13.4.1 il quarto capoverso è soppresso;

— all'articolo 13 la sezione 13.8 cambia come segue:

“Per i giovani insediati prima del 24 novembre 2009 il sostegno all'insediamento potrà essere erogato, a richiesta del giovane insediato, nelle seguenti forme:

a) come abbuono di interessi il cui valore capitalizzato non può essere superiore a 40.000,00

b) in forma mista che preveda una quota del 50 per cento come premio fino ad euro 20.000, e un ulteriore quota del 50 per cento non superiore a 20.000 euro, come abbuono di interessi.

Per i giovani insediati dal 24 novembre 2009 il soste-

gno all'insediamento potrà essere erogato, a richiesta del giovane insediato, nelle seguenti forme:

c) come premio unico, fino ad un importo massimo di euro 35.000,00, oppure

d) in forma mista per un importo massimo non superiore ad euro 70.000,00, che prevede l'erogazione di un premio unico pari al 50 per cento fino ad un importo massimo di euro 35.000,00, e il restante 50 per cento come abbuono di interessi il cui valore capitalizzato non può essere superiore ad euro 35.000,00.

Ai fini del calcolo dell'ammontare dei contributi concedibili vengono considerate le spese che il giovane insediato intende sostenere per realizzare il piano aziendale di cui al paragrafo 13.5.

L'ammontare del contributo concedibile sotto forma di premio è pari al 40 per cento della spesa totale prevista per la realizzazione degli investimenti ai sensi della Misura 121 fino al massimo concedibile di ~~20.000~~ 35.000 euro.”;

— all'articolo 14 sezione 14.1 alla fine della sezione è aggiunto il seguente trattino: *“miglioramento della competitività del settore lattiero caseario.”;*

— all'articolo 14 sezione 14.5 dopo il secondo paragrafo è aggiunto il seguente capoverso: *“Per gli investimenti che hanno come finalità il miglioramento delle performance aziendali in termini di: salvaguardia dell'ambiente; igiene e sicurezza delle produzioni; salute del consumatore; benessere degli animali; condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori; mantenimento o incremento dell'occupazione, il miglioramento del rendimento globale è valutato sulla base di indicatori appropriati per gli specifici obiettivi.”;*

— all'articolo 14 sezione 14.6 la descrizione degli investimenti ammissibili cambia come segue: la lettera c) diventa “strutture per il miglioramento dell'efficienza energetica e/o la sostituzione di combustibili fossili mediante la produzione dell'energia a partire da fonti rinnovabili (biomasse agricole, biomasse forestali, solare, geotermico ed eolico) per utilizzazione aziendale e commisurata ai fabbisogni aziendali, limitatamente ad una potenza massima installabile di 1 MW elettrico”, la lettera d) diventa: *“realizzazione, adeguamento e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo stoccaggio il trattamento e l'uso dei rifiuti agricoli e reflui zootecnici, ~~ivi incluso~~ inclusi quelli per la produzione di «biogas» con impianti di digestione anaerobica delle deiezioni animali e delle biomasse agricole”,* la lettera e) diventa: *“realizzazione di invasi aziendali di accumulo idrico e relativi impianti di distribuzione nonché riconversione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue, tutti finalizzati al risparmio idrico e tutela delle falde”,* la lettera f) diventa: *“miglioramenti e sistemazioni fondiari finalizzate alla logistica aziendale e alla tutela del territorio ed alla prevenzione contro gli effetti negativi di eventi estremi connessi al clima”;*

— all'articolo 14 sezione 14.6 dopo l'ottavo capoverso sono aggiunti i seguenti: *“Per il settore lattiero caseario verranno presi in considerazione investimenti di ristrutturazione delle unità esistenti finalizzati alla riduzione dei costi e/o all'incremento dei ricavi attesi, giustificati dal piano aziendale.*

Le operazioni sostenibili finalizzate alla riduzione dei costi sono le seguenti:

— costruzione e ristrutturazione di fabbricati e impianti aziendali per la produzione del latte oltre che per

la lavorazione/trasformazione dei prodotti lattiero caseari e la loro commercializzazione se avviene in locali non separati;

— strutture per il miglioramento dell'efficienza energetica e/o la sostituzione di combustibili fossili mediante la produzione dell'energia a partire da fonti rinnovabili (biomasse agricole, biomasse forestali, solare, geotermico ed eolico) per utilizzazione aziendale e commisurata ai fabbisogni aziendali, limitatamente ad una potenza massima installabile di 1 MW elettrico;

— realizzazione, adeguamento e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo stoccaggio il trattamento e l'uso dei rifiuti agricoli e reflui zootecnici inclusi quelli per la produzione di "biogas" con impianti di digestione anaerobica delle deiezioni animali e delle biomasse agricole;

— acquisto di macchinari e attrezzature innovative.

Le operazioni sostenibili finalizzate all'incremento dei ricavi sono le seguenti:

— acquisto di attrezzature e impianti tecnologici e ammodernamento di quelli esistenti, finalizzati al miglioramento della qualità, al benessere degli animali, all'innovazione, alla sostenibilità ambientale e alla salute dei consumatori.”;

— all'art. 14 sezione 14.6 l'undicesimo capoverso cambia come segue: “Nel caso in cui il piano di miglioramento preveda investimenti volti ad incrementare le superfici irrigate, gli stessi potranno essere sostenuti soltanto se sottesi ad interventi previsti nei comprensori d'intervento degli invasi artificiali prioritariamente di Montedoglio sul fiume Tevere e di Casanova sul fiume Chiascio, ovvero volti alla razionalizzazione nell'utilizzo delle acque e risparmio idrico in misura pari al 25 per cento. Per un miglioramento della capacità delle riserve idriche la realizzazione di invasi di accumulo idrico aziendali è ammessa su tutto il territorio regionale. In tutti i casi il piano dovrà dimostrare il rispetto delle disposizioni della direttiva acque (direttiva 2000/60/CE, art. 4 par. 7 e art. 5).”;

— all'art. 14 sezione 14.6 il tredicesimo capoverso cambia come segue: “Si precisa che tutti i progetti riguardanti la produzione di energia da fonti rinnovabili, potranno essere sostenuti esclusivamente se i relativi impianti sono commisurati alle esigenze energetiche dell'impresa. In tutti i casi sono ammissibili impianti fino ad un massimo di 1MW elettrico.”;

— all'art. 14 sezione 14.8 al secondo capoverso è aggiunta la seguente frase: “Per le società cooperative, in luogo del solo capitale sociale, per il calcolo del volume massimo degli investimenti vanno sommate al capitale sociale anche le riserve indivisibili iscritte a bilancio.”;

— all'art. 14 sezione 14.8 la lettera b) del quarto capoverso cambia come segue: “per tutte le altre produzioni, che il ricavo lordo aziendale di cui al paragrafo 12.12 calcolato per le produzioni che si intende trasformare sia almeno pari al 40 per cento dei ricavi aziendali totali calcolati con le medesime modalità di cui al richiamato paragrafo 12.12”;

— all'articolo 15, descrizione, al terzo capoverso è aggiunta la seguente frase: “Nell'ambito degli obiettivi della misura viene altresì perseguita anche la nuova sfida «accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero caseario» di cui all'art. 16 bis del Rg. CE 1698/2005 lett. e).”;

— all'articolo 16 sezione 16.5 prima del terzo capoverso sono aggiunti i seguenti: “Per il settore lat-

tiero-caseario verranno presi in considerazione investimenti di ristrutturazione delle aziende di trasformazione esistenti finalizzati alla riduzione dei costi e/o all'incremento dei ricavi attesi, giustificati dal piano aziendale.

Le operazioni sostenibili finalizzate alla riduzione dei costi sono le seguenti:

— ristrutturazione/ammodernamento di fabbricati per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione;

— strutture e impiantistica per il miglioramento dell'efficienza energetica e/o per la sostituzione di combustibili fossili mediante la produzione dell'energia a partire da fonti rinnovabili;

— acquisto di macchinari e attrezzature innovative.

Le operazioni sostenibili finalizzate all'incremento dei ricavi sono le seguenti:

— acquisto di nuove attrezzature e impianti tecnologici e ammodernamento di quelli esistenti, finalizzati al miglioramento della qualità, alla rintracciabilità volontaria ed etichettatura delle produzioni lattiero casearie trasformate”;

— all'art. 16 sezione 16.7 al secondo capoverso è aggiunta la seguente frase: “Per le società cooperative, in luogo del solo capitale sociale, per il calcolo del volume massimo degli investimenti vanno sommate al capitale sociale anche le riserve indivisibili iscritte a bilancio.”;

— all'articolo 16 sezione 16.8, dopo il secondo capoverso viene aggiunto il seguente capoverso: “A decorrere dal 1 gennaio 2010, per i tipi di operazioni legate alla nuova sfida «accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero caseario» l'intensità dell'aiuto come sopra determinato è aumentata di 10 punti percentuali.”;

Ritenuto inoltre opportuno, per una migliore e più facile gestione delle Misure di che trattasi e per evitare possibili disguidi, raccogliere in un testo coordinato le modifiche e integrazioni apportate al bando di evidenza pubblica allegato “A” alla richiamata determinazione n. 4219 del 20 maggio 2008 così come modificato con determinazioni n. 7134 del 12 agosto 2008, n. 8640 del 30 settembre 2008, n. 3272 del 7 aprile 2009 e n. 6324 del 30 giugno 2009;

Atteso che l'allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto, è il testo coordinato delle norme di attuazione delle Misure 112 “Insediamento di giovani agricoltori”, 1.2.1 “Ammodernamento delle aziende agricole”, 1.2.3 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali” e sostituisce in tutto il bando di evidenza pubblica approvato con determinazione n. 4219 del 20 maggio 2008 così come modificato con determinazioni n. 7134 del 12 agosto 2008, n. 8640 del 30 settembre 2008, n. 3272 del 7 aprile 2009 e n. 6324 del 30 giugno 2009 che, dalla data di pubblicazione del presente atto, non debbono essere più presi in considerazione;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di approvare le modifiche al bando di evidenza pubblica esplicitate in premessa, così come riportate, evidenziate in corsivo le parti aggiunte e barrate le parti eliminate, nell'allegato “A”, parte integrante e

sostanziale del presente atto, che sostituisce il bando di evidenza pubblica, *allegato "A"* alla richiamata determinazione n. 4219 del 20 maggio 2008 così come modificato con determinazioni n. 7134 del 12 agosto 2008, n. 8640 del 30 settembre 2008, n. 3272 del 7 aprile 2009 e n. 6324 del 30 giugno 2009;

2. di stabilire che, per una migliore e più facile gestione delle Misure di che trattasi e per evitare possibili disguidi, *l'allegato "A"*, parte integrante e sostanziale del presente atto, è il testo coordinato delle norme di attuazione delle Misure 112 "Insediamento di giovani agricoltori", 1.2.1 "Ammodernamento delle aziende agricole", 1.2.3 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali" e sostituisce in tutto il bando di evidenza pubblica

approvato con determinazione n. 4219 del 20 maggio 2008 così come modificato con determinazioni n. 7134 del 12 agosto 2008, n. 8640 del 30 settembre 2008, n. 3272 del 7 aprile 2009 e n. 6324 del 30 giugno 2009;

3. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

4. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 25 gennaio 2010

Il dirigente di servizio
GIULIANO POLENZANI

ALLEGATO "A"

Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2007-2013. Bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dalle misure:

1.1.2 Insediamento di giovani agricoltori (Asse 1) [art. 20, a), ii) del Regolamento (CE) n. 1698/2005]

1.2.1 Ammodernamento delle aziende agricole [art. 20, b), i) del regolamento (ce) n. 1698/2005]

1.2.3 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali [art. 20, b), iii) del regolamento (ce) n. 1698/2005]

TITOLO I
FINALITÀ
art. 1
(finalità)

La Regione dell'Umbria con il presente bando intende dare attuazione ai regimi d'aiuto previsti da alcune misure del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2007-2013 e precisamente: 1.1.2 Insediamento di giovani agricoltori (Asse 1) [art. 20, a), ii) del Regolamento (CE) n. 1698/2005], 1.2.1 Ammodernamento delle aziende agricole [art. 20, b), i) del regolamento (ce) n. 1698/2005] e 1.2.3 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali [art. 20, b), iii) del regolamento (ce) n. 1698/2005].

Il Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2007-2013 (pubblicato nel B.U.R.U. n. 11 del 5 marzo 2008), di seguito denominato PSR, è stato approvato con decisione della Commissione Europea n. C(2007) del 29 novembre 2007 rettificata dalla Decisione C(2008) 552 del 7 febbraio 2008, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento CE 1698/05 (GUCE L. 277 del 21/10/2005) ed in ottemperanza con le disposizioni in materia d'aiuti di stato in vigore.

CAPO I
RIFERIMENTI
art. 2

(riferimenti normativi e definizioni generali)

Per i riferimenti normativi e le definizioni di carattere generale si rimanda all'articolo 2 della Delibera di Giunta Regionale n. 392 del 16 aprile 2008 avente per oggetto "Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2007 - 2013. Procedure per l'attuazione. Linee guida".

2.1 – ELEGGIBILITÀ, AMMISSIBILITÀ E DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE

Fatto salvo quanto previsto dalla DGR n. 392/08, allegato "A" paragrafo 3.3.1, per le misure oggetto del presente bando sono finanziabili ed eleggibili al cofinanziamento comunitario del FEASR tutte le spese documentate ed effettivamente sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda, fatte salve le spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa¹.

Nella prima fase d'attuazione, limitatamente alle domande presentate entro 12 mesi dalla prima pubblicazione sul BUR, avvenuta il 4 giugno 2009, ai sensi dell'art. 71 del reg. CE 1698/05, sono ammissibili le spese effettuate prima della presentazione della domanda, comunque non antecedenti al 1 gennaio 2007 e non successive al 4 giugno 2009 a condizione che l'operazione cui si riferiscono non sia ultimata² alla data di decorrenza dell'ammissibilità all'aiuto³.

Ai fini della definizione delle norme che disciplinano l'ammissibilità delle spese, si fa riferimento al documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi" approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 14 febbraio 2008 e disponibile sul sito www.politicheagricole.it nonché all'allegato "A" Sezione 3.3 paragrafo 3.3.1 della richiamata Delibera Regionale n. 392 del 16 aprile 2008.

Ai sensi dell'art. 75, lett. c), del Reg. CE 1698/2005, per le misure oggetto del presente bando, ciascun beneficiario deve, in virtù dell'aiuto concesso, utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato con il quale obbligatoriamente eseguire tutti i pagamenti per tutte le transazioni riferite all'operazione oggetto di aiuto. Le coordinate di detto conto corrente dedicato devono essere indicate in domanda ai fini della liquidazione degli aiuti (premio, anticipo, acconto o

¹ Per spese propedeutiche si intendono le spese generali, amministrative e tecniche, necessarie alla preparazione della domanda.

saldo). In fase di prima attuazione, limitatamente alle domande presentate entro il 30 settembre 2008, sono ammissibili eventuali pagamenti effettuati prima della presentazione della domanda non utilizzando il conto corrente dedicato, purché il beneficiario sia in grado di produrre una delle documentazioni elencate alle lettere a) e b) del successivo paragrafo. *Sono altresì ammissibili pagamenti effettuati dopo la presentazione della domanda non utilizzando il conto corrente dedicato quando ricorrano casi di forza maggiore quali il decesso dell'imprenditore beneficiario od impossibilità del beneficiario ad esercitare la propria attività per un lungo periodo così come indicati all'allegato "A" Sezione 3.2 paragrafo 3.2.4 comma "Esoneri" della Delibera Regionale n. 392 del 16 aprile 2008 purché chi ha eseguito il pagamento sia legittimo erede del beneficiario e sia in grado di produrre una delle documentazioni elencate alle lettere a) e b) del successivo paragrafo.*

Le spese sostenute dovranno essere documentate tramite fattura o altra documentazione di valore equipollente intestata al richiedente beneficiario e dallo stesso debitamente pagata attraverso il conto corrente dedicato. Sono ammissibili i titoli di spesa per i quali i pagamenti sono stati regolati con:

- a) bonifico o ricevuta bancaria (Riba). In allegato alle fatture, il beneficiario deve produrre copia del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. La scrittura contabile rilasciata dall'istituto di credito deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico è disposto tramite home banking, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione stessa.
- b) assegni bancari purché corredati da idonea documentazione rilasciata dalla Banca coinvolta atta a garantire la tracciabilità delle operazioni di pagamento;
- c) nel caso il conto corrente dedicato sia un conto corrente postale sono ammissibili:
 - bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale dedicato, documentato dalla copia della ricevuta del bollettino. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa da cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
 - vaglia postale, documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa da cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

Le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla "bolletta doganale d'importazione", e risultante anche dal documento di spesa prodotto a dimostrazione del pagamento. Nel caso che il pagamento sia effettuato in valuta estera, sarà applicato al valore indicato nel documento di spesa, il controvalore in euro al tasso di cambio, desumibile dal sito www.inc.it del giorno dell'avvenuto pagamento.

In ogni caso, in sede di rendicontazione, unitamente alla domanda di pagamento, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto del conto corrente dedicato debitamente vistato e timbrato dall'istituto di credito di appoggio, con elencate tutte le scritture contabili eseguite.

Non sono ammissibili i titoli di spesa per i quali:

- a) i pagamenti siano stati regolati per contanti;
- b) i pagamenti siano stati regolati anche parzialmente mediante ritiro da parte del venditore dell'usato;
- c) i pagamenti siano stati effettuati da soggetti diversi dal beneficiario;
- d) l'importo complessivo imponibile dei soli beni agevolati presenti in ciascun titolo sia inferiore ai 50 euro.

Sono assimilabili a pagamenti effettuati dal beneficiario:

- i pagamenti effettuati da intermediari finanziari sulla base di contratti di prestito non agevolato, che abbiano per oggetto esclusivo il bene o l'opera finanziata dall'operazione;
- in caso di insediamento di un giovane agricoltore in una impresa diversa dall'impresa individuale, il pagamento delle spese relative all'insediamento, eseguito dalla persona giuridica nell'ambito della quale il giovane si è insediato.

Conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 392/08, allegato "A" paragrafo 3.3.1, le operazioni che implicano investimenti in natura, i contributi di beneficiari pubblici o privati, segnatamente per la fornitura di beni o servizi senza pagamenti in denaro, possono essere considerate spese ammissibili alle condizioni previste dall'art. 54 del Reg. CE n. 1974/2006 purché giustificati da fatture o documenti equivalenti,.

Le prestazioni volontarie non retribuite, al fine di aver sufficienti garanzie circa l'effettiva esecuzione delle prestazioni, sono considerate spesa ammissibile alle seguenti condizioni:

- il beneficiario sia un privato agricoltore/imprenditore o privato detentore di foreste;
- il costo della prestazione dovrà risultare da una analisi dei prezzi che giustifichi tempi e costi della stessa in riferimento all'ordinarietà di esecuzione ed al costo della manodopera prevista dai contratti collettivi di lavoro in vigore nella provincia di appartenenza.
- la congruità del costo dovrà essere verificata tramite computo metrico preventivo redatto sulla scorta di prezziari pubblici regionali vigenti alla data della prestazione, se precedente alla presentazione della domanda², ovvero alla data di presentazione della domanda;
- il beneficiario, in relazione alla prestazione, dovrà dimostrare la presenza in azienda di adeguata forza lavoro, nonché il possesso degli eventuali mezzi specifici occorrenti;
- sia possibile in sede di controllo (visite in sito ed in loco) verificare la presenza delle unità lavorative e mezzi occorrenti nonché la prestazione;
- l'acquisto dei materiali utilizzati per i lavori in economia dovranno comunque essere documentati con fatture.

Al fine di avere sufficienti garanzie sulla plausibilità della prestazione in natura, oltre a procedere alle verifiche sopra indicate, le stesse sono limitate ad un volume massimo della spesa ammissibile di 50.000 euro.

Non possono essere eseguiti in economia i lavori edili che, pertanto, potranno essere liquidati solo se rendicontati con fatture o documenti equipollenti.

Non sono eleggibili all'aiuto le seguenti spese:

- per IVA;
- per l'acquisto di terreni per un costo superiore al 10% dell'operazione considerata;
- per interessi passivi ad eccezione dei contributi in conto interessi concessi ai sensi della deroga di cui all'art. 71, par. 5, del regolamento CE n. 1698/2005.

Altre disposizioni specifiche relative all'eleggibilità delle spese sono riportate nei relativi disciplinari di misura.

2.2 – VALIDAZIONE DEL FASCICOLO DI DOMANDA

Ai sensi dell'allegato "A" Sezione 3.2.1 paragrafo "Documentazione" della DGR n. 392/08, "Procedure per l'attuazione", ai fini della validazione delle check list allegata alla domanda di ogni misura di cui al presente bando, il soggetto delegato dal beneficiario deve essere abilitato dalla Regione all'accesso alla procedura telematica per la presentazione delle domande di aiuto mediante rilascio di apposito identificativo da parte del Servizio regionale competente così come previsto dalla DGR n. 643 del 9 giugno 2008. Tale soggetto deve attestare la regolarità, completezza, validità e corrispondenza degli atti e della documentazione contenuta nel fascicolo di domanda al fine di garantire:

- la corretta compilazione della domanda di aiuto tramite la procedura SIAR;
- la corrispondenza delle informazioni contenute in domanda rispetto alle informazioni contenute nel fascicolo aziendale;
- la data di effettivo inizio del programma d'investimenti, che dovrà essere successiva a quella di presentazione della domanda di aiuti, fatto salvo quanto previsto in fase transitoria per l'eleggibilità della spesa;
- la completezza della domanda di aiuti e relativi allegati e la loro conformità con la documentazione tecnica e amministrativa contenuta nel "fascicolo di domanda";
- la regolarità e completezza della documentazione attestante che l'esecuzione delle opere e acquisti siano conformi agli elaborati progettuali preventivi, e che i costi siano quantificati sulla scorta dei vigenti prezziari regionali;

² Solo per la fase transitoria di prima attuazione.

- l'avvenuta acquisizione preventiva delle autorizzazioni, concessioni e licenze, previste dalle vigenti normative in materia urbanistica, ambientale, idrogeologica ecc., afferenti gli investimenti da realizzare;
- l'avvenuta acquisizione delle autorizzazioni, abitabilità/agibilità/conformità, necessarie per l'esercizio e utilizzo delle opere realizzate;
- la regolarità e completezza della documentazione relativa alla tenuta della contabilità dei lavori e del certificato dello stato finale;
- la regolarità dei pagamenti e la conformità e regolarità della documentazione giustificativa delle spese sostenute;
- la regolarità e completezza della documentazione relativa alla contabilità finale dei lavori agli investimenti effettivamente realizzati ed alla funzionalità delle opere.

CAPO II PROCEDURE

art. 3

(Responsabilità e competenze)

L'Autorità di Gestione, con Determinazione Direttoriale n. 556 del 7 Febbraio 2008 ha individuato i responsabili delle singole misure del programma di sviluppo rurale cui compete: la responsabilità dell'attuazione delle misure; le funzioni settoriali di attuazione delle misure; il coordinamento delle singole tipologie di azione nel caso in cui le attività siano riferite a procedimenti di competenza di altri Servizi; le modalità e le procedure per la gestione delle misure/azioni anche ai fini dell'alimentazione del sistema di monitoraggio e di valutazione; il supporto all'espletamento delle funzioni dell'Autorità di gestione.

Ai fini del presente bando il Responsabile delle Misure è il Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese e Filiere del Sistema Produttivo Agroindustriale della Direzione regionale Agricoltura e foreste, aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici, beni e attività culturali, sport e spettacolo.

Ferme restando le responsabilità sopra individuate, per la gestione delle Misure di cui al presente bando, l'Autorità di Gestione, con Determinazione n. 556 del 7.2.2008 ha delegato il Dirigente Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese ed alle Filiere Agroindustriali. Ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 499 del 12 maggio 2008, per alcune delle fasi dei procedimenti relativi alla misura 121 ed alla Misura 123 azione b) la Giunta Regionale ha stabilito che il Responsabile di Misura si avvalga del supporto operativo dell'Agenzia Regionale Umbra per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura ARUSIA a cui vengono affidate alcune fasi del procedimento. Nel disciplinare delle misure 121 ed 123 azione b) sono individuate le fasi del procedimento affidate all'ARUSIA e le relative responsabilità.

art. 4

(Presentazione delle domande)

Le domande sono presentate con le modalità previste dall'allegato "A" Sezione 3.2.1 paragrafo "Presentazione" della Deliberazione di Giunta Regionale n. 392/08. Le domande, compilate conformemente al modello unico di adesione al Piano di Sviluppo Rurale presente sul portale SIAR (in vigore immediatamente per le domande di pagamento e dal 1 dicembre 2009 per le domande di aiuto³), verranno considerate regolarmente prodotte solo se corredate:

- della relativa scheda tecnica di misura completa del piano di miglioramento aziendale redatte sull'apposito modello;
- della check list attestante la completezza e la conformità della documentazione conservata nel fascicolo di domanda nonché della corrispondenza della medesima con le informazioni contenute nella domanda e relativi allegati.

Le domande incomplete od irregolari, ai sensi dall'allegato "A" Sezione 3.2.5 "Errori" della Deliberazione di Giunta Regionale n. 392/08 possono essere regolarizzate.

³ Fino al 30 novembre 2009 le domande di aiuto dovranno essere presentate utilizzando i modelli di domanda presenti sul portale SIAR.

I termini per la presentazione delle domande per le singole misure di cui al presente bando sono i seguenti:

4.1 – Misura 112 Insediamento di giovani agricoltori

Conformemente a quanto previsto dalla DGR 499 del 12 maggio 2008 allegato “A” paragrafo 1.1, così come modificata dalla DGR 758 del 23 giugno 2008, le domande dei giovani che intendono ~~insediarsi accedere agli aiuti per il primo insediamento~~ dovranno pervenire **entro il 31 marzo dell’anno successivo novanta giorni dal primo insediamento**, calcolati dalla data d’iscrizione al registro delle Imprese agricole presso la Camera di Commercio. Per il giovane che s’insedia nell’ambito di società, i ~~termini novanta giorni~~ sono calcolati dalla data di presentazione della denuncia di variazione societaria al registro delle Imprese agricole presso la Camera di Commercio.

~~Per il giovane agricoltore che s’insedia nell’ambito di una Società Cooperativa a r.l. la domanda dovrà essere presentata entro novanta giorni dalla data di registrazione del giovane nel libro soci.~~

~~Possono presentare domanda anche i giovani insediati nel corso del precedente periodo di programmazione, per cui era già stata presa una decisione individuale di concedere il sostegno, ma non finanziati per mancanza di risorse. Trattandosi di pagamenti che si protraggono oltre il 31 dicembre 2008, ai sensi dell’art. 3(2) del Reg. CE 1320/2006, i beneficiari devono rispondere ai criteri di ammissibilità e possedere i requisiti previsti dal presente bando. Per poter essere inseriti nella graduatoria ed al fine di verificare la rispondenza ai criteri d’ammissibilità ed il possesso dei requisiti, i giovani insediati di che trattasi sono tenuti a presentare, entro il 30 settembre 2008 una nuova domanda completa delle relative documentazioni inoltrate con le modalità previste dal presente bando.~~

~~In via transitoria, i giovani agricoltori insediati nel corso del 2007 fino al 30 giugno 2008 devono presentare domanda entro il 30 settembre 2008.~~

~~Le domande possono essere presentate dalla data di pubblicazione del presente bando sul BUR, fino al 31 marzo 2011.~~

~~Le domande potranno essere prese in considerazione solo se alla data di presentazione della domanda sussistono i requisiti soggettivi e sempre che i tempi del procedimento consentano di assumere la decisione individuale di concedere il sostegno entro 18 mesi dall’insediamento.~~

~~Ai fini della definizione delle graduatorie potranno essere prese in considerazione le domande regolarmente presentate entro il **30 settembre 2008** per il primo anno ed entro il 31 marzo per gli anni successivi sino al 2011. Le domande complete e regolari o regolarizzate entro i termini previsti concorreranno per le disponibilità finanziarie individuate nella tabella di cui al successivo art. 18 paragrafo 18.~~

4.2 – Misure 121 Ammodernamento delle aziende agricole e 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

Per le misure 121 e 123 possono essere presentate esclusivamente domande d’aiuto i cui investimenti risultino immediatamente cantierabili, quindi in possesso di tutte le autorizzazioni amministrative, qualora necessarie, e di tutte le documentazioni tecniche utili a dare immediata esecuzione all’intero programma d’investimenti.

Conformemente a quanto previsto dalla DGR 499 del 12 maggio 2008 allegato “A” paragrafo 1.2, così come modifica dalla DGR 676 del 18 maggio 2009 le domande possono essere presentate dalla data di pubblicazione del presente bando sul BUR, fino al 31 marzo 2011. Ai fini della predisposizione delle relative graduatorie si farà riferimento alle seguenti scadenze temporali:

- In via transitoria, a valere per la sola prima fase d’attuazione, le domande d’aiuti presentate ai sensi della DGR 1486 del 17 settembre 2007 (cosiddette predomande) e le domande presentate ai sensi della DGR 1203 del 16 luglio 2007 (Legge 7/99) non

finanziate⁴ potranno essere prese in considerazione per la definizione della prima graduatoria se presentate entro il 30 settembre 2008, e concorreranno per le disponibilità finanziarie individuate per la graduatoria 2008 nelle tabelle di cui al successivo art. 18 paragrafi 18.2 e 18.3 rispettivamente per la misura 121 e 123. Il termine per la presentazione delle relative domande di pagamento è il 30 giugno 2010.

- Le domande presentate successivamente alla data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione e sino al 30 settembre 2008, concorreranno, per le disponibilità finanziarie individuate per la graduatoria 2008 nelle tabelle di cui al successivo art. 18 paragrafi 18.2 e 18.3 rispettivamente per la misura 121 e 123. Il termine per la presentazione delle relative domande di pagamento è il 30 giugno 2010.
- Le domande presentate dal 1° ottobre 2008 al 30 novembre 2009, concorreranno, oltre ad eventuali disponibilità residue dalla scadenza precedente, per le disponibilità finanziarie individuate per la graduatoria 2009 nelle tabelle di cui al successivo art. 18 paragrafi 18.2 e 18.3 rispettivamente per la misura 121 e 123. Il termine per la presentazione delle relative domande di pagamento è il 30 giugno 2011.
- ~~Le domande presentate successivamente alla data del 1 giugno 2009 sino al 30 novembre 2009, concorreranno, oltre ad eventuali disponibilità residue dalla scadenza precedente, per le disponibilità finanziarie individuate per la seconda graduatoria 2009 nelle tabelle di cui al successivo art. 18 paragrafi 18.2 e 18.3 rispettivamente per la misura 121 e 123. Il termine per la presentazione delle relative domande di pagamento è il 30 giugno 2012.~~
- Le domande presentate dal 1° ottobre 2009 al 31 marzo 2010, concorreranno, oltre ad eventuali disponibilità residue dalla scadenza precedente, per le disponibilità finanziarie individuate per la prima graduatoria 2010 nelle tabelle di cui al successivo art. 18 paragrafi 18.2 e 18.3 rispettivamente per la misura 121 e 123. Il termine per la presentazione delle relative domande di pagamento è il 30 giugno 2012.
- Le domande presentate successivamente alla data del 1 aprile 2010 sino al 30 settembre 2010, concorreranno, oltre ad eventuali disponibilità residue dalla scadenza precedente, per le disponibilità finanziarie individuate per la seconda graduatoria 2010 nelle tabelle di cui al successivo art. 18 paragrafi 18.2 e 18.3 rispettivamente per la misura 121 e 123. Il termine per la presentazione delle relative domande di pagamento è il 30 giugno 2013.
- Le domande presentate dal 1° ottobre 2010 al 31 marzo 2011, concorreranno ad eventuali disponibilità residue dalle scadenze precedenti oltre alle disponibilità finanziarie che dovessero risultare da economie su altre misure. Il termine per la presentazione delle relative domande di pagamento è il 30 giugno 2014.

In ogni caso non è consentita la presentazione di più di una domanda di aiuto a valere sulla medesima graduatoria. Nel caso un beneficiario presenti più di una domanda di aiuto durante i termini previsti per la medesima graduatoria verrà presa in considerazione la prima domanda presentata, le domande successive verranno escluse, fatto salva la possibilità per il beneficiario di chiedere che vengano prese in considerazione per le successive graduatorie,

Art. 5 (Conformità della domanda)

Per la verifica del rispetto della conformità della domanda vale quanto previsto dai criteri di ammissibilità approvati per ogni singola misura nell'ambito del documento "Criteri di selezione delle operazioni da ammettere a cofinanziamento FEASR" approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 29 febbraio 2008. La fase del procedimento riferita alla verifica della conformità della domanda è definita, per ogni singola misura di cui al presente bando, nei rispettivi disciplinari di misura.

⁴ Le domande presentate ai sensi della Legge Regionale 7/99 non rientrano nel limite del numero di domande di cui ai successivi paragrafi 14.8 e 16.7.

Art. 6
(Divieti e limitazioni di carattere generale)

Ai fini dell'ammissibilità della domanda, oltre a quanto previsto nei singoli disciplinari di misura, valgono i divieti e limitazioni di carattere generale contenuti dell'allegato "A" Sezione 3.2 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 392/08.

Art. 7
(Operazioni ammissibili)

Nel rispetto di quanto previsto dal PSR, le operazioni ammissibili sono quelle relative ad interventi che rientrano nelle tipologie descritte in ciascun disciplinare di misura. Per ciascuna operazione sono individuati puntualmente, con l'istruttoria tecnico-amministrativa (istruttoria di ammissibilità) a cura del Servizio competente, gli interventi e la relativa spesa ad essi pertinente. Qualora l'operazione sia ritenuta ammissibile, e sia successivamente oggetto di finanziamento, viene comunicata al beneficiario la descrizione degli interventi ammessi, la relativa spesa ammessa e l'entità del contributo concesso (comunicazione di ammissibilità).

Al termine dell'operazione, accertato che quanto realizzato sia funzionale, ovvero consegua gli obiettivi fondamentali dell'operazione che sono stati alla base della decisione d'ammissibilità della domanda e/o della sua posizione in graduatoria, sono ammissibili al pagamento, le spese effettivamente sostenute dal beneficiario in relazione alla realizzazione degli interventi ammessi così come accertato in fase di istruttoria finale al momento del saldo.

Art. 8
(Erogazione degli aiuti)

L'erogazione degli aiuti può avvenire sotto forma di contributo in conto *impianti capitale*, contributo in conto interessi o premio di primo insediamento. Per le misure 121 e 123 le erogazioni possono avvenire sotto forma d'anticipo, acconto o saldo secondo quanto dettagliatamente specificato nei disciplinari di misura.

L'erogazione dei contributi avviene con le modalità previste all'articolo 3 paragrafo 3.3.2 delle "Procedure per l'attuazione" di cui alla DGR n. 392/08. Come disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 144 del 9 febbraio 2009, ai sensi dell'art. 31 del Reg. CE n. 1975/06, l'importo del contributo viene ridotto in presenza di differenza tra importo erogabile in esito all'esame di ammissibilità della domanda di pagamento ed importo richiesto dal beneficiario.

I tempi di erogazione degli aiuti sono legati all'impegno giuridicamente vincolante e vengono stabiliti sulla base della regola n+2 ed esplicitamente fissati nel nulla osta (notifica al beneficiario dell'atto di concessione degli aiuti). In ogni caso la Regione, per il tramite dell'Organismo Pagatore AGEA, si impegna a liquidare gli aiuti, per le domande di pagamento rendicontate in tempo utile e ammissibili, sulla base dell'anno di liquidazione indicato nel Nulla-osta di concessione. È consentito al beneficiario richiedere, una volta ultimato l'investimento, la liquidazione degli aiuti anche in anticipazione rispetto a quanto stabilito nel Nulla-osta di concessione. La Regione può liquidare operazioni che dovessero essere rendicontate in anticipo rispetto all'anno di liquidazione indicato nel Nulla-osta di concessione solo nel caso in cui vi siano disponibilità sufficienti nell'anno in cui viene richiesta la liquidazione anticipata.

Art. 9
(Varianti e proroghe)

Fatto salvo quanto previsto all'allegato "A" paragrafo 3.3.3 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 392/08 in ordine alla ammissibilità delle varianti, per le misure di cui al presente bando, tutte le varianti devono essere preventivamente richieste al Responsabile del Servizio cui compete l'istruttoria. La richiesta di variante dovrà essere corredata di nuova scheda tecnica di domanda che tenga conto delle variazioni che s'intendono apportare e deve essere preventivamente autorizzata dal Responsabile del Servizio e realizzata solo successivamente alla formale comunicazione dell'approvazione.

I termini di scadenza per l'esecuzione delle operazioni e per la rendicontazione delle relative spese sono perentori, salvo modifiche dei termini disposte dalla Giunta Regionale o proroghe autorizzate dal Responsabile di misura competente intervenute per causa di forza maggiore.

Art. 10 (Controlli e sanzioni)

I controlli afferenti le misure di cui al presente bando, sono effettuati secondo le disposizioni di cui all'allegato "A" art. 4 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 392/08. Per le violazioni degli impegni, le riduzioni, le esclusioni e le sanzioni delle misure di cui al presente bando valgono le disposizioni di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 144 del 9 febbraio 2009.

Ai sensi della DGR n. 144/09 si dà luogo alla revoca del contributo assentito nei seguenti casi:

- Falsa dichiarazione resa deliberatamente
- Negazione esplicita e non giustificata all'accesso agli appezzamenti e agli impianti, nonché a tutta la documentazione necessaria, ai funzionari incaricati dell'attività di ispezione e controllo.

Sono, inoltre, causa di esclusione e revoca degli aiuti le seguenti violazioni di impegni generali:

- Mancata stabilità nel periodo vincolativo dell'operazione finanziata senza la necessaria autorizzazione che si prolunghi per un periodo superiore a 12 mesi;
- in base all'art. 12, comma 4 del D.M. 1205/2008 tutte le violazioni di impegni essenziali elencati nella DGR n. 144/09 che hanno entità, durata e gravità massima.

Per ogni Misura, nella relativa sezione del presente bando, vengono elencati gli impegni specifici che, ai sensi della DGR n. 144/09 danno luogo a sanzioni che comportano riduzioni o esclusioni.

Art. 11 (Accertamento delle violazioni)

Se nel corso dei controlli di cui all'articolo precedente, il funzionario incaricato rileva difformità, infrazioni o anomalie, è tenuto a darne comunicazione al Responsabile di misura che provvede, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali e amministrative, a notificare all'inadempiente l'infrazione rilevata. Nel termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della notifica il beneficiario può opporre ricorso presentando, a norma dell'art. 10 della legge 241/90, le proprie contro-deduzioni mediante memorie scritte o documenti integrativi. Il Responsabile di misura valutate le eventuali contro deduzioni presentate, adotta una determinazione in ordine ad eventuali prescrizioni, all'attivazione del procedimento di decadenza ovvero al non luogo a procedere e conseguente archiviazione del procedimento.

TITOLO II
CAPO I
DISCIPLINARI DI MISURA
Art. 12
(Definizioni comuni a più misure)

12.1 - AZIENDA AGRICOLA.

L'azienda agricola è definita come l'unità tecnico-economica costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, oltre agli impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la produzione agraria e zootecnica ad opera di un conduttore, e cioè persona fisica o società che ne sopporta il rischio, sia da solo (conduttore coltivatore o conduttore per il tramite di manodopera salariata e/o compartecipanti), sia in associazione.

Ai fini del presente bando sono ammissibili agli aiuti le imprese agricole titolari di partita IVA con codice d'attività prevalente agricolo ed iscritte alla CCIAA di competenza.

Per gli investimenti che prevedono l'acquisto di macchine o attrezzature mobili, nel caso d'aziende i cui terreni siano situati in più regioni, sono ammesse agli aiuti solamente le aziende che: se ditte individuali, siano iscritte alla CCIAA di una delle due provincie della regione ed abbiano sede legale sul territorio regionale; se persone giuridiche, che l'unità produttiva oggetto della domanda di aiuto sia sul territorio regionale e che questo risulti dal certificato di iscrizione rilasciato dal registro delle imprese della CCIAA nel quale l'unità produttiva di che trattasi dovrà essere esplicitamente individuata.

12.2 - ASSOCIAZIONE DI AZIENDE

Per associazione d'imprese s'intende l'entità tecnico economica, costituita da aziende agricole, i cui titolari si associano, su base volontaria, per la realizzazione di un programma comune di investimenti a norma del presente bando. Tale associazione deve essere costituita con atto scritto, stipulato nelle forme societarie che conferiscono personalità giuridica come previste dal codice civile, dal quale risulti l'impegno degli associati a realizzare e mantenere gli obblighi previsti per una durata almeno pari al periodo vincolativo.

L'associazione tra aziende può avvenire anche mediante la costituzione, con atto scritto stipulato nelle forme previste dal codice civile, di un'Associazione Temporanea d'Imprese che abbia per scopo l'esercizio delle strutture oggetto d'aiuto e come durata minima il termine del periodo vincolativo di cui alle diverse misure. L'ATI individua un capofila che è titolare della domanda di sostegno e del relativo contributo, garantisce la realizzazione del progetto associato, cura gli adempimenti tecnici ed amministrativi finalizzati all'ottenimento dei contributi ed alla rendicontazione degli stessi assumendosi l'onere finanziario dell'investimento.

Ai fini del presente bando si individuano due tipologie di ATI:

- l'ATI costituita per l'utilizzo delle opere oggetto di aiuto in forma "consortile", mediante conferimento del prodotto, come nel caso delle cantine, così da giustificare la capacità dell'impianto stesso in termini di quantità del prodotto conferito;
- l'ATI costituita per la realizzazione delle opere attraverso un mandato specifico al capofila "mandatario" a realizzare le opere in nome e per conto degli associati "mandanti".

Nel caso di ATI con capofila mandatario che riceva un mandato dalle aziende associate a realizzare l'opera per conto degli associati che intervengono in quota parte mettendo a disposizione del mandatario i propri ricavi ai fini del massimale dell'investimento da realizzare il contratto di ATI dovrà espressamente prevedere che il volume dell'investimento i cui costi, specifici o generali, vengono sostenuti dal capofila, venga ripartito alle singole imprese associate (il cosiddetto "ribalzo costi") in misura percentuale, proporzionalmente alla quota di partecipazione all'investimento. La relativa quota di investimenti sarà imputata ai diversi soggetti, mandatario e mandanti, ai fini del calcolo del massimale di investimenti ammissibili per ciascun associato. In questa specifica fattispecie di ATI, ogni bilancio, sia quello del mandatario capofila, che quello di tutti i mandanti aderenti all'ATI dovranno dimostrare un miglioramento del risultato operativo come differenza tra il bilancio ex ante ed ex post.

Le cooperative agricole regolarmente iscritte nel registro delle imprese sono considerate aziende associate.

12.3 - ACQUISTO DI BENI

12.3.1 Immobili

È ammissibile l'acquisto d'edifici e relativi terreni su cui sono costruiti, se indispensabili per le finalità del progetto e purché ad esso direttamente connesso, alle condizioni esposte nel presente bando per le altre tipologie d'investimenti immobiliari e nel limite del 70% per cento del volume massimo degli investimenti ammissibile agli aiuti previsto per ciascuna misura ed a condizione che il medesimo immobile sia oggetto di intervento di ristrutturazione per almeno il 50 per cento del costo complessivo di acquisto.

In tale caso, un organismo debitamente autorizzato (U. T. E. o altro ufficio pubblico), deve certificare che il prezzo d'acquisto non supera il valore di mercato. Il valore dell'immobile può essere determinato anche da un professionista abilitato e indipendente⁵ con apposita perizia giurata. In ogni caso l'importo massimo della spesa ammissibile non può superare i 516,00 Euro per ogni metro quadrato di superficie coperta.

In ogni caso dovrà essere prodotta documentazione attestante che l'immobile è conforme alle normative vigenti in materia urbanistica, igienico sanitaria ecc. ed è immediatamente utilizzabile (presenza di regolare certificato di agibilità)⁶

Nel caso l'edificio venga acquistato in vista di una regolarizzazione o cambiamento di destinazione o uso, dovranno essere specificati i punti non conformi e quali investimenti si prevede di realizzare per renderlo utilizzabile per gli scopi del progetto complessivo.

Non è consentito l'acquisto d'immobili che hanno beneficiato, nel corso dei dieci anni precedenti, di un contributo finanziario pubblico, fatta eccezione per gli aiuti concessi a seguito di ristrutturazione post terremoto. L'immobile è sottoposto, analogamente agli altri investimenti immobiliari, ai vincoli di destinazione d'uso stabiliti nel presente bando.

Non è ammissibile l'acquisto d'edifici da adibire a civile abitazione così come il finanziamento delle spese per il trasferimento d'immobili o quote di essi tra coniugi o nei casi di discendenza diretta entro il primo grado, ad eccezione dei trasferimenti conseguenti alla cessione dell'intera azienda ai sensi della misura 1.1.2 del presente bando.

12.3.2 Mobili

L'acquisto di beni mobili quali macchine, attrezzature o software deve avvenire sulla base della comparazione di almeno tre preventivi forniti da tre ditte diverse per la medesima macchina o attrezzatura che si intende acquistare.

Nel caso in cui la ditta produttrice della macchina o attrezzatura che si intende acquistare non disponga di una rete commerciale e venda direttamente tale macchina è consentito presentare tre preventivi forniti da ditte produttrici di macchine o attrezzature equivalenti per caratteristiche e utilizzazione.

È escluso l'obbligo dei tre preventivi nel caso vengano acquistate attrezzature a completamento di linee produttive o parti di impianti già esistenti per i quali è necessario garantire la compatibilità delle nuove attrezzature con quelle esistenti. In tal caso nel fascicolo di domanda andrà conservata una relazione redatta da un tecnico atta a fornire adeguata e documentata motivazione delle scelte effettuate.

Nel caso in cui, nel corso della realizzazione degli interventi, si renda necessario o si ritenga opportuno acquistare macchine o attrezzature diverse da quelle per le quali erano stati acquisiti i preventivi in fase di presentazione della domanda, è fatto obbligo di procedere ad una nuova comparazione acquisendo nuovi preventivi con le modalità descritte nei paragrafi precedenti. A questa variazione del programma di investimenti si applicano le regole di cui all'art. 9 del presente avviso.

12.4 - CANTIERABILITÀ

I meccanismi di finanziamento dei Programmi di Sviluppo Rurale da parte del FEASR, impongono una tempestiva e puntuale utilizzazione delle risorse disponibili conseguibile attraverso la tempestiva realizzazione degli investimenti.

⁵ Il tecnico che redige la perizia dovrà essere diverso dal responsabile del fascicolo di domanda

⁶ La conformità e agibilità/abitabilità potrà essere certificata tramite la perizia giurata.

Per tali motivi è necessario che le proposte d'investimenti presentate ai sensi del presente bando posseggano il requisito della "cantierabilità", cioè siano mature sotto l'aspetto tecnico-economico e amministrativo comportando il possesso, fin dalla data della loro presentazione, di tutte le condizioni (autorizzazioni, concessioni, permessi, svincoli, DIA ecc.) previsti dalle vigenti normative per dare immediato avvio ai lavori o acquisti.

La mancanza della cantierabilità, in tutto o in parte, comporterà la non ammissibilità della domanda nella graduatoria di merito.

In deroga a quanto sopra previsto, qualora il programma d'investimenti preveda l'acquisto di immobili da ristrutturare, è consentita la presentazione della documentazione relativa alla cantierabilità di tali investimenti nel termine massimo di sei mesi dal ricevimento della comunicazione di concessione degli aiuti da parte della Regione.

12.5 - IMPRENDITORE AGRICOLO.

Ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile come modificato dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001: "E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento d'animali s'intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. S'intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative d'imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico."

12.6 - INVESTIMENTI DI SOSTITUZIONE

a) Immobili

Sono considerati investimenti di sostituzione e non sono quindi ammissibili a finanziamento, i seguenti interventi:

- sostituzione di fabbricati aziendali o parte di essi anche mediante recupero ~~complete~~ degli stessi che non amentino almeno del 25% la capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti aziendali o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata.

Non sono investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati aziendali che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo⁷ di fabbricati aziendali di meno di trenta anni.

b) macchinari

Sono considerati investimenti di sostituzione e non sono quindi ammissibili a finanziamento, i seguenti interventi:

- semplice sostituzione di macchinari aziendali esistenti con macchinari nuovi e aggiornati. Non è considerato investimento di sostituzione l'acquisto di nuovi macchinari in sostituzione di macchinari esistenti in azienda quando i nuovi macchinari abbiano una produttività superiore ai macchinari sostituiti di oltre il 25% o modifichino sostanzialmente la natura della produzione o la tecnologia utilizzata.

La sostituzione con macchinari moderni di macchine aziendali che abbiano almeno 10 anni di vita e per le quali è stata effettuata la radiazione/rottamazione⁸ non è considerato investimento di sostituzione.

⁷ Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50% almeno del valore finale del fabbricato.

⁸ Art. 112, D.L. 30 aprile 1992, n. 285; D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.

12.7 - INVESTIMENTI INNOVATIVI

Si considera rispettato il requisito d'innovatività quando il progetto d'impresa per cui si chiede il finanziamento presenta un forte contenuto innovativo in termini di innovazione di prodotto e servizio, di processo o di gestione.

Più specificatamente per attività innovative s'intendono quelle che:

- abbiano come business prioritario lo sviluppo di prodotti e/o servizi con caratteristiche di novità rispetto al mercato nazionale, specie se incentrati sull'utilizzo di tecnologie d'avanguardia (innovazione di prodotto/servizio)
- siano rivolte all'implementazione in termini qualitativi e di performance di processi produttivi o introducano nuovi processi produttivi con caratteristiche migliorative rispetto all'esistente (innovazione di processo)
- si sviluppino secondo nuovi modelli di business, metodologie di gestione e di controllo fortemente incentrate sull'utilizzo di tecnologia, e, più in generale, introducano processi manageriali altamente improntati alla qualità (innovazione di gestione).

12.8 - LAVORATORI IMPIEGATI IN AZIENDA.

Gli effettivi di un'impresa corrispondono al numero d'unità di lavoro/anno (ULA) che tiene conto dei seguenti fattori:

- i dipendenti dell'impresa in questione;
- chi lavora per l'impresa in questione con un rapporto di dipendente e per la legislazione nazionale è considerato come lavoratore dipendente;
- i proprietari gestori;
- i soci che esercitano un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari concessi dall'impresa.

Gli apprendisti o studenti con contratto di formazione professionale o d'apprendista non sono compresi nel calcolo del numero di persone occupate.

Un'ULA corrisponde ad una persona che ha lavorato nell'impresa o per conto dell'impresa a tempo pieno durante tutto l'anno considerato per un periodo di tempo previsto dal contratto collettivo di lavoro pari a 286 giornate di 6 ore e 30 minuti (1859 ore anno). Gli effettivi sono espressi in ULA. Le ULA sono calcolate sulla base dei contributi previdenziali versati nell'anno solare precedente la presentazione della domanda.

Il lavoro delle persone che non hanno lavorato tutto l'anno, oppure hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è calcolato in frazioni d'ULA rapportando le ore per cui risultano effettivamente versati i relativi contributi previdenziali a 1.859⁹. La durata dei congedi di maternità o parentali non è inclusa nel calcolo.

12.9 - PRODOTTI AGRICOLI.

Sono definiti prodotti agricoli tutti quelli compresi nell'allegato I del Trattato di Roma G.U. CE n. C191 del 29 luglio 1992 con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacultura che rientrano nel campo di applicazione del Reg. (CE) N. 104/2000.

Ai fini della concessione dei contributi per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, possono accedere ai benefici, nei limiti e per i massimali di contribuzione previsti dalle Misure 121 e 123 del presente bando, le aziende che effettuano la trasformazione di un prodotto agricolo ottenendo un prodotto che rimanga comunque un prodotto agricolo compreso nell'allegato I del trattato. Le attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita, in quanto attività agricole, appunto, sono finanziabili dalla misura 121 nei limiti e con i massimali previsti da tale misura..

Qualora dalla trasformazione effettuata dall'azienda derivino prodotti non presenti tra quelli individuati all'allegato I del trattato, ai sensi del Reg. (CE) N. 70 del 12 Gennaio 2001, gli investimenti per la fase di trasformazione e commercializzazione di tali prodotti, fuori allegato I, sono ammissibili al finanziamento nei limiti e con le modalità previste dall'art. 4 del citato Regolamento 70/01.

12.10 - PRODUZIONI DI QUALITÀ.

Sono definite produzioni di qualità, oggetto delle diverse misure e azioni, le seguenti:

⁹ Ad esempio, un'azienda che impiega 3 lavoratori a tempo determinato e risulta aver versato, complessivamente, contributi per 3.718 ore può dichiarare di avere 2 ULA effettivamente impiegata in azienda ($3.718 : 1.859 = 2$).

- Prodotti ottenuti con metodo biologico ai sensi del Regolamento (CE) 2092/91 e destinati al consumo umano;
- Prodotti DOP e IGP riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) 510/2006:
 - olio extravergine di oliva DOP Umbria, Reg. CE n. 2325 del 24.11.97 (GUCE L. 322 del 25.11.97);
 - vitellone bianco dell'Appennino centrale IGP, Reg. CE n. 134 del 20.01.98 (GUCE L. 15 del 21.01.98);
 - lenticchia IGP Castelluccio di Norcia, Reg. CE n. 1065 del 12.06.97 (GUCE L. 156 del 13.06.97);
 - prosciutto IGP Norcia, Reg. CE n. 1065 del 12.06.97 (GUCE L. 156 del 13.06.97);
 - Salamini Italiani alla Cacciatora DOP, Reg. CE n. 1778 del 07.09.01 (GUCE L. 240 del 08.09.01);
 - Pecorino Toscano D.O.P., Reg. CE n. 1263 del 01.07.96 (GUCE L. 163 del 02.07.96).
- Prodotti STG riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) 509/2006:
 - Mozzarella STG.
- VQPRD riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) 1493/99 titolo IV:
 - vini a DOC (Torgiano, Orvieto, Montefalco, Colli Amerini, Colli Perugini, Colli Martani, Colli del Trasimeno, Colli Altotiberini, Assisi, Lago di Corbara, Rosso Orvietano);
 - vini a DOCG (Montefalco Sagrantino e Torgiano Rosso Riserva).
- Prodotti riconosciuti DM 18.11.1995:
 - vini a IGT (IGT Umbria).

12.11 - REDDITO LORDO STANDARD.

I Redditi Lordi Standard sono calcolati sulla base delle colture e allevamenti praticati in azienda prendendo a riferimento le tabelle elaborate e diffuse dalla rete RICA, disponibili alla data di presentazione della domanda d'aiuto, nelle quali sono riportati i valori unitari d'ogni singola coltura o specie zootecnica¹⁰.

Per i terreni ubicati e capi aziendali registrati fuori dal territorio regionale, al solo fine del calcolo del reddito aziendale, verranno presi a riferimento i Redditi Lordi Standard delle colture e allevamenti previsti per la regione Umbria.

12.12 – RICAVI LORDI AZIENDALI.

Per il calcolo dei ricavi lordi aziendali, utile ai fini della verifica della dimensione economica finalizzata a quantificare il volume massimo della spesa ammissibile oltre che ai fini del calcolo del risultato operativo, dovranno essere presi in considerazione i ricavi prodotti nell'anno solare precedente quello di presentazione della domanda di aiuto.

Per le aziende di nuova costituzione con l'obbligo del bilancio il calcolo del volume massimo di investimenti ammissibili è fatto sulla base del capitale sociale versato e, ai fini del risultato operativo, i redditi ex ante sono presunti. Per le aziende di nuova costituzione non obbligate alla tenuta della contabilità, il calcolo sarà fatto sulla base dell'ordinamento colturale e degli animali presenti al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Per le aziende soggette alla tenuta del bilancio, ai fini del calcolo, fa fede il fatturato dell'ultimo bilancio approvato. Per le imprese agricole che determinano il loro reddito in base al reddito agrario e domenicale il ricavo complessivo verrà calcolato sommando le seguenti voci:

- a) ricavi computati in relazione alle superfici investite per ciascuna coltura e agli allevamenti praticati in azienda, prendendo a riferimento il valore del totale della "produzione lorda" riportato nelle tabelle dei Redditi Lordi Standard unitari regionali per ciascuna qualità di coltura o capo di specie allevata. I redditi lordi standard cui fare riferimento sono gli ultimi aggiornati disponibili alla data della presentazione della domanda d'aiuto. Nel caso d'aziende con terreni ricadenti in regioni limitrofe i RLS da utilizzare sono, comunque, quelli della regione Umbria;
- b) ricavi da colture ed allevamenti non esplicitamente elencati nelle tabelle dei redditi lordi standard o superiori di oltre il 25% rispetto ai RLS, il reddito è desunto dalla documentazione fiscale relativa alla vendite delle produzioni di che trattasi (fatture o scontrini fiscali);

¹⁰ Vedi la tabella al seguente indirizzo <http://www.inea.it/rica/metodologia/rls2002.xls>

- c) ricavi da attività connesse o complementari a quella agricola (agriturismo, trasformazione e vendita diretta dei prodotti trasformati, ecc.) come risultanti dalla dichiarazione annuale dei redditi o, se esenti da obbligo di dichiarazione, dalla documentazione fiscale (fatture o scontrini fiscali);
- d) ricavi derivanti da indennità o premi, purché documentabili, con esclusione dei pagamenti derivanti da Organizzazioni Comuni di Mercato o effettuati ai sensi del Reg. (CE) n. 1782/2003, già compresi nel calcolo dei RLS.
- e) ricavi d'impresa per attività non agricole esercitate dal richiedente in ambito aziendale (attività di trasformazione e lavorazioni conto terzi, attività ricettive, ricreative o sportive ecc.), partecipazioni o altre sopravvenienze come risultanti dalla dichiarazione annuale dei redditi;

In tutti i casi la somma dei ricavi di cui alle lettere a), b), c) e d) dovrà essere pari o superiori ai redditi di cui alla lettera e).

Le variazioni in termini di ricavi tra il bilancio ex ante ed il bilancio ex post debbono essere strettamente connesse alla realizzazione del programma di investimenti.

12.13 - RISULTATO OPERATIVO

Per le aziende soggette alla tenuta di una contabilità ordinaria, ai fini del calcolo del Risultato Operativo, fanno fede i dati contenuti nell'ultimo bilancio approvato. Per le imprese agricole che determinano il loro reddito in base al reddito agrario e domenicale il risultato operativo è determinato utilizzando i redditi complessivi calcolati sommando le voci da a) ad e) di cui al punto 12.12 a cui andranno sottratti i costi calcolati come di seguito.

Per quanto riguarda i costi, le aziende soggette alla tenuta di una contabilità ordinaria, ai fini del calcolo, utilizzeranno i dati contenuti nell'ultimo bilancio approvato. Per le imprese agricole che determinano il loro reddito in base al reddito agrario e domenicale i costi vanno calcolati sommando le seguenti voci:

- a) costi variabili aziendali computati in relazione alle superfici investite per ciascuna coltura e agli allevamenti praticati in azienda, prendendo a riferimento il totale dei "costi specifici variabili" riportato nelle tabelle dei Redditi Lordi Standard unitari regionali per ciascuna qualità di coltura o capo di specie allevata. I redditi lordi standard cui fare riferimento sono gli stessi utilizzati per la quantificazione dei ricavi di cui sopra;
- b) costi per redditi da colture ed allevamenti non esplicitamente elencati nelle tabelle dei redditi lordi standard, vanno quantificati utilizzando il totale dei "costi specifici variabili" riportato nelle tabelle dei Redditi Lordi Standard unitari regionali riferiti a colture o allevamenti assimilabili a quelli di che trattasi;
- c) costo della manodopera, quantificato sulla base delle retribuzioni risultanti dal dato annuale complessivo aziendale rilevabile dall'estratto delle dichiarazioni a fini contributivi presentate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per l'anno solare in questione;
- d) ammortamenti calcolati extracontabilmente, applicando al valore d'acquisto dei beni i coefficienti indicati nelle tabelle D.M. 31 dicembre 1988¹¹. *Ai fini della determinazione del risultato operativo, nel bilancio ex post, gli ammortamenti dei beni oggetto di investimento ammessi all'aiuto vengono presi in considerazione al netto del contributo pubblico assentito.*
- e) altri costi, oneri finanziari o altre sopravvenienze passive come risultanti dalla dichiarazione annuale dei redditi o da altra documentazione fiscalmente valida.

Le variazioni dei costi tra il bilancio ex ante ed il bilancio ex post debbono essere strettamente connesse alla realizzazione del programma di investimenti.

12.14 - REQUISITI COMUNITARI DI NUOVA INTRODUZIONE

In relazione alla individuazione dei requisiti comunitari di nuova introduzione, si elencano di seguito quelli per i quali vengono ammesse le deroghe previste dall'articolo 28, paragrafo 1, lett.

¹¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 febbraio 1989, n. 27, S.O

c), secondo comma del Reg. CE 1698/2005: Regolamenti (CE) 852/04, 853/04, 854/04, 882/04, Direttiva 2002/99 e Regolamento (CE) 183/05 (pacchetto igiene).

Le imprese agricole regionali, in considerazione della dimensione strutturale medio-piccola, dell'età media degli addetti e del livello professionale degli stessi, incontrano notevoli difficoltà nel conformarsi agli obblighi previsti da tali normative. Le suddette norme sono divenute obbligatorie dal 1 gennaio 2006, si prevede, quindi, di sostenere con la presente misura fino al 31.12.2008 gli investimenti volti all'adeguamento alle norme in argomento realizzati da microimprese come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CEE.

Relativamente alla verifica del rispetto dei suddetti requisiti, ferma restando la presentazione della documentazione probatoria prevista al paragrafo "condizioni di ammissibilità" della presente misura, le procedure di implementazione della misura dovranno prevedere un livello minimo di controlli da parte delle competenti autorità (ASL, ARPA) su segnalazione dell'Autorità di Gestione.

12.15 – PRIORITÀ E PUNTEGGI

Per l'individuazione delle priorità e dei punteggi da attribuire al programma di investimenti oggetto della domanda di aiuto vengono presi in considerazione gli interventi realizzati e la loro efficacia nel realizzare gli obiettivi prioritari previsti per le specifiche Misure. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi, quando questi siano legati al valore dell'investimento realizzato, la somma degli investimenti per i quali si richiede l'attribuzione dei punteggi non può eccedere il valore complessivo dell'operazione oggetto del programma di investimento. Nel caso in cui un investimento contribuisca al miglioramento di più obiettivi il richiedente dovrà individuare l'obiettivo prevalente al cui miglioramento l'intervento contribuisce. Per gli investimenti per i quali i punteggi vengono attribuiti in termini di valore degli investimenti, il richiedente, in alternativa, potrà ripartire il valore dell'investimento tra più obiettivi, fermo restando che la somma del valore dell'investimento ripartito tra gli obiettivi non potrà eccedere il costo dell'intervento cui si riferisce.

12.16 - SOCCIDA

La soccida è un contratto di tipo associativo, ai sensi dell'art. 2170 del cc, in cui entrambi i contraenti si assumono i rischi dell'allevamento in proporzione alle quote conferite. Ai fini del presente bando la domanda presentata da un soggetto (sia esso soccidante o soccidario) è assimilabile ad una domanda associata di cui al paragrafo 12.2 in cui uno dei due è il capofila che realizza l'investimento i cui benefici vanno ad entrambi. Il contratto di soccida, per essere conforme ai requisiti richiesti per accedere agli aiuti di cui al presente bando, deve prevedere, come quota di riparto degli utili dell'accrescimento, la divisione degli animali tra il soccidario ed il soccidante, facendo riferimento al prezzo di mercato esistente alla fine del ciclo di allevamento. Trattandosi di un contratto di tipo associativo, in cui i benefici dell'investimento ricadono su entrambe le parti, sia il soccidante che il soccidario devono possedere i requisiti previsti dalla misura. Essendo, inoltre, previsto un vincolo d'uso della struttura almeno quinquennale, ed essendo gli animali di proprietà del soccidante, il contratto di soccida deve avere durata almeno pari al vincolo. Nel caso in cui la domanda di aiuto venga presentata da uno solo dei contraenti potrà essere finanziata esclusivamente la quota parte di struttura proporzionale al numero di animali spettante in sede di ripartizione degli utili dell'accrescimento.

In deroga a quanto previsto ai punti precedenti, il soccidante od il soccidario che intende realizzare interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di igiene, ambiente e benessere degli animali oltre gli standard minimi previsti dalle normative in vigore all'atto della domanda di aiuto o per investimenti finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione, può essere ammesso agli aiuti per l'intera struttura di allevamento.

Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del Reg. CE n. 1698/2005, per i requisiti comunitari di nuova introduzione, l'adeguamento dovrà essere completato entro un periodo di proroga massimo di 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei confronti del beneficiario.

12.17 – VENDITA DIRETTA

La realizzazione e/o l'allestimento di locali dediti alla vendita dei prodotti ricavati in misura prevalente, per coltura o allevamento, dalla propria azienda effettuata direttamente dall'agricoltore ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 18.05.2001 n. 228 è ammissibile agli aiuti di cui alle Misure 112 e 121 del PSR dell'Umbria 2007-2013 a condizione che i locali siano non separati. I locali in cui viene effettuata la vendita diretta non si considerano separati quando sono ubicati entro i confini degli appezzamenti in cui si attua la produzione agraria e zootecnica dell'azienda agricola come definita al paragrafo 12.1.

12.18 – LAVORI IN ECONOMIA

Per le Misure 112 e 121 sono ammissibili a finanziamento lavori in economia, investimenti fisici, in relazione alle quali il beneficiario, anziché rivolgersi ad un'impresa organizzata per ottenerne l'esecuzione, provvede per proprio conto all'organizzazione del cantiere di lavoro, ricorrendo a macchine ed attrezzature disponibili in azienda e, per quanto riguarda la manodopera, a prestazioni volontarie non retribuite oppure al lavoro dei propri dipendenti.

E' riconosciuto come prestazione volontaria non retribuita il lavoro eseguito dal beneficiario stesso, se imprenditore individuale agricolo o forestale e/o da membri della sua famiglia. Qualora il beneficiario sia, invece, una società di persone, è riconosciuta la prestazione volontaria dei soci operanti nell'impresa. Il titolare, i membri della famiglia o i soci di una società di persone possono fornire prestazioni volontarie non retribuite solo se sono regolarmente iscritti al regime previdenziale agricolo ed in regola con la copertura previdenziale e contributiva.

Nel caso di società di capitali, enti pubblici, enti pubblici economici, ente privato con personalità giuridica, consorzio di diritto privato ed altre forme di cooperazione tra imprese e società cooperative non viene riconosciuta la possibilità di prestazioni volontarie ma esclusivamente la possibilità di utilizzo del lavoro dei propri dipendenti.

Sono ammissibili come lavori in economia esclusivamente operazioni di carattere agronomico e forestale: non possono essere eseguiti in economia i lavori edili che, pertanto, potranno essere liquidati solo se rendicontati con fatture o documenti equipollenti.

Il valore delle prestazioni volontarie non retribuite dovrà risultare da una analisi dei prezzi che giustifichi tempi e costi delle stesse in riferimento all'ordinarietà di esecuzione dei lavori per i quali è svolta la prestazione ed al costo della manodopera prevista dai contratti collettivi di lavoro in vigore nella provincia di appartenenza. Per quanto riguarda l'utilizzo del parco macchine aziendale, il relativo valore dovrà essere determinato tenendo conto dell'effettiva disponibilità in azienda delle macchine e/o attrezzature idonee ad effettuare i lavori per i quali si richiede il contributo, del tempo di utilizzo effettivo in condizioni di ordinarietà e delle normali tariffe orarie/giornaliere stabilite dai prezzari provinciali.

La congruità del costo dei lavori in economia, comprensivi delle prestazioni volontarie, dovrà essere verificata tramite computo metrico. I costi delle opere in economia verranno confrontati con i costi previsti dai prezzari pubblici regionali vigenti alla data della domanda di aiuto, o alla data in cui i lavori sono stati eseguiti, se precedente alla presentazione della domanda.

Al fine di avere sufficienti garanzie sulla plausibilità dei lavori in economia, gli stessi sono limitati ad un volume massimo della spesa ammissibile di 50.000 euro.

Ai fini del calcolo dei 50.000 euro di massima di spesa, viene preso a riferimento il computo metrico dei lavori eseguiti. Resta comunque fermo che, qualora i prezzi contabilizzati a computo dovessero eccedere i corrispondenti prezzi a prezzario al netto del 26,50% (prezzo da prezzario : 1,265 = prezzo di applicazione), l'importo che verrà riconosciuto come lavori in economia sarà ricondotto ai prezzi del prezzario.

Per tutte le categorie di lavori per le quali è previsto una voce di prezzario la detrazione del 26,50% si applica all'intero importo del prezzario. Trattandosi di lavori in economia, il prezzo del prezzario viene raffrontato con il prezzo dei lavori contabilizzato, dato dalla somma delle prestazioni volontarie + materiale fatturato + oneri per macchine. Nel caso non sia presente la voce in prezzario è possibile individuare il relativo prezzo sulla base di un'analisi dei prezzi, ed è ovvio che in questo caso non viene dedotto l'utile di impresa del 26,50%.

Per opere previste dal prezzario ma realizzate con caratteristiche diverse da quelle che sono riportate nel prezzario, qualora non si produca idonea giustificazione atta a dimostrare, con adeguate argomentazioni tecniche, che le diverse caratteristiche sono legate al perseguimento degli obiettivi del PMA, si deve comunque far riferimento alla voce del prezzario più prossima.

Il beneficiario, in relazione alle prestazioni volontarie non retribuite, dovrà dimostrare la presenza in azienda di adeguata forza lavoro, nonché il possesso degli eventuali mezzi specifici occorrenti; in sede di controllo (visite in sito ed in loco) dovrà essere verificata la prestazione e la presenza delle unità lavorative e dei mezzi occorrenti.

I materiali utilizzati per i lavori in economia dovranno essere sempre documentati con fatture.

Occorre infine rispettare la condizione prevista dal Reg CE 1974/2006 e dalla D.G.R.. 392/08 - PSR Umbria 2007-2013 Procedure attuative - secondo le quali il Contributo pubblico totale per il Piano di Miglioramento Aziendale deve essere minore o uguale alla differenza tra l'Importo totale degli investimenti ammessi ad operazione ultimata e l'Importo delle Prestazioni volontarie non retribuite (sostanzialmente macchine e manodopera).

$$A \leq (B - C)$$

Dove:

A = Contributo pubblico totale

B = Importo totale degli investimenti ammessi ad operazione ultimata

C = Importo delle prestazioni volontarie non retribuite

Nel caso in cui il Contributo pubblico totale superi la differenza tra l'Importo totale degli investimenti ammessi e l'Importo delle prestazioni volontarie non retribuite, verrà ridotto il Contributo pubblico totale fino al soddisfacimento della requisito in questione.

CAPO II
Disciplinare della Misura 1.1.2
Insediamiento di giovani agricoltori
Art. 13
(Norme di attuazione della misura)

13.1 - DESCRIZIONE DELLA MISURA

La misura intende creare un tessuto regionale d'aziende vitali, condotte da imprenditori giovani dotati di conoscenze e competenze professionali, per questo capaci più degli altri di adattarsi ai mutevoli cambiamenti richiesti dagli attuali orientamenti della politica comunitaria. Obiettivo della misura è l'accrescimento della competitività delle imprese agricole orientandole al mercato e alla diversificazione, raccogliendo la sfida dell'innovazione e della qualità, utilizzando le opportunità offerte dall'accesso alla Ricerca & Sviluppo e dall'adozione e diffusione delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione. Pertanto, al fine di raggiungere l'obiettivo specifico sopra indicato, la misura intende conseguire i seguenti obiettivi operativi:

- mantenere i giovani nei territori rurali favorendone l'inserimento in imprese agricole vitali;
- diminuire l'età media dei conduttori di imprese agricole favorendo il ricambio generazionale;
- migliorare l'efficienza delle imprese favorendo l'inserimento di giovani qualificati.

Ai sensi dell'art. 13, par. 5 del Reg. CE n. 1974/06 la presente misura è implementata per mezzo di Progetti Integrati Aziendali – PIA volti ad accedere contemporaneamente ai benefici previsti dalla misura 121 del PSR (obbligatoria), oltre all'eventuale supporto del servizio di assistenza e l'aiuto per la consulenza aziendale. L'approvazione della domanda di sostegno al primo insediamento comporterà anche l'obbligo d'approvazione del sostegno per la misura 121 (obbligatoria) prevista, a condizione che sussistano per tale domanda tutti i requisiti di ammissibilità previsti nello specifico disciplinare di misura.

13.2 – DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA MISURA

13.2.1 Giovani agricoltori

Sono giovani agricoltori le persone fisiche in possesso, all'atto della presentazione di domanda di aiuto a valere su una o più misure di cui al presente bando, dei seguenti requisiti:

- a) abbiano un'età compresa tra 18 anni e 40 anni non compiuti;
- b) possiedano adeguate competenze e conoscenze professionali in campo agricolo come definite al paragrafo 13.2.5;
- c) siano imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del C.C.;
- d) siano titolari di un'azienda agricola in qualità di proprietari, usufruttuari o affittuari;
- e) siano titolari di un'azienda agricola con partita IVA con codice di attività prevalente agricolo;
- f) siano titolari di un'azienda agricola iscritta al registro delle imprese della CCIAA;

13.2.2 Primo insediamento

Per primo insediamento s'intende:

- l'assunzione della responsabilità o corresponsabilità civile dell'azienda, conseguita esclusivamente con il possesso del titolo di proprietà, affitto o costituzione di usufrutto (i titoli di possesso devono essere registrati secondo le vigenti normative ed i contratti di affitto devono avere durata uguale o superiore all'impegno sottoscritto¹²);
- l'assunzione della responsabilità o corresponsabilità fiscale per la gestione dell'impresa ;
- l'iscrizione dell'impresa alla competente Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato (CCIAA).
- Iscrizione al regime previdenziale agricolo.

Ai sensi dell'art. 13, par. 4, del regolamento (CE) n. 1974/2006, la data dell'insediamento individuale è individuata nella data d'iscrizione alla CCIAA dalla quale decorrono i 18 mesi entro i quali dovrà essere adottata la decisione individuale di ammissibilità all'aiuto. Per insediamenti in società di persone o capitali, tale data decorre dalla data di variazione societaria al registro delle imprese della CCIAA e, per le società cooperative a.r.l., dalla data di registrazione del giovane nel libro soci.

¹² la durata dei titoli di che trattasi è verificata al momento del completamento del piano aziendale.

13.2.3 Reddito del salariato agricolo a tempo indeterminato

~~Per la valutazione del volume di lavoro espresso in ULA reddito di un salariato agricolo a tempo indeterminato, cui raffrontare il reddito netto aziendale al fine di determinare se quest'ultimo è sufficiente a compensare l'attività svolta da ciascun insediato, è preso a riferimento il salario complessivo di un salariato comune a tempo indeterminato in vigore dal 01.01.2007, LIV. 6° per la provincia presso la cui Camera di Commercio il giovane risulta iscritto, che risultano come segue:~~

- ~~— Per la provincia di Perugia tale salario ammonta ad € 1.012,11 x 14 = 14.169,54 anno;~~
- ~~— Per la provincia di Terni tale salario ammonta ad € 971,71 x 14 = 13.603,94 anno~~

13.2.4 Volume di lavoro in ULA

Ai fini del calcolo del volume di lavoro espresso in ULA ai sensi della Misura 112 del presente bando, si procede con le modalità indicate al punto 12.8 sulla base dei versamenti contributivi risultanti dal dato annuale complessivo aziendale rilevabile dall'estratto delle dichiarazioni a fini contributivi presentate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per l'anno solare in questione. Il risultato serve a determinare il volume di lavoro al fine di valutare se è sufficiente a compensare l'attività svolta da ciascun giovane/i insediato/i.

13.2.5 Livello delle conoscenze e competenze professionali richieste

Il giovane si ritiene in possesso di un adeguato livello di conoscenza e competenza professionale se alla data di presentazione della domanda di sostegno:

- possiede una esperienza lavorativa di almeno tre anni in qualità di coadiuvante o collaboratore familiare ovvero lavoratore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale, ovvero
- possiede un titolo di studio di perito agrario o agrotecnico ovvero diploma di laurea in campo Agrario, Forestale o Veterinario;
- Possiede o si impegna a conseguire al più tardi entro tre anni dalla data d'adozione della decisione individuale di concedibilità del sostegno un attestato di partecipazione ad un corso di formazione finalizzato al conseguimento di adeguate conoscenze e competenze professionali agricole tra quelli previsti nell'ambito della misura 111 "formazione professionale e interventi informativi" del presente programma.

13.3 - ZONE D'INTERVENTO

La misura opera sull'intero territorio regionale.

13.4 - BENEFICIARI

Giovani insediati secondo le modalità previste dal precedente paragrafo 13.2.2, che al momento della presentazione della domanda al sostegno soddisfino i seguenti requisiti: abbiano un'età compresa tra 18 anni e 40 anni non compiuti e si insediano per la prima volta in una azienda agricola in qualità di capo azienda;

- a) possiedano adeguate competenze e conoscenze professionali in campo agricolo come definite al paragrafo 13.2.54;
- b) siano imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del C.C.;
- c) siano titolari di un'azienda agricola in qualità di proprietari, usufruttuari o affittuari;
- d) siano titolari di partita IVA con codice di attività prevalente agricolo;
- e) siano iscritti al registro delle imprese della CCIAA;
- f) siano in regola con i versamenti previdenziali INPS;
- g) presentino e realizzino, al più tardi entro tre anni dalla data d'adozione della decisione individuale di concedibilità del sostegno, un piano aziendale per lo sviluppo delle attività agricole o delle altre attività connesse che garantisca, una volta ultimato, un volume di lavoro minimo di 1 ULA (Unità Lavorativa Uomo) nel caso di imprese individuali o, nel caso di conduzioni societarie, proporzionato e commisurato al numero dei soci sufficiente a dimostrare l'attività svolta da ciascun insediato in misura almeno pari all'orario di lavoro annuo di un salariato agricolo a tempo indeterminato. Nelle more dell'approvazione delle modifiche del PSR da parte della Commissione Europea restano valide le seguenti condizioni: un reddito netto aziendale sufficiente a compensare l'attività svolta da ciascun insediato in misura almeno pari a quella di un salariato agricolo a tempo indeterminato;

- h) si impegnino per un periodo di almeno cinque anni, a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concedibilità del sostegno, a proseguire nella gestione dell'azienda e a rimanere iscritti al regime previdenziale agricolo.

Tuttavia ai sensi dell'art. 13, par. 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1974/2006, la condizione di cui al punto b) potrà essere soddisfatta al più tardi entro tre anni dalla data d'adozione della decisione individuale di concedibilità del sostegno qualora il giovane agricoltore abbia l'esigenza di un periodo di adattamento durante il quale avviare o ristrutturare l'azienda agricola, a condizione che tale esigenza sia documentata nel piano aziendale di cui alla lettera h).

Sono esclusi dagli aiuti i soggetti che, dalla data dell'erogazione dell'aiuto e durante tutto il periodo d'impegno, risultano responsabili fiscalmente come titolari *legali rappresentanti e soci*, di ditte che hanno partita IVA con codice tipo di attività prevalente non agricolo, o con codice attività pur non prevalente diverso da quelli previsti per le attività connesse e complementari all'attività agricola. Sono esclusi altresì tutti i soggetti che dalla data dell'erogazione dell'aiuto e per tutto il periodo d'impegno svolgono attività di lavoro dipendente o prestazioni coordinate e continuative o altre attività *assimilabili al lavoro dipendente* estranee all'attività agricola per un tempo annuo superiore all'equivalente di 75 giornate lavorative a tempo pieno calcolate con le modalità di cui al paragrafo 12.8 del presente bando.

Sono altresì esclusi tutti i soggetti che, a qualunque titolo, abbiano precedentemente all'anno di assunzione della responsabilità o corresponsabilità fiscale cui si riferisce la domanda di aiuto, aperto una Partita IVA con codice attività prevalente agricolo o abbiano assunto partecipazioni come titolari in società agricole con codice attività prevalente agricolo.

13.4.1 Condizioni particolari.

In caso di esercizio collettivo di attività agricola nell'ambito di società di persone o capitali, beneficiario del sostegno è/sono il/i giovane/i agricoltore/i, le condizioni ai fini della concessione del/dei premio/i sono equivalenti a quelle richieste per l'insediamento del giovane agricoltore come unico capo azienda.

Se nella società si insediano più capi azienda, può essere concesso un sostegno per ciascun capo azienda, fino ad un massimo di due beneficiari (insediamento plurimo). Ai fini del riconoscimento della qualifica di capo azienda nell'ambito di società nello statuto e dal certificato camerale deve risultare che il giovane è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con potere di firma disgiunta.

L'azienda oggetto di insediamento plurimo deve assicurare un volume di lavoro minimo di 2 ULA (Unità Lavorativa Uomo), corrispondenti ad 1 ULA per ciascun capo azienda beneficiario del sostegno.

~~Nelle more dell'approvazione delle modifiche del PSR da parte della Commissione Europea restano valide le seguenti condizioni: il giovane agricoltore che non s'insedia come unico capo dell'azienda, oltre a possedere tutti i requisiti oggettivi e soggettivi, deve anche dimostrare che l'azienda oggetto dell'insediamento abbia un reddito netto aziendale che, rapportato alla quota detenuta dal giovane insediato, sia sufficiente a compensare l'attività svolta da ciascun insediato in misura almeno pari a quella di un salariato agricolo a tempo indeterminato.~~

Ai sensi dell'art. 13, par. 6 del regolamento (CE) n. 1974/2006, per insediamenti nell'ambito di società di persone, il giovane oltre ad ottemperare alle condizioni di cui al paragrafo 13.4, dovrà dimostrare di possedere almeno il 20% della società. Per insediamenti in società di capitali il giovane dovrà possedere almeno il 20% delle quote sociali. In tutti i casi il giovane che si insedia nell'ambito delle sopra indicate forme giuridiche dovrà assumere la responsabilità di amministratore/legale rappresentante con poteri di straordinaria amministrazione.

13.4.2 Limitazioni.

Al fine di limitare la frammentazione fondiaria, la costituzione della nuova impresa non deve derivare dal frazionamento di un'azienda preesistente in ambito familiare¹³ ne può essere ammesso agli aiuti il passaggio di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi.

Gli insediamenti in aziende derivanti da frazionamento in ambito familiare sono riconosciuti a condizione che venga perfezionata l'acquisizione dell'intera azienda entro tre anni dalla data di adozione della decisione individuale di concedibilità del sostegno e che entro il medesimo termine il familiare cedente cessi l'attività agricola a scopo commerciale chiudendo la relativa partita IVA e cancellandosi dal REA.

I giovani insediati titolari di un'azienda che in parte è rilevata dal coniuge possono beneficiare degli aiuti solo per la parte d'azienda non derivante dal passaggio tra coniugi, escludendo dal piano aziendale ai fini del calcolo del reddito netto i terreni e le dotazioni aziendali rilevati dal coniuge.

13.5 - PIANO AZIENDALE

Ai sensi dell'art. 13, par. 5 del Reg. CE n. 1974/06 la presente misura è implementata per mezzo di Progetti Integrati Aziendali – PIA. Il piano aziendale, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2, redatto utilizzando la modilistica di cui all'allegato 1 al presente bando, dovrà obbligatoriamente prevedere investimenti per l'ammodernamento dell'azienda per i quali il giovane agricoltore ha presentato o si impegna a presentare una domanda ai sensi della misura 121 del PSR.

Ai sensi dell'art. 13, par. 2, del regolamento (CE) n. 1974/2006, il piano aziendale dovrà essere redatto utilizzando i modelli allegati al presente bando, e dovrà contenere, al fine di garantirne la verificabilità, i seguenti elementi:

- una descrizione della situazione di partenza dell'azienda (soggetto richiedente, localizzazione territoriale, dimensioni e caratteristiche geo-morfologiche dell'azienda, aspetti strutturali, aspetti occupazionali, risultati economici precedenti, eventuali attività commerciali);
- le tappe essenziali e gli obiettivi prefissati per lo sviluppo della nuova azienda;
- descrizione degli interventi proposti per il raggiungimento degli obiettivi individuati;
- programma degli investimenti per il miglioramento delle strutture aziendali, con specificazione di quelli destinati al rispetto dei requisiti comunitari esistenti da realizzare entro 36 mesi dalla data di insediamento;
- descrizione delle esigenze formative e di consulenza con particolare riguardo alla formazione in materia ambientale finalizzata all'acquisizione di conoscenze e sensibilità relative alle pratiche colturali rispettose dell'ambiente, al corretto uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, all'applicazione delle norme obbligatorie in agricoltura specificando nel piano quali sono i requisiti comunitari esistenti.
- piano economico-finanziario;
- cronoprogramma della realizzazione degli interventi programmati, con scansione semestrale degli step;
- descrizione della situazione finale prevista con particolare riferimento agli aspetti economici aziendali, qualitativi delle produzioni ed ambientali.

Per quanto riguarda gli investimenti strutturali e le dotazioni, si fa riferimento ai limiti ed ai vincoli previsti dalle OCM, applicando quanto previsto nello specifico allegato del presente bando.

Qualora il piano aziendale preveda investimenti finalizzati al rispetto dei requisiti comunitari esistenti, a norma dell'art. 26, par. 1, terzo comma del regolamento (CE) n. 1698/2005, il sostegno al primo insediamento può essere concesso per tali investimenti a condizione che venga conseguita la conformità al requisito entro 36 mesi dall'insediamento.

¹³ Si definisce come ambito familiare il rapporto di parentela di primo grado. Sono considerati nell'ambito familiare anche parenti oltre il primo grado che risultino nel medesimo stato di famiglia dei genitori e o coniuge/i del/dei beneficiario/i.

Il piano aziendale potrà essere oggetto di revisione da parte del beneficiario per non più di una volta nel triennio, fermo restando il rispetto delle condizioni iniziali di ammissibilità.

Nel corso di tale periodo l'autorità competente dovrà effettuare almeno un accertamento intermedio volto a verificare lo stato di attuazione del piano aziendale e, in caso di gravi ritardi o inadempienze, può procedere alla revoca del premio.

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 13, par. 3, del regolamento CE n. 1974/2006 il giovane insediato dovrà dimostrare all'autorità competente, al più tardi entro tre anni dalla data d'adozione della decisione di concedere il sostegno, di aver completato il piano aziendale dimostrando, altresì, di aver realizzato gli investimenti previsti nella domanda d'aiuto ai sensi della misura 121 (obbligatoria).

13.6 - DICHIARAZIONE DI IMPEGNI DI CARATTERE SPECIFICO

Oltre alle pertinenti dichiarazioni d'impegno di carattere generale previste all'allegato "A" paragrafo 3.2.4 della Delibera di Giunta Regionale n. 392/08 il giovane agricoltore che s'insedia e beneficia dei contributi di cui alla presente misura s'impegna:

- a conseguire, se non possedute, le competenze e conoscenze professionali in campo agricolo come definite al paragrafo 13.2.54 al più tardi entro tre anni dalla data di adozione della decisione individuale di concedibilità del sostegno;
- a completare, al massimo entro tre anni dalla data di adozione della decisione di concedere il sostegno, il piano aziendale dimostrando, altresì, di aver realizzato gli investimenti previsti nella domanda di aiuto ai sensi della misura 121 (obbligatoria);
- a sviluppare le attività aziendali così da garantire, a regime, un reddito netto aziendale sufficiente a compensare l'attività svolta da ciascun insediato in misura almeno pari a quella di un salariato agricolo a tempo indeterminato;
- a proseguire nella gestione dell'azienda e a rimanere iscritti al regime previdenziale agricolo per un periodo di almeno cinque anni dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno;
- ad adeguarsi ai requisiti comunitari esistenti, a norma dell'art. 26, par. 1, terzo comma del regolamento (CE) n. 1698/2005, entro 36 mesi dall'insediamento;
- per aziende derivanti da frazionamento in ambito familiare a completare la cessione dell'intera azienda entro tre anni dalla data d'adozione della decisione individuale di concedibilità del sostegno e, da parte del familiare cedente, a cessare l'attività agricola a scopo commerciale chiudendo la relativa partita IVA e cancellandosi dal REA;
- a rispettare i requisiti comunitari esistenti a far data dal completamento del piano di miglioramento aziendale e fino alla scadenza dell'impegno.

13.6.1 Cause d'esonero dagli impegni

Il giovane agricoltore beneficiario, dopo l'inizio del periodo vincolativo, può essere esonerato dal mantenimento dell'impegno assunto nei casi di forza maggiore previsti all'allegato "A" paragrafo 3.2.4 sezione "Esoneri" della Delibera di Giunta Regionale n. 392/08. Al fine di ottenere l'esonero dagli impegni il giovane agricoltore o, nel caso d'impedimento, chi ne fa le veci, dovrà far pervenire, *entro 30 giorni naturali e consecutivi dal verificarsi della causa di forza maggiore*, al Responsabile di misura individuato all'articolo 4 del presente bando, una richiesta corredata dalla documentazione idonea a dimostrare la sussistenza della/e causa/e di forza maggiore per la/e quale/i si richiede l'esonero dagli impegni. Il Responsabile di misura, con proprio atto decide sull'accoglimento o il rigetto dell'istanza e lo notifica all'astante.

13.7 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Per la concessione degli aiuti di cui alla Misura 112 Insediamento di giovani agricoltori del Programma di Sviluppo Rurale si procede alla definizione di una graduatoria di merito delle istanze ammissibili.

Ai fini della definizione delle graduatorie, relative agli insediamenti avvenuti durante il corso di un anno solare verranno prese in considerazione le domande pervenute entro i primi 90 giorni dell'anno successivo¹⁴.

¹⁴ Ad esempio, per la graduatoria 2009 verranno prese in considerazione le domande di giovani insediati dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

Ai fini della liquidazione dei contributi da parte dell'Organismo Pagatore, la Regione dell'Umbria provvederà a stilare una graduatoria generale di merito delle domande per le quali è stata assunta la decisione di ammissibilità all'aiuto. Nella graduatoria verranno individuate le aziende beneficiarie utilmente collocate sino alla capienza delle disponibilità assegnate, e verranno, inoltre, individuate le ulteriori aziende finanziabili nel caso in cui siano rese disponibili ulteriori risorse.

La graduatoria verrà formulata con l'osservanza dei seguenti criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza:

Criteri di selezione	Indicatore
<p>Caratteristiche del proponente (fino ad un massimo di 40 punti)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Età anagrafica del proponente - Pari opportunità - iscrizione al regime previdenziale agricolo <p>Qualità della domanda/operazione (fino ad un massimo di 60 punti)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Localizzazione territoriale (fino ad un massimo di punti 5) - Valore dell'investimento (fino ad un massimo di punti 10) - Incremento valore aggiunto lordo (fino ad un massimo di punti 10) <p>Caratteristiche del programma di investimento (fino ad un massimo di punti 30):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Introduzione d'innovazioni (fino a punti 3) • Qualificazione delle produzioni (fino a punti 3)¹⁶ 	<p>Data di nascita (parametro inversamente proporzionale all'età : 40-età' proponente)¹⁵</p> <p>6 punti per beneficiario donna</p> <p>0,5 punti per ogni mese di iscrizione fino ad un massimo di 12 punti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Superficie aziendale prevalente in aree rurali con problemi complessivi di sviluppo 5 punti - Superficie aziendale prevalente in aree caratterizzate da svantaggi naturali delle aree rurali intermedie 2 punti <p>1 punto ogni 20.000 Euro</p> <p>1 punto per ogni 0,2% di incremento</p> <p>valore investimenti: 1 punto ogni 20.000 Euro</p> <p>Prodotti di qualità/produzione aziendale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ≤ 50% 1 punto; > 50% < 100% 2 punti; = 100% 3 punti
<ul style="list-style-type: none"> • Miglioramento aspetti ambientali dell'attività (fino a punti 9) 	<p>Risparmio energetico o produzione d'energia da fonti rinnovabili (in MW):</p> <p>1 punto ogni 100MW/anno risparmiati fino ad un massimo di 3 punti¹⁷</p> <p>Risparmio idrico (in m³):</p> <p>1 punto ogni 100m³/anno risparmiati fino ad un massimo di 2 punti¹⁸</p> <p>Valore investimenti ambientali (in euro)</p> <p>1 punto ogni 50.000 Euro di investimento fino ad un massimo di 2 punti</p> <p>Superficie a pratiche ecosostenibili (ha)¹⁹ ≤ 50% 1 punto;</p>

¹⁵ Se il proponente, per ipotesi, ha 25 anni i punti assegnati saranno 15=40-25

¹⁶ La percentuale di produzioni di qualità va calcolata sulla base dei dati di bilancio ex post a programma di investimento realizzato

¹⁷ Il calcolo del risparmio energetico è fatto sulla scorta del contratto di fornitura aziendale pre e post investimento (se l'azienda ha un contratto di fornitura da 25 KW ora pre investimento e si rende autonoma producendo direttamente il proprio fabbisogno il risparmio teorico è calcolato come segue: $25.000 \times 24 \times 365 / 1.000.000 = 219$ MW per cui il punteggio sarà $219 / 100 \times 1 = 2,19$)

¹⁸ Il calcolo del risparmio idrico è fatto sulla scorta della portata della rete idrica aziendale pre e post investimento

Criteri di selezione	Indicatore
	> 50% 2 punti
<ul style="list-style-type: none"> • Aumento o mantenimento dell'occupazione (fino a punti 3) • Adeguamento a requisiti comunitari di nuova introduzione (fino a punti 3) • Miglioramento delle condizioni di vita e lavoro degli addetti (fino a punti 3) • Miglioramento delle condizioni di igiene e di benessere animale (fino a punti 3) • Riconversione e ristrutturazione produttiva (settore del tabacco) (fino a punti 3) - Eventuale durata dell'impegno oltre quello minimo previsto (fino ad un massimo di punti 5) 	1 punto per investimenti che mantengono l'occupazione 1 punto per ogni unità lavorativa incrementata ²⁰ valore investimenti: 1 punto ogni 20.000 Euro valore investimenti: 1 punto ogni 20.000 Euro valore investimenti: 1 punto ogni 20.000 Euro valore investimenti: 1 punto ogni 20.000 Euro 1 punto per chi si impegna per 6 anni 3 punti per chi si impegna per 7 anni 5 punti per chi si impegna per 8 anni
Criteri di preferenza a parità di punteggio A parità di punteggio si seguirà l'ordine decrescente della data di nascita del richiedente (priorità al più giovane)	

Le domande utilmente collocate in graduatoria, ma non liquidate per carenza di fondi, verranno collocate nella graduatoria degli anni di liquidazione successivi, previa presentazione di formale richiesta in tal senso. Le domande di che trattasi saranno inserite nell'ordine di merito delle graduatorie successive tenendo fermo il punteggio assegnato alla domanda iniziale.

Le domande per le quali non sarà formalizzata la relativa richiesta di inserimento nelle graduatorie successive verranno considerate rinunciate, e quindi non potranno più essere prese in considerazione ai fini della concessione degli aiuti.

13.8 - INTENSITÀ DELL'AIUTO E/O IMPORTO E DIFFERENZE APPLICATE

Per i giovani insediati prima del 24 novembre 2009 il sostegno all'insediamento potrà essere erogato, a richiesta del giovane insediato, nelle seguenti forme:

- a) come abbuono di interessi il cui valore capitalizzato non può essere superiore a 40.000,00
- b) in forma mista che preveda una quota del 50 % come premio fino ad euro 20.000, e un ulteriore quota del 50% non superiore a 20.000 euro, come abbuono di interessi.

Per i giovani insediati dal 24 novembre 2009 il sostegno all'insediamento potrà essere erogato, a richiesta del giovane insediato, nelle seguenti forme:

- c) come premio unico, fino ad un importo massimo di euro 35.000,00, oppure
- d) in forma mista per un importo massimo non superiore ad euro 70.000,00, che prevede l'erogazione di un premio unico pari al 50 % fino ad un importo massimo di euro 35.000,00, e il restante 50 % come abbuono di interessi il cui valore capitalizzato non può essere superiore ad euro 35.000,00.

Ai fini del calcolo dell'ammontare dei contributi concedibili vengono considerate le spese che il giovane insediato intende sostenere per realizzare il piano aziendale di cui al paragrafo 13.5.

L'ammontare del contributo concedibile sotto forma di premio è pari al 40% della spesa totale prevista per la realizzazione degli investimenti ai sensi della Misura 121 fino al massimo concedibile di ~~20.000~~ 35.000 Euro²¹.

¹⁹ La percentuale di superficie aziendale a pratiche ecosostenibili va calcolata prendendo a riferimento gli ettari di SAU aziendale e gli ettari di SAU per i quali esiste un impegno agro ambientale o riconvertiti ai metodi di agricoltura biologica esistenti al momento della domanda. Per questo punteggio non ha alcuna rilevanza che l'investimento riguardi tali superfici o le loro produzioni.

²⁰ Il calcolo, effettuato con le modalità del paragrafo 12.8, tiene conto dei contributi INPS versati nell'anno solare precedente la domanda e di quelli versati nell'anno solare successivo al completamento dell'investimento

²¹ Se l'investimento complessivo liquidabile ai sensi della misura 121 è 40.000 Euro il premio è $40.000 \times 40/100 = 16.000$ Euro, se l'investimento complessivo è 150.000 Euro il premio è $150.000 \times 40/100 = 60.000$ ridotto a 35.000 importo massimo concedibile

Il contributo in conto interessi è calcolato sulla base delle spese che il giovane intende sostenere per finanziare la quota privata degli investimenti domandati ai sensi della misura 121 oltre a tutte le altre spese che il giovane intende sostenere per la realizzazione del piano aziendale di cui al paragrafo 13.5. non incluse nella domanda ai sensi della misura 121, quali: acquisto di mezzi tecnici, dotazioni aziendali o realizzazione di strutture. Per finanziare tali spese il giovane attiva una operazione di finanziamento sotto forma di prestito (di durata superiore a 18 mesi) o mutuo a medio e lungo termine (fino ad un massimo di anni 15) con una banca od altro operatore finanziario riconosciuto. L'operazione deve risultare contratta successivamente alla data del primo insediamento e comunque entro e non oltre il 31.12.2013, ed il relativo piano di ammortamento deve essere presentato, unitamente alla domanda di pagamento, entro i termini previsti dalle procedure di attuazione e comunque non oltre il 30.06.2014, ciò allo scopo di permettere il pagamento entro il 31.12.2015, termine ultimo per i pagamenti a valere sul corrente periodo di programmazione.

13.9 – EROGAZIONE DEGLI AIUTI

L'erogazione degli aiuti avviene secondo quanto di seguito specificato:

Il premio di primo insediamento, preventivamente quantificato, con le modalità illustrate nel precedente paragrafo, sulla base di quanto dichiarato in domanda, viene liquidato ai giovani agricoltori utilmente collocati nelle graduatorie di merito.

Il contributo sotto forma d'abbuono d'interessi, calcolato, ai sensi dell'art. 49 del Reg. CE 1974/2006, come illustrato all'art. 13 paragrafo 13.8 viene liquidato al giovane successivamente alla presentazione del piano di ammortamento.

La liquidazione *del premio di primo insediamento e del contributo in conto interessi* è subordinata alla presentazione di una garanzia bancaria o garanzia equivalente accesa a favore dell'Organismo pagatore (AGEA-OP) per un ammontare corrispondente al 110% del premio e del contributo in conto interessi attualizzato.

La fidejussione deve avere scadenza di almeno sei mesi successivi al tempo previsto per la realizzazione del piano aziendale e deve essere tacitamente rinnovata di tre mesi in tre mesi fino ad intervenuta liberatoria della Regione dell'Umbria successiva alla chiusura del procedimento amministrativo.

13.10 – REALIZZAZIONE DEL PIANO AZIENDALE E DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA

Entro il termine specificato nel piano aziendale e comunque, ai sensi dell'art. 13 par. 3 del regolamento CE n. 1974/2006, al più tardi entro tre anni dalla data di adozione della decisione di concedere il sostegno il giovane insediato dovrà dimostrare all'autorità competente di aver realizzato il piano aziendale ed aver effettivamente sostenuto le spese dichiarate.

La dimostrazione della realizzazione del piano aziendale e delle spese sostenute si ritiene prodotta correttamente se completa della seguente documentazione:

- a check list redatta dal responsabile del "fascicolo di domanda" con la quale il responsabile certifica:
 - l'esecuzione del piano aziendale é conforme alla proposta da domanda o, eventualmente, alla variante approvata.
 - gli effetti sull'economia e organizzazione aziendale in conseguenza della realizzazione del piano aziendale, la quantificazione del reddito netto aziendale e che lo stesso é sufficienza sufficiente a compensare l'attività svolta da ciascun insediato in misura almeno pari a quella di un salariato agricolo a tempo indeterminato;
 - la corrispondenza quali-quantitativa degli investimenti aziendali realizzati ai sensi della misura 121.
- b contabilità finale del costo del piano aziendale composta da:
 - quadro riepilogativo delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi previsti nel piano aziendale comprendente le descrizione degli stessi per ciascuna voce di

spesa, il prezzo effettivamente pagato, l'importo imponibile complessivo e gli estremi della fattura quietanzata;

- originali o copia conforme delle fatture, debitamente quietanzate, che il Servizio competente provvederà ad annullate con apposito timbro.
- dichiarazioni liberatorie di quietanza delle fatture rilasciata dalle ditte fornitrici con l'indicazione della modalità e data di pagamento.
- estratto conto del conto corrente dedicato rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite
- copia conforme all'originale dell'atto notarile debitamente registrato, in caso di acquisto di beni immobili o mobili registrati.

In presenza di documentazione incompleta od irregolare, il Servizio competente né richiede l'integrazione e/o regolarizzazione dando un termine congruo con le esigenze istruttorie, che comunque non può eccedere 45 giorni.

In presenza di documentazione regolare e di una spesa sufficiente a giustificare i contributi liquidati il Servizio competente potrà procedere allo svincolo della fideiussione.

Nel caso in cui venga accertata a consuntivo una spesa inferiore a quella domandata il Servizio competente ricalcola i contributi spettanti sotto forma di premio e sotto forma di concorso sugli interessi. In presenza di contributi liquidati in misura superiore a quanto spettante in base alla documentazione prodotta il Servizio competente avvia le procedure di recupero dell'indebito.

Se entro 60 giorni dalla scadenza del termine massimo di tre anni dalla data di adozione della decisione di concedere il sostegno, la documentazione attestante la realizzazione del piano aziendale e le spese sostenute non verrà completata, si provvederà alla decadenza e revoca della concessione con contestuale recupero delle somme erogate mediante escussione della fideiussione.

13.11 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande presentate con le modalità previste dall'allegato "A" Paragrafo 3.2.1 Sezione "Presentazione" della Deliberazione di Giunta Regionale n. 392/08, nei termini indicati all'articolo 4 del presente bando, vanno inviate **alla Regione dell'Umbria, Servizio Aiuti alle Imprese e alle Filiere del Sistema Agroindustriale, via Mario Angeloni 61 – 00124 Perugia**, incaricata per il ricevimento dell'istanza e l'apposizione del protocollo informatico che ne fissa la data di presentazione.

È fin da ora stabilito che il termine concesso all'Amministrazione per produrre la decisione individuale di concedere l'aiuto è di 18 mesi dalla data dell'insediamento.

I giovani agricoltori insediati nel corso del precedente periodo di programmazione, per cui era già stata presa una decisione individuale di concedere il sostegno entro 18 mesi dall'insediamento, ma non finanziati per mancanza di risorse, possono concorrere ai contributi previsti per la prima annualità della nuova programmazione, fermo restando che le condizioni di ammissibilità ed i requisiti previsti dal presente bando devono sussistere al momento della presentazione della formale richiesta di inserimento nella prima graduatoria di cui al presente avviso. La formale richiesta d'inserimento nella prima graduatoria si ritiene regolarmente presentata se corredata da una nuova domanda completa delle relative documentazioni inoltrata con le modalità previste dal presente bando.

13.12 – DOCUMENTAZIONE SPECIFICA

Per le domande d'aiuto ai sensi della misura 112, il giovane agricoltore, oltre alle documentazioni custodite nel fascicolo aziendale di cui all'allegato "A" paragrafo 2.2 della DGR n. 392/08 deve conservare nel fascicolo di domanda le seguenti documentazioni:

Certificato o visura catastale dei terreni oggetto di impegno, anche se intestati a soggetto diverso dal richiedente. Il certificato o la visura debbono risultare rilasciati in data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione della domanda. Se scaduti, in alternativa alla acquisizione di nuova documentazione, i certificati possono essere integrati da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che non sono intervenute variazioni successive. Se

del caso, il certificato catastale, dovrà essere integrato da idonea documentazione attestante la disponibilità dei terreni da parte del richiedente e la reale situazione dei terreni stessi: atti di compravendita, di donazione, di successione; atti o contratti di affitto, di usufrutto; decisioni di riconoscimento di proprietà per usucapione; domanda di variazione della qualità di cultura, tipo di frazionamento; ogni altro documento atto a comprovare il legittimo possesso dei terreni ed il loro attuale stato (i contratti, atti e documenti attestanti il titolo di possesso debbono risultare registrati in data anteriore alla presentazione della domanda di aiuto fatti salvi i casi di registrazione cumulativa, che dovranno comunque essere inseriti nel fascicolo anche se non registrati e sostituiti non appena regolarizzati).

- Nel caso in cui il titolo di possesso dei terreni abbia scadenza anteriore alla scadenza del vincolo quinquennale, il richiedente è tenuto a dimostrare, anteriormente alla scadenza del contratto originale, e comunque in sede di rendicontazione del piano aziendale, il possesso dei terreni sui quali mantenere l'impegno assunto;
- Per le società, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale, ove la domanda non sia sottoscritta congiuntamente da tutti i soci, gli altri soci dichiarano di essere a conoscenza che il richiedente ha presentato o presenterà domanda di aiuti ai sensi del Reg. CE n. 1698/05, Programma di Sviluppo Rurale della Regione dell'Umbria, Misura Insiediamento di giovani agricoltori, e che gli aiuti saranno pagati al richiedente stesso. Tale dichiarazione può essere sottoscritta dal rappresentante legale qualora disponga dei poteri di straordinaria amministrazione;
- Certificato di attribuzione della partita IVA;
- Certificato di iscrizione alla CC.I.AA. ai sensi della Legge 27 dicembre 1996 n. 662 art. 2 comma 117;
- Attestato d'iscrizione al regime previdenziale agricolo, con riportati in giorni la durata dei periodi di contribuzione, se questi ultimi non sono presenti: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con indicazione della durata in giorni dei singoli periodi contributivi. Per i nuovi iscritti, richiesta di iscrizione nelle more dell'acquisizione della certificazione precedente.

Per le società semplici

- atto costitutivo

Per le società diverse dalle società semplici:

- Certificato di iscrizione alla CC.I.AA. attestante la vigenza della società;
- Atto costitutivo e statuto
- Per le domande presentate dalle aziende soggette alla tenuta di una contabilità ordinaria l'ultimo bilancio approvato.

Ai fini del calcolo dei ricavi lordi aziendali e del risultato operativo (paragrafi 12.12 e 12.13), per le imprese agricole che determinano il loro reddito in base al reddito agrario e domenicale, per i beneficiari che intendono sommare ai redditi Lordi Standard altri redditi di cui ai punti b), c), d) ed e) e che intendono documentare i costi :

- fatture o scontrini fiscali;
- dichiarazione annuale dei redditi;
- dichiarazioni a fini contributivi presentate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
- registro dei beni ammortizzabili con indicazione del valore d'acquisto.

La presenza e conformità della documentazione di cui al presente articolo, custodita nel "fascicolo di domanda", è verificata dal responsabile del fascicolo e certificata con apposita check list, che attesta la completezza e la conformità della documentazione presentata ai fini degli adempimenti di cui alla vigente normativa, e la corrispondenza di tutte le informazioni contenute nella domanda e nei relativi allegati, rispetto alla documentazione contenuta nel "fascicolo della domanda". Tale check list dovrà essere presentata, con le medesime modalità previste per la domanda.

La check list non può considerarsi sostitutiva dei documenti che non sono presenti nel "fascicolo della domanda" all'atto della presentazione della domanda e/o che siano incompleti o irregolari.

13.13 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Per gli adempimenti amministrativi di cui alla presente misura il Responsabile di misura individua nel Responsabile della Sezione *Investimenti delle imprese agricole ed imprenditoria giovanile e femminile* il responsabile del procedimento.

Ferme restando le responsabilità sopra individuate, ai sensi dell'allegato "A" paragrafo 3.1 della Delibera di Giunta Regionale n. 392 del 16 aprile 2008, vengono individuate le seguenti fasi del procedimento:

- 1) Raccolta domande di aiuto
- 2) Istruttoria domande di aiuto e controllo amministrativo
- 3) Concessione/diniego e predisposizione ed invio elenco di liquidazione del premio
- 4) Presentazione e verifica del piano di ammortamento;
- 5) Quantificazione del contributo sugli interessi
- 6) Predisposizione ed invio elenco di liquidazione contributo sugli interessi
- 7) Controlli in loco
- 8) Rendicontazione e verifica del piano aziendale
- 9) Controlli ex post e sanzioni

Responsabilità per le fasi 1 e 2:

Per le finalità di cui al presente bando il recepimento delle domande (fase 1) e l'istruttoria amministrativa per l'ammissibilità/inammissibilità dell'aiuto (fase 2) sono svolte dal Responsabile di misura. Il responsabile del procedimento per gli adempimenti connessi alla verifica della completezza, conformità e regolarità delle domande oltre che alla verifica dell'ammissibilità, inammissibilità parziale o totale è il Responsabile della Sezione *Investimenti delle imprese agricole ed imprenditoria giovanile e femminile*.

Per assicurare la tracciabilità delle procedure di propria competenza il responsabile delle fasi 1 e 2 è tenuto a predisporre idonee liste di controllo (check list), sia in versione informatica che cartacea. Tali liste devono essere, preventivamente, sottoposte al Responsabile di misura che le valida.

Il responsabile del procedimento individua il funzionario incaricato dell'istruttoria che redige la lista di controllo (check list) relativa a ciascuna pratica assegnata, esprimendo il parere in ordine:

- alla verifica della regolarità e completezza formale e documentale delle domande e delle schede tecniche;
- alla verifica, sulla scorta di quanto dichiarato nella domanda e nella relativa scheda tecnica di misura, del possesso, in capo al richiedente, dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché della presenza di tutti gli elementi documentali ed informativi necessari all'istruttoria, al monitoraggio, al controllo e di tutti gli ulteriori elementi informativi, di supporto e gestione.

Nel caso di istruttoria positiva la lista di controllo dovrà concludere con la proposta di ammissibilità della domanda comprensiva:

- a) del punteggio complessivamente assentito;
- b) dell'importo totale ammesso a premio e del contributo in conto interessi;
- c) della data di conclusione del piano aziendale.

Nel caso d'istruttoria negativa o parzialmente negativa la lista di controllo dovrà concludere con la declaratoria di inammissibilità totale o parziale della domanda nella quale deve essere esplicitamente indicato quanto segue:

- a) descrizione degli investimenti inammissibili;
- b) riferimenti giuridici sulla cui base se ne dichiara l'inammissibilità.

Per lo svolgimento dei compiti di competenza, il responsabile del procedimento responsabile per le fasi 1 e 2 mantiene i rapporti con il singolo beneficiario e con il responsabile del fascicolo di domanda richiedendo, in caso di domande incomplete od irregolari, l'integrazione o

regolarizzazione della domanda dando termini coerenti con i tempi del procedimento, nel rispetto delle procedure illustrate nei successivi articoli.

Una volta esaurite le fasi istruttorie, per le domande ammissibili, il responsabile del procedimento responsabile per le fasi 1 e 2 provvede a trasmettere al Responsabile di misura le risultanze degli accertamenti istruttori per ogni singola domanda di aiuto pervenuta.

Responsabilità per la fase 3:

Il Responsabile di misura, viste le risultanze istruttorie, le fa proprie o, se del caso, le rinvia, in tutto od in parte, al responsabile del procedimento responsabile per le fasi 1 e 2 per un riesame. Una volta concluso l'eventuale riesame, il Responsabile di misura approva con proprio atto le risultanze istruttorie definitive provvedendo a dichiarare le domande ammesse, quelle parzialmente ammesse e quelle irricevibili ed a stilare, qualora le risorse disponibili risultassero inferiori al fabbisogno per le domande ammesse, la graduatoria di merito.

Sulla base delle declaratorie e della graduatoria di merito il Responsabile di misura provvede a notificare, nelle forme di legge, ad ogni beneficiario, l'ammissibilità, l'ammissibilità parziale o l'inammissibilità totale e le declaratorie relative (fase 3).

Ai beneficiari ammessi a finanziamento è, inoltre, notificata la concessione del sostegno sottoscritto dal Responsabile di misura. Nella concessione sono riportate tutte le specifiche condizioni ed impegni che le parti reciprocamente assumono. La concessione diviene impegno giuridicamente vincolante per le due parti quando una copia, debitamente sottoscritta dal beneficiario, ritorna al Responsabile di misura.

Nel caso in cui il giovane abbia richiesto di usufruire dell'aiuto in forma mista il Responsabile della misura, sulla scorta degli importi indicati dal Servizio ARUSIA competente per l'istruttoria delle domande ai sensi della misura 121, provvede ad autorizzare il pagamento del premio ed a stilare gli elenchi di liquidazione (o ad attivare le procedure informatiche analoghe) e ad inviarli all'Organismo Pagatore AGEA. L'Organismo Pagatore AGEA è responsabile per la liquidazione degli aiuti.

Responsabilità per le fasi 4 e 5:

Per le finalità di cui al presente bando la fase 4 riguarda la presentazione del piano di ammortamento per l'operazione di finanziamento sotto forma di prestito (di durata superiore a 18 mesi) o mutuo a medio e lungo termine (fino ad un massimo di anni 15) contratto dal giovane con una banca od altro operatore finanziario riconosciuto. L'istruttoria amministrativa per l'ammissibilità/inammissibilità del pagamento del contributo in conto interessi è affidata al responsabile del procedimento che provvede ad individuare un Servizio responsabile del procedimento per gli adempimenti connessi alla verifica della completezza, conformità e regolarità delle inammissibilità parziale o totale degli importi domandati come contributi in conto interesse. Una volta verificata la regolarità ed ammissibilità del piano d'ammortamento il responsabile del procedimento provvede alla quantificazione del contributo in conto interessi attualizzato calcolato con le modalità descritte al paragrafo 15.8 (fase 5).

Per assicurare la tracciabilità delle procedure di propria competenza il responsabile del procedimento responsabile delle fasi 4 e 5 è tenuto a predisporre idonee liste di controllo (check list), sia in versione informatica che cartacea. Tali liste devono essere, preventivamente, sottoposte al Responsabile di misura che le valida.

Il responsabile del procedimento individua il funzionario incaricato della verifica del piano d'ammortamento. Il funzionario incaricato redige la lista di controllo (check list) relativa a ciascuna rendicontazione del piano di ammortamento assegnata, esprimendo il parere in ordine:

- alla verifica della regolarità e completezza formale della documentazione prodotta;
- alla verifica, sulla scorta di quanto assentito nella concessione, della rispondenza degli importi richiesti con quelli autorizzati, della conformità della documentazione di supporto;

Nel caso d'istruttoria positiva la lista di controllo dovrà concludere con la proposta di liquidazione del contributo in conto interessi attualizzato indicando:

- a) la congruità del piano di ammortamento rispetto alla spesa autorizzata;
- b) l'importo del contributo in conto interessi attualizzato da liquidare.;

Nel caso d'istruttoria negativa o parzialmente negativa la lista di controllo dovrà concludere con la declaratoria di inammissibilità totale o parziale del piano di ammortamento nella quale deve essere esplicitamente indicato quanto segue:

- a) quantificazione degli importi non conformi;
- b) riferimenti giuridici sulla cui base se ne dichiara l'inammissibilità.

Per lo svolgimento dei compiti di competenza, il responsabile del procedimento responsabile per le fasi 4 e 5 mantiene i rapporti con il singolo beneficiario e con il responsabile del fascicolo di domanda richiedendo, in caso di domande di pagamento incomplete od irregolari, l'integrazione o regolarizzazione della domanda dando termini coerenti con i tempi del procedimento, nel rispetto delle procedure illustrate nei successivi articoli.

Una volta esaurite le fasi istruttorie, per le liquidazioni del contributo in conto interessi ammissibile, il responsabile del procedimento responsabile per le fasi 4 e 5 provvede a trasmettere al Responsabile di misura le risultanze degli accertamenti istruttori per ogni singolo piano di ammortamento pervenuto.

Responsabilità per la fase 6:

Il Responsabile di misura, viste le risultanze istruttorie, le fa proprie o, se del caso, le rinvia, in tutto od in parte, al responsabile del procedimento responsabile per le fasi 4 e 5 per un riesame. Una volta concluso l'eventuale riesame, il Responsabile di misura approva con proprio atto le risultanze istruttorie definitive provvedendo ad autorizzare il pagamento del contributo in conto interessi ed a stilare gli elenchi di liquidazione (o ad attivare le procedure informatiche analoghe) e ad inviarli all'Organismo Pagatore AGEA. L'Organismo Pagatore AGEA è responsabile per la liquidazione degli aiuti.

Responsabilità per la fase 7:

Il Responsabile di misura è responsabile dei controlli in loco di cui all'art. 27 del Reg. CE n. 1975/06. Il Responsabile di misura individua il funzionario incaricato del controllo in loco. Il funzionario incaricato redige la lista di controllo (check list) relativa a ciascuna domanda controllata.

Il Responsabile di misura valuta i risultati dei controlli in loco per stabilire se gli eventuali problemi riscontrati siano di natura sistemica e comportino quindi un rischio per altre operazioni, per altri beneficiari o per altri organismi analoghi. La valutazione individua altresì le cause dei problemi riscontrati e indica ogni ulteriore esame ritenuto necessario e le opportune misure preventive e correttive ed inoltra le relative check list al Servizio responsabile per le sanzioni (fase 9) per gli adempimenti di competenza.

Responsabilità per la fase 8:

Per le finalità di cui al presente bando la fase 8 riguarda la verifica del piano aziendale realizzato dal giovane insediato. L'istruttoria amministrativa per la verifica del piano aziendale realizzato è affidata al responsabile del procedimento che provvede ad individuare un Servizio responsabile del procedimento per gli adempimenti connessi alla verifica del piano aziendale, conformità e regolarità delle operazioni, alla ammissibilità delle spese documentate o l'eventuale inammissibilità parziale o totale degli importi rendicontati. Una volta verificata la regolarità e completezza del piano aziendale realizzato il responsabile del procedimento provvede alla quantificazione del premio e del contributo in conto interessi effettivamente spettanti in base alle spese effettivamente rendicontate.

Per assicurare la tracciabilità delle procedure di propria competenza il responsabile del procedimento responsabile della fase 8 è tenuto a predisporre idonee liste di controllo (check list), sia in versione informatica che cartacea. Tali liste devono essere, preventivamente, sottoposte al Responsabile di misura che le valida.

Il responsabile del procedimento responsabile individua il funzionario incaricato della verifica del piano aziendale che deve essere diverso dal funzionario incaricato dell'istruttoria (fasi 1 e 2). Il

funzionario incaricato redige la lista di controllo (check list) relativa a ciascun piano aziendale assegnato, esprimendo il parere in ordine:

- alla verifica della regolarità e completezza formale e documentale della domanda di pagamento e delle documentazioni allegate;
- alla verifica, sulla scorta di quanto assentito nella concessione: della rispondenza delle opere realizzate con quelle autorizzate, della congruità della spesa richiesta, della conformità della documentazione di supporto, del grado di conseguimento degli obiettivi previsti e mantenimento degli obiettivi assunti.

Nel caso d'istruttoria positiva la lista di controllo dovrà concludere con la conformità del premio e del contributo liquidati indicando:

- a) dichiarazione di conformità e congruenza delle spese effettuate;
- b) importo totale delle spese computabili ai fini del calcolo del contributo;
- c) risultanze della visita in situ ai sensi dell'art. 26(4) del Reg. CE n. 1975/06.

Nel caso d'istruttoria negativa o parzialmente negativa la lista di controllo dovrà concludere con la declaratoria di inammissibilità totale o parziale delle spese rendicontate e con la revocatoria parziale o totale dell'aiuto liquidato (nella quale deve essere esplicitamente indicato quanto segue:

- a) quantificazione delle spese non conformi;
- b) riferimenti giuridici sulla cui base se ne dichiara l'inammissibilità.

Per lo svolgimento dei compiti di competenza, il Servizio responsabile per la fase 8 mantiene i rapporti con il singolo beneficiario e con il responsabile del fascicolo di domanda richiedendo, in caso di documentazioni incomplete od irregolari, l'integrazione o regolarizzazione dando termini coerenti con i tempi del procedimento, nel rispetto delle procedure.

Una volta esaurite le fasi istruttorie della fase 8, il Servizio responsabile provvede a trasmettere al Responsabile di misura le risultanze degli accertamenti istruttori per ogni singola rendicontazione del piano aziendale pervenuto.

Sulla base delle risultanze delle verifiche del responsabile del procedimento il Responsabile di misura provvede allo svincolo della polizza fidejussoria o, in caso di inammissibilità parziale o totale, al recupero delle somme indebitamente liquidate anche mediante escussione della fidejussione.

Responsabilità per la fase 9:

Il Responsabile del Servizio Rapporto con le politiche comunitarie e nazionali e controlli è responsabile dei controlli ex post di cui all'art. 30 del Reg. CE n. 1975/06. Il Responsabile del Servizio competente individua il funzionario incaricato del controllo ex post. Il funzionario incaricato redige la lista di controllo (check list) relativa a ciascuna domanda per la quale è stato pagato il saldo.

Il Servizio responsabile dei controlli ex post valuta i risultati dei controlli ed in caso d'accertato indebito assume le decisioni inerenti all'applicazione delle sanzioni e provvede alle procedure per il recupero.

13.14 - RINVIO

Ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, la data d'inizio, la durata ed i responsabili del procedimento sono individuati secondo la seguente tabella:

oggetto del procedimento	inizio procedimento	tempo gg.	responsabile procedimento	atto finale
Ricezione delle domande di aiuto	Data insediamento	Entro il 31 marzo dell'anno successivo	Responsabile Sezione Investimenti delle imprese agricole ed imprenditoria giovanile e femminile	Verifica ricevibilità
istruttoria amministrativa per l'ammissibilità inammissibilità dell'aiuto	giorno successivo alla presentazione	60		Verbale istruttorio Richiesta regolarizzazione

oggetto del procedimento	inizio procedimento	tempo gg.	responsabile procedimento	atto finale
Regolarizzazione domanda	Giorno successivo invio richiesta regolarizzazione	15 - 75	Responsabile Sezione Investimenti delle imprese agricole ed imprenditoria giovanile e femminile	Proposta d'ammissibilità / inammissibilità dell'aiuto
Graduatoria concedibilità, inammissibilità, irricevibilità.	Data determinazione ammissibilità / esclusione	30 Luglio anno successivo all'insediamento	Responsabile di misura	Determina ammissibilità / esclusione
Invio comunicazione di concessione/diniego	Giorno successivo all'invio delle risultanze istruttorie	30		Nota A.R. concessione, diniego
Acquisizione e istruttoria domande pagamento anticipi	Giorno successivo presentazione domanda	15	Responsabile Sezione Investimenti delle imprese agricole ed imprenditoria giovanile e femminile	Verbale istruttorio
Autorizzazione pagamento anticipo	Giorno successivo all'invio delle risultanze istruttorie	10	Responsabile di misura	Elenco liquidazione
Esecuzione pagamento anticipo premio	Giorno successivo ricezione elenco di liquidazione	45	AGEA	Accredito anticipo
Presentazione e verifica del piano di ammortamento e istruttoria domanda di pagamento conto interessi	Giorno successivo invio piano di ammortamento	30	Responsabile Sezione Investimenti delle imprese agricole ed imprenditoria giovanile e femminile	Verbale istruttorio
Autorizzazione pagamento contributo in conto interessi	Giorno successivo all'invio delle risultanze istruttorie	10	Responsabile di misura	Elenco liquidazione
Esecuzione pagamento premio conto interessi	Giorno successivo ricezione elenco di liquidazione	45	AGEA	Accredito pagamento
Rendicontazione e verifica del piano aziendale e istruttoria domanda di pagamento finale	Giorno successivo invio piano e domanda di pagamento	60	Responsabile Sezione Investimenti delle imprese agricole ed imprenditoria giovanile e femminile	Verbale istruttorio
Autorizzazione pagamento saldo finale e svincolo fidejussione / recupero	Giorno successivo all'invio delle risultanze istruttorie	10	Responsabile di misura	Elenco liquidazione autorizzazione svincolo/recupero
Esecuzione pagamento saldo e svincolo fidejussione/recupero	Giorno successivo ricezione elenco di liquidazione	45	AGEA	Accredito pagamento svincolo/recupero
Controlli in loco ed ex post	Giorno successivo liquidazione	5 anni		Verbalì

Si precisa che i termini indicati nella tabella sopra riportata, potranno essere rispettati soltanto qualora siano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni successivo procedimento. In ogni caso gli stessi devono intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati al numero delle domande che verranno presentate, alla loro distribuzione temporale, alle risorse umane e strumentali che verranno messe a disposizione per la definizione dei procedimenti.

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni si intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli art. 7 e 8 della legge 241/90 in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

CAPO III
Disciplinare della Misura 1.2.1
Ammodernamento delle aziende agricole
Art. 14
(Norme d'attuazione della misura)

14.1 - DESCRIZIONE DELLA MISURA

La Misura intende favorire il raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici del Programma di Sviluppo Rurale:

- 1.1 - Favorire l'ammodernamento aziendale finalizzato al miglioramento e consolidamento della competitività delle imprese agricole, agroalimentari e forestali;
- 1.2 - Incentivare l'aggregazione dell'offerta dei prodotti agricoli e forestali e l'introduzione di strumenti e forme di accordi "di filiera" finalizzati ad una migliore distribuzione lungo la catena del valore;
- 1.9 - Favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole con l'inserimento stabile di giovani professionalizzati

In un contesto internazionale globalizzato e dove il protezionismo interno diminuisce progressivamente, diventa indispensabile accrescere la competitività del settore agricolo attraverso un costante ammodernamento delle aziende agricole e il miglioramento del loro rendimento globale, secondo un approccio comunque coerente con le esigenze territoriali e strutturali e con le prospettive di generale sostenibilità delle attività agricole.

Pertanto, al fine di raggiungere gli obiettivi specifici sopra indicati, è necessario conseguire i seguenti obiettivi operativi:

- miglioramento del reddito degli agricoltori;
- miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro degli addetti;
- sviluppo di nuove strategie d'impresa attraverso l'uso ottimale dei fattori di produzione, l'introduzione delle nuove tecnologie e dell'innovazione;
- miglioramento dei processi di integrazione nell'ambito delle filiere e dei mercati;
- ottimizzazione di un elemento centrale come le produzioni di qualità e di nicchia ovvero favorendo lo sviluppo dell'agricoltura biologica;
- sviluppo di elementi di diversificazione con particolare riferimento alla introduzione diretta nel mercato delle produzioni agricole, anche trasformate in azienda, l'utilizzo di prodotti organici, le produzioni no-food e delle piante coltivate a fini energetici, tutti finalizzati anche al miglioramento della condizione ambientale;
- sviluppo o mantenimento dell'occupazione anche favorendo gli investimenti realizzati da giovani agricoltori, nonché aumento del livello di sicurezza degli addetti;
- miglioramento delle condizioni di igiene e di benessere degli animali, di tutela dell'ambiente, di sicurezza sul lavoro, favorendo il processo di adeguamento alle relative disposizioni normative.
- orientamento a riconversioni e ristrutturazioni produttive in relazione alle esigenze del mercato (es. settore del tabacco).
- *miglioramento della competitività del settore lattiero caseario.*

14.2 – DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA MISURA

14.2.1 Requisiti comunitari obbligatori

In relazione ai requisiti comunitari di nuova introduzione, si elencano di seguito quelli per i quali vengono ammesse le deroghe previste dall'articolo 26 paragrafo 1 del Reg. CE 1698/2005.

Per gli interventi volti ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa nazionale e regionale in applicazione della Direttiva nitrati n. 91/676/CE, possano beneficiare delle deroghe previste le aziende agricole umbre, a seguito dell'approvazione della DGR n. 1201/2005 (decorrenza dall'11/11/2006). Pertanto il sostegno previsto dalla presente misura potrà essere corrisposto per la realizzazione di interventi volti a conformarsi ai nuovi requisiti entro 36 mesi e cioè fino all'10/11/2009.

Per gli interventi volti ad adempiere agli obblighi previsti dalla Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC), riferiti ad una serie di attività fra cui quella dell'allevamento di avicoli (con più di 40.000 posti pollame) e di suini (con più di 2.000

posti suini da produzione e più di 750 posti scrofe). Il principio generale è quello dell'adozione di misure preventive dell'inquinamento applicando le "migliori tecniche disponibili" (BAT). Il decreto legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005 recepisce i contenuti generali della direttiva demandando alle regioni l'onere della predisposizione dei calendari e della modulistica per gli utilizzatori finali. La Regione Umbria con DGR n. 1725 del 11/10/2006, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 51 dell'8/11/2006, dà attuazione alla suddetta disposizione e pertanto dalla data di pubblicazione decorrono gli obblighi previsti da tale direttiva nel territorio regionale. In considerazione della particolare complessità degli adempimenti e per dare modo alle aziende interessate di individuare ed adottare le effettive "migliori tecniche disponibili" che assicurino il minore impatto ambientale possibile, si prevede che gli investimenti strutturali e dotazionali necessari per gli adeguamenti alla normativa, possano beneficiare delle provvidenze della presente misura fino al 07/11/2009.

In relazione agli aspetti igienico sanitari della produzione, i riferimenti che interessano lo specifico settore sono contenuti nel cosiddetto "pacchetto igiene" costituito dai Regolamenti (CE) 852/04, 853/04, 854/04, 882/04, Direttiva 2002/99 e Regolamento (CE) 183/05. Le norme in argomento sono divenute obbligatorie dal 1 gennaio 2006. Tenute in debita considerazione le effettive condizioni di svantaggio ambientale in cui vengono a trovarsi alcune tipologie produttive, si prevede, fino al 31/12/2008, il sostegno con la presente misura, dell'adeguamento alla norma in argomento per gli imprenditori agricoli che conducono aziende che producono prodotti tipici locali.

Nessuna deroga oltre tale data è concessa ai giovani agricoltori.

Relativamente alla verifica del rispetto dei suddetti requisiti, ferma restando la presentazione della documentazione probatoria prevista al paragrafo "condizioni di ammissibilità" della presente misura, le procedure di implementazione della misura dovranno prevedere un livello minimo di controlli da parte delle competenti autorità (ASL, ARPA) su segnalazione dell'Autorità di Gestione.

14.2.2 Rispetto della condizionalità²²

Si conferma che i requisiti relativi all'osservanza della condizionalità cui si fa riferimento nell'ambito del presente programma corrispondono esattamente a quelli previsti dal Reg. CE n. 1782/03, secondo le modalità applicative stabilite a livello nazionale, dal Decreto Ministeriale n. 12541 del 21.12.2006 e recepite a livello regionale con la Deliberazione della Giunta regionale n. 302 del 26 febbraio 2007.

Per l'applicazione del regime di condizionalità per l'anno 2007, il MIPAF ha predisposto il decreto ministeriale n. 12541 del 21.12.2006, che abroga il precedente decreto ministeriale n. 4432/St del 15.12.2005, allo scopo di fornire alle Regioni e Province Autonome i necessari criteri generali affinché l'attuazione regionale avvenga in modo adeguato ed uniforme. Detto decreto ministeriale, pertanto, comprende sia gli impegni obbligatori per gli anni 2005/2006, sia i nuovi impegni che decorrono dal 1° gennaio 2007.

A partire da quest'ultima data, ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare gli impegni relativi agli atti e alle norme così come definiti dalle Regioni e Province Autonome in recepimento di quanto stabilito negli allegati 1 e 2 al DM n. 12541 del 21.12.2006 e nel D.M. 13286 del 18 Ottobre 2007.

Sulla base di quanto previsto dal decreto ministeriale, la Regione ha provveduto al recepimento delle direttive nazionali, definendo, con la Deliberazione della Giunta regionale n. 302 del 26.2.2007, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale in base agli atti relativi ai criteri di gestione obbligatori (CGO) descritte nell'allegato 1 ed alle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) descritte nell'allegato 2 della citata delibera regionale.

Detti allegati 1 e 2 riportano il recepimento nazionale e regionale e descrivono gli impegni obbligatori applicabili nella Regione Umbria per ogni singolo Atto e Norma a livello di azienda agricola

14.2.3 Dimostrazione della necessità del sostegno per le misure di investimento

²² Solo per la realizzazione di impianti arborei con turnazione del taglio inferiore al quinquennio (SRF)

In coerenza con i fabbisogni che emergono dall'analisi delle principali filiere produttive descritte al paragrafo 3.1.2 del PSR: "svantaggi strutturali e identificazione delle esigenze di ammodernamento e ristrutturazione", risultano necessari e giustificati tutti gli investimenti nelle imprese agricole di cui alla misura "ammodernamento delle aziende agricole – 121 "(art. 20, b), i) del regolamento CE n. 1698/2005) sintetizzati nella seguente tabella:

Priorità

alta	media	bassa	non pertinente
XXXX	XXX	XX	X

FILIERA	Tabacco	Cereali e altri	Viti - vinicola	Olio d'oliva	Ortofrutta	Lattiero casearia	Carne: b., s. e ov.	Avicola e uova	miele	Forest.	Agro-energ.
NOTE			Rspetto complementarietà OCM			Solo se titolari di quote					
Costruzione/acquisizione e ristrutturazione di fabbricati e impianti aziendali per la produzione, lavorazione/trasformazione e commercializzazione se in locali non separati	XXX	XXX	XXX	XXX	XXXX	XXX	XXX	XXX	XX	XX	XXX
Realizzazione di impianti pluriennali specializzati e quelli per biomasse	XX	XXXX	XXX	XXX	XXXX	X	X	X	XX	XXXX	XXXX
Strutture impiantistica per la produzione dell'energia a partire da fonti agroforestali rinnovabili	XXX	XXXX	XXXX	XX	XX	X	X	XXX	X	XXXX	XXXX
Realizzazione, adeguamento e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo stoccaggio il trattamento e l'uso dei rifiuti agricoli e reflui zootecnici	XXX	XXX	XX	XX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	X	XX	XX
Invasi aziendali di accumulo idrico nonché riconversione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue finalizzati al risparmio idrico e tutela delle falde.	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXX	XXX	XXX	XXX	X	X	X
Miglioramenti e sistemazioni fondiari finalizzate alla logistica aziendale e alla tutela del territorio	XX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XX	XX
Acquisto dotazioni aziendali finalizzato riduzione costi, logistica aziendale, sicurezza sul lavoro, risparmio energetico, sostenibilità ambientale, miglioramento qualità e innovazione, trasformazione prodotti aziendali, salute consumatori	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXX X	XXXX	XXXX
Acquisto di materiale seminale ed embrioni di elevato livello genetico	X	X	X	X	X	XXXX	XXXX	X	X	X	X

14.2.4 Complementarietà tra gli obiettivi della misura 121 e le OCM

Gli interventi previsti dal presente programma sono coerenti e complementari agli interventi strutturali e per la qualità delle produzioni finanziabili all'interno d'alcune OCM. Al fine di consentire ai sensi dell'art. 5 paragrafo 6 del Reg CE 1698/2005, la possibilità di sostenere gli interventi attuabili nell'ambito del PSR e che trovano sostegno anche nelle rispettive OCM, è necessario individuare precisi criteri di "demarcazione" onde evitare che un beneficiario riceva,

per una determinata operazione, aiuti da più fonti di finanziamento (FEAGA e FEASR) mediante la presenza di un "doppio sportello"

Si riportano di seguito i settori regolamentati dalle OCM per le quali è richiesta la deroga, ai sensi dell'art. 5 paragrafo 6 del Reg CE 1698/2005, per potere sostenere gli interventi da parte del presente programma.

OCM Ortofrutta.

Alle imprese aderenti ad Organizzazioni di produttori (O.P.) extraregionali, per le tipologie d'intervento sovvenzionabili nell'ambito del Regolamento (CE) 1182/2007, non può essere concesso il sostegno nell'ambito delle misure del PSR. Si prevede di intervenire per operazioni non previste dai Programmi Operativi ovvero in caso di esaurimento dei fondi recati dai programmi stessi. Tale condizione sarà attivata, previa comunicazione ai servizi della Commissione.

Nel caso in cui, durante il periodo di vigenza del PSR 2007-2013, venissero a realizzarsi anche in Umbria OP nel settore ortofrutticolo, per le tipologie di intervento sovvenzionabili nell'ambito del Regolamento (CE) 1182/2007, non può essere concesso il sostegno nell'ambito delle misure del PSR. Il criterio di demarcazione sarà determinato secondo gli stessi criteri e modalità previsti per le OP extraregionali.

Il controllo che un beneficiario non può ricevere l'aiuto per una data operazione da più forme di sostegno, è assicurata mediante il controllo:

- della eventuale adesione del beneficiario ad una Organizzazione di produttori, sulla base degli elenchi dei produttori aderenti, forniti dalle stesse con cadenza almeno annuale;
- del controllo incrociato sulla documentazione di spesa a preventivo e a consuntivo delle iniziative proposte a finanziamento con il PSR e di quelle che sono state realizzate con eventuali Programmi operativi da parte del produttore aderente al fine di evitare duplicazione del sostegno;
- della possibilità, da parte del soggetto proponente, di accedere al sostegno del PSR per lo specifico intervento.

OCM vitivinicola.

La misura non finanzia azioni previste nei piani di ristrutturazione e/o riconversione dei vigneti finanziati ai sensi del Reg. CE 1493/99 (riconversione varietale, diversa collocazione o reimpianto dei vigneti; miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti).

Sono ammissibili le azioni supplementari a favore d'aziende e per il sostegno alla filiera a valle della vigna (es: azioni di miglioramento fondiario esclusi i reimpianti, acquisto macchine aziendali, sostegno ai sistemi di qualità ecc).

La verifica che un beneficiario riceva il sostegno solo da una forma di sostegno è garantita dall'OP che gestisce i pagamenti relativi sia ai programmi di ristrutturazione viticola che alle pertinenti misure del PSR.

OCM Olio d'oliva.

Il Regolamento (CE) 865/2004 ed il Regolamento (CE) 2080/2005 come attuati dal Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 30 gennaio 2006 non finanziano progetti che riguardano una singola azienda per tipologie di investimento previste dal presente PSR.

Per questo si prevede che la misura 121 intervenga nelle aziende agricole per tutte le tipologie d'azioni, garantendo che gli interventi strutturali realizzati nell'ambito dell'OCM riguarderanno azioni di carattere collettivo da realizzare su iniziativa delle OOPP mentre gli interventi aziendali individuali saranno, invece, finanziati nell'ambito dei PSR.

OCM Tabacco.

Non possono accedere al sostegno della misura 121, i produttori agricoli titolari di progetti approvati a valere sul fondo comunitario sul tabacco. Il sostegno della misura 121 potrà essere attivato, ai sensi dell'articolo 5 comma 6 del Regolamento 1698/2005, solamente dopo l'esaurimento dei fondi messi a disposizione dal suddetto Fondo. La verifica della complementarità tra il sostegno recato dalla specifica organizzazione comune dei mercati e dal PSR è assicurata dall'Organismo Pagatore.

OCM Zucchero.

In conformità al Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo – saccarifero ed al Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo rurale, in caso d'esaurimento dei fondi disponibili per il "Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo – saccarifero", ai sensi dell'articolo 5 comma 6 del Regolamento 1698/2005, il sostegno della misura 121 può essere accordato anche agli imprenditori agricoli definiti "ex bieticoltori", cioè quelli che hanno sottoscritto contratti di fornitura di barbabietole con Società Produttrici²³ (che hanno dismesso zuccherifici e rinunciato alla relativa quota) in almeno una delle tre annate di produzione antecedenti la chiusura dell'impianto, previa comunicazione di esaurimento delle risorse ai servizi della Commissione.

In ogni caso, i beneficiari del Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo – saccarifero, di cui al Regolamento (CE) 320/2006, possono accedere al sostegno recato dalle misure del PSR per le tipologie di intervento non previste dal suddetto Programma.

La verifica della complementarietà tra il sostegno recato dal Programma nazionale di ristrutturazione e dal PSR sarà assicurata dall'OP, responsabile dei pagamenti relativi sia alle misure del PSR che del Programma nazionale di ristrutturazione.

Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di cui al presente paragrafo, i richiedenti l'aiuto previsto dalla misura 121 del PSR per l'Umbria 2007/2013, dovranno dichiarare espressamente di non trovarsi nella condizione di ex bieticoltore secondo la definizione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 462 del 5/05/2008 di approvazione del "Piano d'Azione regionale per la Ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero" e precisamente:

- per ex bieticoltori s'intendono gli imprenditori agricoli che hanno sottoscritto (anche tramite intermediari) contratti di fornitura di barbabietola, per una superficie di almeno 0,5 Ha, con società produttrici (che hanno dismesso zuccherifici e rinunciato alla relativa quota) in almeno una delle tre annate di produzione antecedenti la chiusura dell'impianto e per le produzioni conferite all'impianto medesimo. Tale termine potrà essere esteso a cinque qualora per cause di forza maggiore, non sia stata possibile la coltivazione di barbabietole nel triennio di riferimento.

Carni bovine.

Il sostegno della misura 121 é compatibile con l'OCM carni bovine.

Ovini e caprini.

Il sostegno della misura 121 é compatibile con l'OCM ovini caprini.

Apicoltura.

Qualora un operatore sia titolare di una domanda approvata ai fini del programma apistico di cui al Regolamento (CE) 797/2004, l'accesso dello stesso al sostegno recato dal Regolamento (CE) 1698/2005 è consentito solo per quegli interventi/operazioni non previste nel programma apistico ovvero in caso di esaurimento dei fondi disponibili del programma stesso, previa comunicazione di esaurimento delle risorse ai servizi della Commissione.

In ogni caso i richiedenti dovranno dichiarare, al momento della presentazione della domanda d'aiuto ai sensi della misura 121, di non avere mai presentato domanda di aiuto di pertinenza del regime di sostegno del programma apistico nazionale ovvero di avere presentato, per la stessa operazione, domanda di aiuto ma non essere stati finanziati per carenze di fondi. A tal fine l'OP, assicurerà un controllo sia in fase di ricevibilità della domanda che prima del pagamento finale.

Latte e prodotti lattiero caseari.

La concessione di aiuti agli investimenti nel settore della produzione lattiero casearia sono ammissibili qualora non determinano il superamento del quantitativo di riferimento stabilito in virtù della normativa sul prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, disponibile al momento della presentazione della domanda. Al riguardo, coloro che sono oggetto di una procedura di recupero e/o blocco dei titoli non potranno accedere alle misure previste dai PSR".

²³ anche tramite intermediari

14.2.5 Investimenti nel settore zootecnico

Ai sensi del dispositivo della Deliberazione di Giunta Regionale n. 6710 del 31 luglio 1990, le domande di aiuti inoltrate alla Regione dell'Umbria, dagli imprenditori agricoli che esercitano l'attività zootecnica, potranno essere finanziate soltanto se viene soddisfatta la condizione di auto approvvigionamento aziendale, espresso in unità foraggere potenzialmente producibili, nei seguenti limiti percentuali:

- 40% per allevamenti bovini da latte;
- 40% per allevamenti bovini all'ingrasso;
- 50% per allevamenti bovini da carne;
- 60% per allevamenti ovicaprini ed equini;
- 35% per allevamenti suini;
- 20% per allevamenti avicunicoli.

Il calcolo del fabbisogno e delle unità foraggere va fatto utilizzando le tabelle di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 7149 del 5 novembre 1997 pubblicata sul BUR n. 61 del 13 dicembre 1997.

Sono ammissibili investimenti in allevamenti che non rispettino i limiti di cui al punto precedente esclusivamente per gli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di igiene, ambiente e benessere degli animali oltre gli standard minimi previsti dalle normative in vigore all'atto della domanda di aiuto o per investimenti finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione. Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del Reg. CE n. 1698/2005, i requisiti di cui trattasi devono essere adempiuti entro un periodo di proroga massimo di 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei confronti del beneficiario.

14.3 - ZONE D'INTERVENTO

La misura opera sull'intero territorio regionale. Relativamente alla concentrazione territoriale, come già evidenziato nel paragrafo 3.1.2 lettera b) del PSR: "svantaggi strutturali e identificazione delle esigenze di ammodernamento e ristrutturazione", gli investimenti a favore delle diverse filiere verranno sostenuti come riportato nella tabella seguente:

	Tabacco	Cereali e altri	Viti - vinicola	Olio d'oliva	Orto-frutta	Lattiero casearia	Carne: b., s. e ov.	Avicola e uova	miele	Forest.	Agro-energ.
A.R. con problemi complessivi di sviluppo	X	XX	XX	XXX	X	XXX	XXX	XX	XXX	XXX	XXX
A.R. intermedie	XXXX	XXX	XXX	XX	XXXX	XXX	XX	XXX	XXX	XX	XXX

Legenda: XXXX=intervento esclusivo; XXX=intervento prioritario; XX=intervento subordinato; X=non si interviene

Per quanto riguarda il settore del tabacco, le operazioni, tra quelle sopra elencate, saranno per le imprese delle sole aree tabacchicole (Alta Valle del Tevere, Media Valle del Tevere e Valle Umbra).

14.4 - BENEFICIARI

Imprenditori agricoli, singoli e associati, ai sensi dell'art. 2135 del C.C. Per quanto attiene il settore dell'apicoltura, il sostegno è corrisposto anche alle imprese non titolari di terreni ma in possesso di regolare partita IVA e almeno 50 alveari.

I richiedenti al momento della presentazione della domanda, oltre a soddisfare le condizioni d'ammissibilità sopra indicate, devono essere in possesso dei requisiti di ammissibilità di seguito riportati:

- essere titolari di un'azienda agricola in qualità di proprietari, usufruttuari o affittuari;
- essere titolari di partita IVA con codice di attività prevalente agricolo;
- essere iscritti al registro delle imprese della CCIAA;
- essere in regola con i versamenti previdenziali INPS;

I richiedenti che possiedono diverse unità produttive con più di un codice attività, possono accedere agli aiuti ai sensi della presente misura a condizione che l'unità produttiva oggetto della domanda di aiuto sia ubicata in territorio regionale ed abbia codice di attività prevalente

agricolo, come documentato dal certificato di iscrizione rilasciato dal registro delle imprese della CCIAA nel quale l'unità produttiva di che trattasi dovrà essere esplicitamente individuata.

14.5 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ AGLI AIUTI

Il sostegno previsto dalla presente misura è concesso agli agricoltori per investimenti materiali e immateriali che:

- a) migliorino il rendimento globale dell'azienda agricola;
- b) siano conformi alle norme comunitarie applicabili all'investimento interessato;
- c) consentano il conseguimento di almeno uno degli obiettivi operativi previsti dalla presente misura.

Il rendimento globale dell'azienda agricola si intende migliorato nel caso in cui si ottenga l'incremento del Risultato Operativo insieme con un miglioramento della performance ambientale dell'azienda e/o un miglioramento degli aspetti relativi all'innovazione ed alla qualificazione di prodotti e processi aziendali (il Risultato Operativo è calcolato come indicato ai paragrafi 12.12 e 12.13 del presente bando). Non è ammissibile la domanda di aiuti che pur prevedendo un incremento del Risultato Operativo abbia un Risultato Operativo ex post negativo.

Per gli investimenti che hanno come finalità il miglioramento delle performance aziendali in termini di: salvaguardia dell'ambiente; igiene e sicurezza delle produzioni; salute del consumatore; benessere degli animali; condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori; mantenimento o incremento dell'occupazione, il miglioramento del rendimento globale è valutato sulla base di indicatori appropriati per gli specifici obiettivi.

Il miglioramento del rendimento globale aziendale e, quindi, anche quello del risultato operativo debbono essere chiaramente connessi alla realizzazione del programma di investimenti per i quali si richiede l'aiuto. Per dimostrare che gli investimenti migliorano il rendimento globale dell'azienda, il richiedente dovrà presentare un piano di miglioramento aziendale, redatto utilizzando la modulistica di cui all'allegato1 del presente bando, comprendente almeno:

- una descrizione della situazione aziendale comprensiva dei dati economici relativi alla dimostrazione della situazione in termini di Risultato Operativo;
- una descrizione del programma di investimenti da realizzare comprensivo degli aspetti temporali e finanziari;
- una descrizione degli indicatori finanziari, economici, ambientali e sociali che evidenzino gli impatti attesi a seguito della realizzazione degli investimenti con particolare riguardo per quelli che garantiscono il miglioramento del rendimento globale dell'azienda con particolare riguardo al miglioramento del Risultato Operativo;
- una descrizione degli effetti prodotti dagli investimenti programmati circa il conseguimento di almeno uno degli obiettivi operativi previsti dalla misura.

Per dimostrare che gli investimenti realizzati sono conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali, il richiedente:

- ai fini dell'ammissibilità della domanda, al momento della sua presentazione, deve sottoscrivere uno specifico impegno circa l'obbligo a realizzare gli investimenti programmati in conformità e nel rispetto di tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali correlate agli stessi;
- in sede di richiesta di accertamento finale della regolare esecuzione degli investimenti è obbligato a presentare la documentazione probatoria dell'avvenuta osservanza del rispetto di tali normative che verrà specificata negli avvisi pubblici inerenti l'implementazione della misura.

Se gli investimenti sono effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari di nuova introduzione come individuati al successivo paragrafo, il sostegno può essere concesso solo per quegli investimenti che siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione. Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del Reg. CE n. 1698/2005, i requisiti di cui trattasi devono essere adempiuti entro un periodo di proroga massimo di 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei confronti del beneficiario.

La misura può essere attuata sulla base di progetti individuali o di progetti integrati nell'ambito del "Pacchetto giovani". Ai sensi dell'art. 13, par. 5, le domande presentate come pacchetto "Integrazione per l'imprenditoria giovanile", l'approvazione della domanda di sostegno al primo insediamento comporterà anche l'obbligo d'approvazione del sostegno per la domanda ai sensi della misura 121, a condizione che rispetti tutte le condizioni d'ammissibilità. Nel caso in cui sussistano le condizioni particolari di cui all'art. 13 par. 4.1, l'obbligo d'approvazione del sostegno per la domanda ai sensi della misura 121 presentata da una società nell'ambito della quale si insedia uno o più giovani, è limitato al volume massimo di investimenti come determinato al paragrafo 14.8, proporzionale alla quota che il giovane/i giovani insediati possiede/no all'interno della società²⁴.

14.6 - INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Con riferimento alle priorità d'intervento individuate per i vari comparti produttivi, al paragrafo 14.2.3, le spese ritenute ammissibili al sostegno per i diversi settori produttivi sono quelle relative alle seguenti operazioni:

- a) costruzione/acquisizione e ristrutturazione di fabbricati e impianti aziendali per la produzione, lavorazione/trasformazione, commercializzazione se in locali non separati;
- b) realizzazione di impianti pluriennali specializzati e quelli per biomasse;
- c) strutture per il miglioramento dell'efficienza energetica e/o la sostituzione di combustibili fossili mediante la produzione dell'energia a partire da fonti rinnovabili (biomasse agricole, biomasse forestali, solare, geotermico ed eolico) per utilizzazione aziendale e commisurata ai fabbisogni aziendali,²⁵ *limitatamente ad una potenza massima installabile di 1 MW elettrico*;
- d) realizzazione, adeguamento e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo stoccaggio il trattamento e l'uso dei rifiuti agricoli e reflui zootecnici, ~~ivi incluse~~ *inclusi quelli* per la produzione di "biogas" con impianti di digestione anaerobica delle deiezioni animali e *delle biomasse agricole*;
- e) *realizzazione di* invasi aziendali di accumulo idrico e relativi impianti di distribuzione nonché riconversione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue, tutti finalizzati al risparmio idrico e tutela delle falde;
- f) miglioramenti e sistemazioni fondiari finalizzate alla logistica aziendale e alla tutela del territorio *ed alla prevenzione contro gli effetti negativi di eventi estremi connessi al clima*;
- g) acquisto dotazioni aziendali finalizzato alla riduzione dei costi, alla logistica aziendale, alla sicurezza sul lavoro, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale, al miglioramento della qualità e all'innovazione, alla trasformazione dei prodotti aziendali e alla salute dei consumatori.

Le macchine e attrezzature devono essere conformi a quanto previsto dalla Direttiva CE n. 89/392 (Direttiva Macchine), recepita con D.P.R. 459/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con particolare riferimento alle macchine agricole, oltre a quanto previsto al paragrafo precedente, la macchina dovrà essere dotata di marcatura CE, di targhetta d'identificazione e di certificato d'omologazione e conformità alle norme CE attestante che la macchina rispetta le norme armonizzate e le specifiche tecniche UNI (nazionali), EN (europee), ISO (internazionali) relative agli aspetti di sicurezza.

- h) Sono altresì ammissibili le seguenti spese per beni immateriali se correlate direttamente all'operazione²⁶ e a condizione che il piano di investimento preveda una o più azioni tra quelle sopra elencate:
 - spese per l'acquisizione della certificazione di prodotto e processo (ISO/UNI, ecc.);

²⁴ Ad esempio, nel caso di un giovane che si insedia nell'ambito di una società e ne possiede una quota del 20%, il volume massimo degli investimenti in priorità è pari al 20% dei ricavi aziendali calcolati come al paragrafo 12.12 moltiplicati per 20. Se gli investimenti proposti nel piano aziendale della società superano tale quota, la parte eccedente, non finanziata in priorità, verrà collocata nella graduatoria ordinaria in base al punteggio spettante, fermo restando l'obbligo della realizzazione dell'intero piano di investimenti al fine di accedere anche agli aiuti di cui alla misura 112.

²⁵ Il calcolo delle dimensioni dell'impianto per verificare se la produzione potenziale è commisurata ai fabbisogni aziendali si può effettuare prendendo a riferimento il contratto di fornitura elettrica in essere all'atto della presentazione della domanda, (ad esempio, nel caso di un impianto fotovoltaico con una media produttiva di 1.300 ore anno alla latitudine dell'Umbria, per sostituire 1 KW di potenza impegnata di fornitura tradizionale dovrà essere realizzato un impianto da 6,73 KW = 24*365/1.300). Nel caso di impianti termici il fabbisogno aziendale andrà dimostrato attraverso una perizia effettuata da tecnico abilitato che quantifichi il potenziale consumo termico aziendale nei momenti di picco.

²⁶ Secondo la definizione di cui alla DGR n. 392/08 articolo 2 paragrafo 2.2

- spese per la realizzazione di siti internet per la commercializzazione di prodotti e servizi aziendali;
- spese per l'acquisto di brevetti e licenze.

Tali spese dovranno essere strettamente correlate e facenti parte degli investimenti ammessi a sostegno previsti nel piano di miglioramento aziendale tra quelli elencati alle lettere da a) a g) e potranno essere riconosciute fino ad un massimo del 25% del costo degli investimenti cui si riferiscono.

Sono altresì ammissibili spese tecniche e generali per: consulenze, studi di fattibilità, progettazione, direzione lavori, prestazioni specialistiche e collaudi laddove previsti. Tali spese dovranno essere strettamente correlate e facenti parte degli investimenti ammessi a sostegno previste nel piano di miglioramento aziendale tra quelli sopra elencati con i seguenti limiti:

- fino ad un massimo del 12% per le spese relative ad investimenti immobiliari (lettere da a) ad f))
- fino ad un massimo del 5% per spese relative ad investimenti mobiliari e immateriali (lettere a g ed h).

Entro tali massimali è riconosciuta ammissibile una spesa non superiore al 3% del volume d'investimenti domandati per la predisposizione e tenuta del fascicolo di domanda e presentazione della domanda completa della relativa documentazione.

Per il settore del tabacco saranno presi in considerazione investimenti di ristrutturazione delle unità esistenti, sempre che gli investimenti siano giustificati dal piano aziendale che dovrà dimostrare le effettive necessità di adeguamento dei centri aventi come scopo la riduzione dei costi, il risparmio energetico e la riduzione della emissione in atmosfera di inquinanti, nonché la riconversione verso sistemi di cura che migliorino qualitativamente le caratteristiche chimico-fisiche del tabacco essiccato.

Per le aziende tabacchicole che abbandonano la produzione del tabacco e riconvertono la propria azienda verso altre produzioni agricole, le operazioni sostenibili prioritariamente saranno quelle relative a:

- costruzione/acquisizione e ristrutturazione di fabbricati e impianti aziendali per la produzione, lavorazione/trasformazione, commercializzazione se in locali non separati;
- realizzazione di impianti pluriennali specializzati e quelli per biomasse;
- acquisto dotazioni aziendali finalizzato alla riduzione dei costi, alla logistica aziendale, alla sicurezza sul lavoro, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale, al miglioramento della qualità e all'innovazione, alla trasformazione dei prodotti aziendali e alla salute dei consumatori.

Per il settore lattiero-caseario verranno presi in considerazione investimenti di ristrutturazione delle unità esistenti finalizzati alla riduzione dei costi e/o all'incremento dei ricavi attesi, giustificati dal piano aziendale.

Le operazioni sostenibili finalizzate alla riduzione dei costi sono le seguenti:

- *costruzione e ristrutturazione di fabbricati e impianti aziendali per la produzione del latte oltre che per la lavorazione/trasformazione dei prodotti lattiero caseari e la loro commercializzazione se avviene in locali non separati;*
- *strutture per il miglioramento dell'efficienza energetica e/o la sostituzione di combustibili fossili mediante la produzione dell'energia a partire da fonti rinnovabili (biomasse agricole, biomasse forestali, solare, geotermico ed eolico) per utilizzazione aziendale e commisurata ai fabbisogni aziendali, limitatamente ad una potenza massima installabile di 1 MW elettrico;*
- *realizzazione, adeguamento e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo stoccaggio il trattamento e l'uso dei rifiuti agricoli e reflui zootecnici inclusi quelli per la produzione di "biogas" con impianti di digestione anaerobica delle deiezioni animali e delle biomasse agricole;*
- *acquisto di macchinari e attrezzature innovative*

Le operazioni sostenibili finalizzate all'incremento dei ricavi sono le seguenti:

- *acquisto di attrezzature e impianti tecnologici e ammodernamento di quelli esistenti, finalizzati al miglioramento della qualità, al benessere degli animali, all'innovazione, alla sostenibilità ambientale e alla salute dei consumatori.*

Nel caso in cui il piano di miglioramento preveda investimenti volti ad incrementare le superfici irrigate, gli stessi potranno essere sostenuti soltanto se sottesi ad interventi previsti nei comprensori d'intervento degli invasi artificiali prioritariamente di Montedoglio sul fiume Tevere e di Casanova sul Fiume Chiascio, ovvero volti alla razionalizzazione nell'utilizzo delle acque e risparmio idrico in misura pari al 25%. *Per un miglioramento della capacità delle riserve idriche la realizzazione di invasi di accumulo idrico aziendali è ammessa su tutto il territorio regionale.* In tutti i casi il piano dovrà dimostrare il rispetto delle disposizioni della direttiva acque (Direttiva 2000/60/CE, art. 4 par. 7 e art. 5).

In presenza di investimenti relativi a produzioni sottoposte ai limiti ed ai vincoli previsti dalle Organizzazioni Comuni di Mercato, gli stessi potranno essere sostenuti soltanto se i beneficiari sono in grado di dimostrare il rispetto di tali vincoli e limitazioni (possessione quote di produzione e diritti).

Si precisa che tutti i progetti riguardanti la produzione di energia da fonti rinnovabili, potranno essere sostenuti esclusivamente se i relativi impianti sono commisurati alle esigenze energetiche dell'impresa. *In tutti i casi sono ammissibili impianti* fino ad un massimo di 1MW elettrico.

A tale proposito potranno essere sostenuti anche impianti arborei con turnazione del taglio inferiore al quinquennio (SRF). In tutti i casi, al fine di avere garanzie circa l'assenza di possibili conseguenze ambientali legate alla biodiversità, alla protezione del paesaggio e delle risorse naturali (acqua e suolo), gli impianti arborei SRF potranno beneficiare dell'aiuto esclusivamente in presenza di richiedenti che rispettano, nelle proprie aziende, i requisiti obbligatori previsti dalla "condizionalità" (articoli 4 e 5 e allegati III e IV del regolamento CE n. 1782/2003 e requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari).

Non rientrano tra gli investimenti finanziabili con la presente misura:

- a) gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie. In caso di sostegno agli investimenti per l'ammodernamento delle aziende agricole che siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del Reg. CE n. 1698/2005, i requisiti di cui trattasi devono essere adempiuti entro 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei confronti del beneficiario;
- b) le spese per l'acquisto di terreno in misura superiore al 10% dell'investimento complessivo
- c) spese per l'acquisto di diritti di produzione agricola;
- d) le spese per l'acquisto di animali, piante annuali e loro messa a dimora;
- e) i semplici investimenti di sostituzione;
- f) impianti ed attrezzature usati²⁷.

Per quanto riguarda gli investimenti sovvenzionabili nell'ambito delle Organizzazioni Comuni di Mercato, si fa riferimento al paragrafo 14.2.4 del presente bando riguardante la coerenza e compatibilità tra OCM e PSR.

Non sono, inoltre, ammissibili investimenti per:

- interventi previsti da altre misure del Programma di Sviluppo Rurale;
- interventi finalizzati alla realizzazione di nuove costruzioni o ampliamenti di fabbricati adibiti, anche in parte, a civile abitazione fatte salve le porzioni di fabbricato indipendenti realizzate in adiacenza²⁸.
- interventi di ristrutturazione di locali in fabbricati adibiti, anche in parte, a civile abitazione se non indipendenti²⁹ dalle porzioni di fabbricato adibite a civile abitazione.
- opere di manutenzione ordinaria.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è una spesa ammissibile.

²⁷ Come definiti nell'allegato alla nella DGR 392/08.

²⁸ Un fabbricato o sua porzione si considera adiacente ad edificio adibito in tutto o in parte ad uso abitativo quando condivide con quest'ultimo una o, al massimo, due pareti, risultando, comunque indipendente dall'edificio di che trattasi. Non sono ammesse a finanziamento interventi finalizzati alla realizzazione di nuovi locali sovrastanti o sottostanti fabbricati o loro porzione adibite, anche parzialmente, a civile abitazione..

²⁹ Non sono considerati indipendenti, e non sono, quindi, finanziabili immobili che condividano con fabbricati adibiti in tutto od in parte alla civile abitazione fondazioni, solai, coperture, ingressi, scale, impianti elettrici o impianti termici.

14.7- INTERVENTI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 9 MARZO 1999 N. 7

Le spese per gli investimenti aziendali nelle cooperative di conduzione, ammessi ai sensi della Legge Regionale n. 7/99, sono riconosciute ammissibili ai sensi del presente bando, nel rispetto dei limiti e dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al richiedente. *Le domande di che trattasi non rientrano nel limite delle tre domande di cui al paragrafo successivo.*

14.8 - LIMITI MINIMI E MASSIMI DEL TOTALE DEGLI INVESTIMENTI ELEGGIBILI ALL'AUTO

Il limite minimo d'investimento ammissibile è 15.000 euro.

La spesa massima ammissibile è commisurata al ricavo lordo aziendale di cui al paragrafo 12.12 del presente bando. Il volume massimo d'investimento complessivo aziendale ammissibile è pari a venti volte il ricavo aziendale o al 40% del fatturato dell'ultimo bilancio approvato ovvero a dieci volte il capitale sociale sottoscritto, per i soggetti con obbligo di tenuta della contabilità ordinaria. *Per le società cooperative, in luogo del solo capitale sociale, per il calcolo del volume massimo degli investimenti vanno sommate al capitale sociale anche le riserve indivisibili iscritte a bilancio.*

Il volume ammissibile di cui sopra, può essere incrementato di 50.000 euro per ogni lavoratore impiegato in azienda calcolato con le modalità definite al punto 12.8 del presente bando oltre le prime 2 ULA.

Nei limiti del volume massimo d'investimento complessivo aziendale calcolato con le modalità di cui ai paragrafi precedenti, è ammessa la realizzazione di impianti di trasformazione dei prodotti aziendali alle seguenti condizioni:

- a) per investimenti nella trasformazione nei settori vitivinicolo e olivicolo valgono i seguenti limiti di superficie: 5 ettari per le produzioni DOCG; 10 ettari per le produzioni DOC o IGT; 15 ettari di oliveto specializzato³⁰.
- b) per tutte le *altre* produzioni, che il ricavo lordo aziendale di cui al paragrafo 12.12 calcolato per le produzioni che si intende trasformare sia almeno pari al 40% dei ricavi aziendali totali calcolati con le medesime modalità di cui al richiamato paragrafo 12.12³¹.

I limiti di cui ai punti a) e b) non vengono presi in considerazione nel caso di investimenti per la ristrutturazione di locali e l'attrezzatura di piccoli laboratori per la trasformazione dei prodotti aziendali il cui costo complessivo non ecceda i 50.000 Euro per azienda per l'intero periodo di programmazione.

Le spese per la realizzazione di impianti per la trasformazione dei prodotti aziendali e le spese per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono computate al 50 per cento ai fini del calcolo del massimale degli investimenti ammissibili³².

Per i progetti integrati aziendali del "Pacchetto giovani" di cui al precedente art. 14.5 ultimo paragrafo, ai fini del calcolo del volume di investimenti ammissibili al sostegno di cui alla presente Misura, in sede di istruttoria gli uffici provvedono a detrarre dall'importo dell'aiuto richiesto e risultato ammissibile l'importo dell'aiuto concesso ai sensi della Misura 112. Se la domanda di aiuto prevede sia investimenti mobiliari che investimenti immobiliari, la deduzione dell'importo di che trattasi viene operata in maniera proporzionale³³.

³⁰ Un oliveto si definisce specializzato quando la densità di piante ad ettaro è uguale o superiore a 277. In presenza di densità inferiori a 277 piante ad ettaro, ai fini del calcolo dei limiti di superficie di che trattasi è possibile ragguagliare il numero di piante effettivo a 277. Ad esempio un'azienda con 5000 piantoni su 50 ettari avrebbe una superficie ragguagliata pari ad Ha 18,05 dati da $5000 / 277$.

³¹ Per le aziende soggette alla tenuta del bilancio, ai fini del calcolo, l'incidenza va calcolata sul fatturato dell'ultimo bilancio approvato. Per le imprese agricole che determinano il loro reddito in base al reddito agrario e dominicale l'incidenza rispetto al ricavo complessivo verrà calcolata in base ai RLS.

³² Ad esempio, un'azienda con ricavi da RLS pari a 20.000 Euro ha un limite massimo di investimenti ammissibile di 400.000 Euro, qualora realizzi un impianto di trasformazione del costo complessivo di 400.000 Euro avrà, ancora, residui, 200.000 Euro di investimenti ammissibili: $400.000 - 400.000 * 0,5 = 200.000$.

³³ Un progetto integrato del "Pacchetto giovani" che preveda un investimento ammissibile ai sensi della Misura 121 di 50.000 Euro riceve un aiuto ai sensi della Misura 112 di 20.000 Euro, per cui il volume di investimenti da ammettere ai sensi della Misura 121 sarà di 30.000 Euro, su tale volume dovrà essere calcolato l'aiuto concedibile. Nell'ipotesi il volume di che trattasi sia suddiviso in 20.000 Euro per investimenti mobiliari e 30.000 Euro di investimenti immobiliari, i 20.000 Euro di aiuti ai sensi della Misura 112 vanno detratti in proporzione, 12.000 dagli investimenti immobiliari ed 8.000 dai mobiliari, cosicché gli investimenti immobiliari ammessi saranno pari a 18.000 Euro ed i mobiliari a 12.000 Euro, per cui il contributo ammissibile risulterà, nel caso di investimenti

Nell'ambito dei sette anni d'operatività del programma, può essere accettata al massimo una domanda per beneficiario ogni anno³⁴, per il complessivo limite di tre domande nel periodo di programmazione e comunque entro il volume massimo della spesa ammissibile sopraindicato. *Non si possono presentare due domande a valere sulla medesima graduatoria.*

14.9 – INTENSITÀ DELL'AIUTO

Per gli investimenti di cui al paragrafo 14.6 dalla lettera a) alla lettera f) e lettera g) limitatamente agli impianti fissi per destinazione³⁵, gli aiuti sono accordati:

- nella misura massima del 50% del costo dell'investimento ritenuto ammissibile ricadente nelle zone di all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii) del Reg. CE 1698/05;
- nella misura massima del 40% del costo dell'investimento ritenuto ammissibile ricadente in altre zone.

Per gli investimenti di cui al paragrafo 14.6 lettere g), relativamente alle macchine e attrezzature mobili, ed h), relativamente ai beni immateriali, gli aiuti sono accordati:

- nella misura massima del 30% del costo dell'investimento ritenuto ammissibile se la superficie *agricola totale* prevalente dell'azienda ricade nelle zone di all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii) del Reg. CE 1698/05;
- nella misura massima del 20% del costo dell'investimento ritenuto ammissibile se la superficie *agricola totale* prevalente dell'azienda ricade in altre zone.

Tali limiti sono aumentati di 10 punti in presenza di domande presentate da giovani agricoltori in possesso, alla data di presentazione della domanda di sostegno a valere sulla presente Misura 121, dei requisiti di cui all'art. 13 paragrafo 13.2.1. Ai fini della determinazione della maggiorazione per i giovani agricoltori, nel caso di società, la maggiorazione è accordata alle società di cui il/i giovane/i titolare/i possiede/no la maggioranza delle quote. Per le cooperative agricole la maggiorazione è accordata alle cooperative con prevalenza di soci giovani. La maggiorazione non può essere accordata quando la maggioranza della società agricola sia detenuta da persone giuridiche.

Per gli investimenti mobiliari non fissi per destinazione ai fini della determinazione della zona per la quantificazione dell'aiuto vale il criterio della prevalenza delle superfici aziendali.

Il sostegno potrà essere accordato sotto forma di finanziamento di quota del costo dell'investimento ammissibile realizzato ovvero di concorso attualizzato nel pagamento degli interessi in unica soluzione o in una forma mista tra le due tipologie indicate.

14.10 - DICHIARAZIONE DI IMPEGNI DI CARATTERE SPECIFICO

Oltre alle pertinenti dichiarazioni d'impegno di carattere generale previste dall'allegato "A" paragrafo 3.2.4 della Delibera di Giunta Regionale n. 392/08 il beneficiario dei contributi di cui alla presente misura s'impegna:

- a realizzare gli investimenti programmati in conformità e nel rispetto di tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali correlate agli stessi;
- a completare il piano di miglioramento aziendale dimostrando, altresì, di aver realizzato gli obiettivi previsti nella domanda di aiuto;
- al mantenimento del vincolo di destinazione d'uso ed esercizio funzionale degli investimenti sostenuti per almeno cinque anni dalla data di decisione di pagamento del saldo dell'aiuto, ovvero dalla data di entrata in esercizio se successiva.
- Rispettare le normative comunitarie, nazionali e regionali;
- Provvedere alla manutenzione degli immobili e delle attrezzature oggetto di aiuto che dovessero subire avarie o danni tali da comprometterne la funzionalità durante il periodo vincolativo.

in zona svantaggiata ed azienda prevalentemente in zona svantaggiata, pari a 17.600 Euro dati da $18.000 \times 60\% = 12.800$, contributo per gli investimenti immobiliari, più $12.000 \times 40\% = 4.800$ contributo per gli investimenti mobiliari.

³⁴ Nel caso, ad esempio, un beneficiario presenti una domanda a settembre 2008 potrà presentare una nuova domanda solo a far data dal 1 gennaio 2009.

³⁵ Sono fisse per destinazione le attrezzature che, pur amovibili, fanno parte integrante di un impianto produttivo la cui ubicazione è individuata ed individuabile (ad esempio una pompa, una pressa i filtri, ecc. che fanno parte delle attrezzature specifiche di una cantina) non possono essere mai considerate fisse per destinazione le macchine ed attrezzature adibite alle produzioni agricole (ad esempio il ranghinatore, la vendemmiatrice, il carro unifed ecc.).

14.10.1 Cause d'esonero dagli impegni

Il beneficiario, dopo l'inizio del periodo vincolativo, può essere esonerato dal mantenimento dell'impegno assunto nei casi di forza maggiore previsti dall'allegato "A" paragrafo 3.2.4 Sezione "Esoneri" della Delibera di Giunta Regionale n. 392/08. Al fine di ottenere l'esonero dagli impegni il beneficiario o, nel caso di decesso o impedimento, chi ne ha titolo, dovrà far pervenire, entro 30 giorni naturali e consecutivi dal verificarsi della causa di forza maggiore, al Responsabile di misura individuato all'articolo 3 del presente bando, una richiesta corredata dalla documentazione idonea a dimostrare la sussistenza della/e causa/e di forza maggiore per la/e quale/i si richiede l'esonero dagli impegni. Il Responsabile di misura, con proprio atto decide sull'accoglimento o il rigetto dell'istanza e lo notifica all'astante.

14.11 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Per la concessione degli aiuti di cui alla presente Misura del Programma di Sviluppo Rurale si procede alla definizione di una graduatoria di merito delle istanze ammissibili.

Ai fini della definizione delle graduatorie verranno prese in considerazione le domande pervenute entro i termini individuati all'articolo 4 paragrafo 4.2.

Ai fini della liquidazione dei contributi da parte dell'Organismo Pagatore, la Regione dell'Umbria provvederà a stilare una graduatoria generale di merito nella quale verranno individuate le aziende beneficiarie utilmente collocate sino alla capienza delle disponibilità assegnate, e verranno, inoltre, individuate le ulteriori aziende finanziabili nel caso in cui siano rese disponibili ulteriori risorse.

La graduatoria verrà formulata con l'osservanza dei seguenti criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza:

Criteri di selezione	Indicatore
Caratteristiche del proponente (fino ad un massimo di 20 punti)	
- Età anagrafica del proponente persona fisica, età del legale rappresentante o media delle età se più di uno nelle persone giuridiche	Classi di età: ≤ 40 anni 12 punti; > 40 ≤ 55 8 punti; > 55 ≤ 65 4 punti; > 65 1 punto
- Genere	8 punti per beneficiario donna (titolare o legale rappresentante)
Qualità della domanda/operazione (fino ad un massimo di 80 punti)	
- Comparto produttivo interessato e significatività degli investimenti, secondo quanto prevede il paragrafo 5.2 lettera d del PSR (fino ad un massimo di punti 40) - Localizzazione dell'azienda (fino ad un massimo di punti 5)	- 40 punti ai progetti con priorità alta - 25 punti ai progetti con priorità media - 10 punti ai progetti con priorità bassa - Superficie aziendale prevalente in aree caratterizzate da particolari vincoli normativi (aree vulnerabili, aree protette) punti 5 -
- Partecipazione a progetti integrati aziendali (fino ad un massimo di punti 8)	Adesione ad una o più misure tra le seguenti: 1.1.1, 1.1.4, 1.2.4, 1.3.2, 2.1.4, 3.1.1: adesione a 3 o + misure 8 punti adesione a 2 misure 5 punti adesione a 1 misura 2 punti
- Caratteristiche del programma di investimento (fino ad un massimo di punti 27)	
• introduzione di innovazioni (punti 3)	valore investimenti: 1 punto ogni 20.000 Euro

Criteri di selezione	Indicatore
<ul style="list-style-type: none"> Qualificazione delle produzioni (punti 3)³⁶ 	Prodotti di qualità/produzione aziendale: ≤ 50% 1 punto; > 50% ≤ 75 % 2 punti; > 75% ≤ 100 % 3 punti
<ul style="list-style-type: none"> Miglioramento aspetti ambientali e paesaggistici dell'attività (punti 6 – nel caso la somma dei punti risultante dai calcoli connessi al progetto risulti maggiore si riduce, comunque a 6 punti) 	Risparmio energetico o produzione di energia da fonti rinnovabili (in MW): 1 punto ogni 100MW/anno risparmiati fino ad un massimo di 6 punti ³⁷ Risparmio idrico (in m ³): 1 punto ogni 100m ³ /anno risparmiati fino ad un massimo di 6 punti ³⁸ Valore investimenti ambientali (in euro): 1 punto ogni 50.000 Euro di investimento fino ad un massimo di 6 punti Superficie a pratiche ecosostenibili (ha) ³⁹ ≤ 50% 3 punti; > 50% 6 punti
<ul style="list-style-type: none"> miglioramento della qualità delle acque (punti 3) 	Variazione bilancio lordo macronutrienti; variazione del carico lordo unitario (Kg/ha) di azoto, fosforo: ≤ 10% 1 punti; > 10% 3 punti
<ul style="list-style-type: none"> aumento o mantenimento dell'occupazione (punti 3) 	1 punto per investimenti che mantengono l'occupazione 1 punto per ogni unità lavorativa incrementata ⁴⁰
<ul style="list-style-type: none"> adeguamento a requisiti comunitari di nuova introduzione (punti 3) 	valore investimenti: 1 punto ogni 20.000 Euro
<ul style="list-style-type: none"> miglioramento delle condizioni di vita e lavoro degli addetti (punti 3) 	valore investimenti: 1 punto ogni 20.000 Euro
<ul style="list-style-type: none"> miglioramento delle condizioni di igiene e di benessere animale (punti 3) 	valore investimenti: 1 punto ogni 20.000 Euro
Criteri di preferenza a parità di punteggio	
A parità di punteggio sarà data preferenza ai proponenti più giovani (nel caso di persone giuridiche si prenderà in considerazione l'età del legale rappresentante)	

14.12 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande presentate con le modalità previste dall'allegato "A" paragrafo 3.2.1 sezione "Presentazione" della Deliberazione di Giunta Regionale n. 392/08, nei termini indicati all'articolo 4 paragrafo 4.2 del presente bando, vanno inviate **all'Agenzia Regionale Umbra per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura, via Fontivegge 51 – 06124 Perugia**, incaricata per il ricevimento dell'istanza e l'apposizione del protocollo informatico che ne fissa la data di presentazione. Ai fini dei termini di cui all'art. 4 paragrafo 4.2 farà fede la data apposta sulla stampa della domanda inviata, debitamente sottoscritta e trasmessa tramite spedizione postale o presentata direttamente all'ARUSIA.

³⁶ La percentuale di produzioni di qualità va calcolata sulla base dei dati di bilancio ex post a programma di investimento realizzato

³⁷ Il calcolo del risparmio energetico è fatto sulla scorta del contratto di fornitura aziendale pre e post investimento (se l'azienda ha un contratto di fornitura da 25 KW ora pre investimento e si rende autonoma producendo direttamente il proprio fabbisogno il risparmio teorico è calcolato come segue: $25.000 \times 24 \times 365 / 1.000.000 = 219$ MW per cui il punteggio sarà $219 / 100 \times 1 = 2,19$)

³⁸ Il calcolo del risparmio idrico è fatto sulla scorta della portata della rete idrica aziendale pre e post investimento

³⁹ La percentuale di superficie aziendale a pratiche ecosostenibili va calcolata prendendo a riferimento gli ettari di SAU aziendale e gli ettari di SAU per i quali esiste un impegno agro ambientale o riconvertiti ai metodi di agricoltura biologica esistenti al momento della domanda. Per questo punteggio non ha alcuna rilevanza che l'investimento riguardi tali superfici o le loro produzioni.

⁴⁰ Il calcolo, effettuato con le modalità del paragrafo 12.8, tiene conto dei contributi INPS versati nell'anno solare precedente la domanda e di quelli versati nell'anno solare successivo al completamento dell'investimento

14.13 – DOCUMENTAZIONE SPECIFICA

Per le domande d'aiuto ai sensi della misura 121, il beneficiario deve conservare nel fascicolo aziendale o nel fascicolo di domanda le seguenti documentazioni, anche al fine di produrle, su richiesta dell'amministrazione regionale, o esibirla ai funzionari incaricati dell'effettuazione di accertamenti o controlli in loco.

I fascicoli devono contenere, all'atto della presentazione della domanda, i seguenti documenti:

- a) documentazione attestante la titolarità del possesso dei terreni oggetto della domanda di aiuti se non intestati catastalmente (esclusivamente proprietà, usufrutto, conferimento e affitto registrato). Nel caso in cui il titolo di possesso dei terreni abbia una durata residua che non permetta il rispetto del vincolo quinquennale, il richiedente è tenuto ad acquisire anteriormente alla domanda di liquidazione finale degli aiuti, la documentazione comprovante il rinnovo del possesso di terreni e/o immobili sui quali mantenere l'impegno assunto;
- b) atto costitutivo nel caso la domanda venga presentata da una società di persone;
- c) atto costitutivo dell'azienda associata o dell'associazione temporanea d'impresa nei termini di cui al paragrafo 16.2 e delega degli associati a presentare domanda e riscuotere il contributo in favore del soggetto che presenta domanda (qualora non siano previsti poteri di straordinaria amministrazione in capo al legale rappresentante firmatario della domanda);
- d) certificati o visure catastali dell'azienda posseduta dal richiedente, rilasciate da non più di sei mesi precedenti la presentazione della domanda o se antecedenti ai sei mesi, apposta autocertificazione che ne confermi la validità;
- e) planimetria aziendale con l'ubicazione degli interventi da realizzare debitamente evidenziati con legenda a margine e eventuale elenco delle superfici delle particelle interessate dagli interventi;
- f) dichiarazione attestante il non avvenuto inizio lavori, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 paragrafo 4.2, e relativa documentazione fotografica e/o filmografica, debitamente datata, dello stato dei siti a far tempo dalla presentazione della domanda;
- g) originale o copia conforme della partita IVA con codice di attività prevalente agricolo;
- h) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
- i) certificato o visura della C.C.I.A.A. relativi all'impresa richiedente, rilasciati da non più di sei mesi. Tale documentazione dovrà comprendere anche il nulla osta antimafia quando il contributo richiesto supera i 154.937,07 Euro;
- j) originale delle concessioni, svincoli idrogeologici e ambientali, autorizzazioni ecc. rilasciate dalle competenti amministrazioni ovvero, nei casi consentiti, copia della denuncia di inizio attività (D.I.A.) con l'apposizione del timbro della competente amministrazione che ne attesti l'avvenuta presentazione;
- k) certificato di iscrizione all'elenco regionale previsto dall'art. 8 par. 3 del Reg.to CE n. 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni per le aziende che praticano l'agricoltura biologica;
- l) per le società diverse dalle società di persone e per le cooperative:
 - atto costitutivo e statuto completo di eventuale regolamento interno;
 - dichiarazione del legale rappresentante attestante l'elenco nominativo dei soci con indicazione di data e luogo di nascita ed attività esercitata e/o qualifica di ogni singolo socio e, se conferente, conferimenti dell'esercizio precedente la presentazione della domanda;
 - delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il legale rappresentante a presentare la domanda e a riscuotere il contributo. Nella delibera dovrà risultare l'autorizzazione a rilasciare quietanza per la riscossione del contributo e a sottoscrivere i previsti impegni posti a carico dei richiedenti a fronte della concessione dello stesso.

Nella delibera dovrà altresì risultare la dichiarazione di conoscenza dei vincoli e degli obblighi derivanti dagli impegni assunti;

- ultimo bilancio approvato completo di attestazione di deposito presso la C.C.I.A.A. e di stato patrimoniale, conto economico, relazione degli Amministratori e del Collegio sindacale;
- m) contratto con il quale si designa il responsabile del “fascicolo di domanda”;
- n) copia del progetto esecutivo delle opere (disegni esecutivi quotati, relazione tecnica, ecc. debitamente timbrati dall'amministrazione comunale presso i quali sono stati presentati);
- o) computi metrici estimativi completi di misure analitiche, redatti applicando alle quantità complessive, desunte dai disegni quotati, i prezzi unitari dei prezzari regionali vigenti al momento della presentazione delle domande (miglioramenti fondiari e, per le voci non ricomprese, opere edili); per le voci di spesa non contemplate negli stessi dovranno essere acquisiti i preventivi di spesa delle ditte fornitrici (es. strutture prefabbricate) ovvero analisi dei prezzi;
- p) tre preventivi di spesa da ditte fornitrici diverse per l'acquisto di beni mobili quali: macchine, attrezzature, software, ecc. oltre alla relativa relazione di scelta;
- q) ogni ulteriore documentazione prevista da leggi, regolamenti e normative vigenti in relazione alla tipologia degli interventi, alla natura delle opere e alla loro ubicazione;
- r) qualora il programma preveda investimenti che aumentano la capacità produttiva in settori per i quali è escluso l'aumento di tali capacità, documentazione dimostrativa dell'abbandono di capacità produttive equivalenti operati nella stessa azienda o in altre aziende del territorio regionale;
- s) nel caso di acquisto di beni immobili a norma del par. 12.3:
 - promessa di vendita del fabbricato oggetto di acquisizione sottoscritta dalla ditta venditrice;
 - perizia di stima giurata (completa di planimetrie catastali);
 - codice fiscale della parte venditrice;
 - dichiarazione ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sottoscritta a termini di legge dal venditore attestante che il bene oggetto della vendita non ha beneficiato in tutto o in parte, nell'ultimo decennio, di sussidi pubblici per la realizzazione, ristrutturazione o ampliamento (esclusi quelli per la ricostruzione post terremoto);

Tutti i contratti, atti e documenti di cui al presente paragrafo debbono essere conservati nel fascicolo, in originale o copia conforme e devono risultare redatti, stipulati e, qualora previsto, registrati in data anteriore alla presentazione della domanda o della scheda tecnica di valutazione, fatti salvi i casi di registrazione cumulativa, che dovranno comunque essere inseriti nel fascicolo anche se non registrati e sostituiti non appena regolarizzati.

Nel caso in cui la domanda sia presentata da un'azienda associata di cui al par. 12.2, la documentazione sopra indicata deve riguardare tutte le aziende associate e deve essere custodita in un unico fascicolo di domanda a cura del soggetto delegato a sottoscrivere la domanda e a riscuotere il contributo.

In tutti i casi sono fatte salve disposizioni più favorevoli stabilite dalle vigenti normative in materia di autocertificazione e di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

14.14 – EROGAZIONE DEGLI AIUTI

L'erogazione degli aiuti può avvenire sotto forma di contributo in conto impianti o contributo in conto interessi.

L'erogazione del contributo in conto impianti avviene con le modalità previste dall'allegato “A” paragrafo 3.3.2 delle “Procedure per l'attuazione” di cui alla DGR n. 392/08. In attuazione di quanto previsto dal Reg. CE n. 363 del 4 maggio 2009, l'importo dell'anticipo può essere innalzato sino al 50% della spesa pubblica ammissibile. Nel caso in cui venga inoltrata domanda di anticipo del 50% l'azienda non potrà ricevere, per la medesima domanda, altri

pagamenti a titolo di acconto, fatta eccezione per quanto previsto in caso di domanda di saldo finale incompleta. Le aziende che non optano per l'anticipazione e inoltrano domanda di pagamento stato di avanzamento lavori SAL debbono prestare garanzia fideiussoria pari al 110% dell'importo domandato. Tale garanzia non è necessaria quando il SAL si riferisce interamente a macchine e/o attrezzature già installate ed operanti all'atto della domanda o regolarmente immatricolate nel caso di mobili con obbligo di registrazione ovvero a beni immobili completi ed in esercizio per i quali il beneficiario è in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni amministrative (agibilità/abitabilità/conformità, autorizzazioni, licenze, svincoli ecc.). Alla domanda di pagamento del SAL che non è accompagnata dalla garanzia devono essere allegati, oltre alle documentazioni giustificative delle spese rendicontate, anche tutte le documentazioni amministrative comprovanti la funzionalità di tutti gli investimenti per i quali si richiede il pagamento. Qualora il SAL riguardi anche solo parzialmente beni non ancora ultimati e funzionanti ed in regola con tutte le necessarie autorizzazioni rimane l'obbligo della garanzia pari al 110% dell'intero importo oggetto di domanda di pagamento.

Il contributo in conto interessi è calcolato per l'operazione di finanziamento, sotto forma di prestito (di durata superiore a 18 mesi) o mutuo a medio e lungo termine (fino ad un massimo d'anni 15) con una banca od altro operatore finanziario riconosciuto, fatta dal beneficiario sulla base dell'importo della spesa riconosciuta ammissibile ai sensi presente della misura. L'operazione deve risultare contratta successivamente alla data della presentazione della domanda di aiuto e il relativo piano di ammortamento deve essere presentato, unitamente alla domanda di pagamento, entro i termini previsti dalle procedure di attuazione per la rendicontazione del saldo.

Il calcolo dell'abbuono di interessi, ai sensi dell'art. 49 del Reg. CE 1974/2006, effettuato sulla base del piano di ammortamento presentato dal beneficiario. L'importo da erogare è calcolato in forma attualizzata, in equivalente sovvenzione lordo (ESL) potrà coprire fino al 100% del costo degli interessi. In ogni caso l'importo del contributo sotto forma di concorso attualizzato non potrà superare l'equivalente contributo in conto capitale spettante.

Al piano d'ammortamento si applicano i tassi d'attualizzazione, calcolati in conformità alla Comunicazione della Commissione 97/C 273/03 e vigenti:

- alla data di stipula del contratto condizionato, per il periodo di preammortamento
- alla data di stipula del contratto definitivo, per il periodo di ammortamento
- alla scadenza della prima rata, per il tasso di attualizzazione.

14.15 – RENDICONTAZIONE DEGLI AIUTI

Entro il termine specificato nella comunicazione di ammissibilità i beneficiari sono tenuti ad inoltrare la domanda di pagamento del saldo del contributo al competente Servizio. Nel caso in cui il mancato inoltro della domanda di pagamento del saldo del contributo entro i termini fissati nella comunicazione comporti l'impossibilità di liquidare gli aiuti entro i termini previsti dalla regola n+2, fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di controlli e sanzioni, l'Autorità di gestione si riserva la facoltà di liquidare, comunque, gli aiuti, qualora vi siano risorse sufficienti negli anni successivi all'anno di liquidazione previsto, applicando una riduzione del contributo da liquidare dell'1% per ogni mese di ritardo.

La domanda di pagamento del saldo finale è prodotta correttamente se corredata della seguente documentazione:

- a check list relativa all'accertamento sopralluogo con la quale il responsabile del "fascicolo di domanda" certifica:
 - la regolare esecuzione del programma d'investimenti e la sua conformità alla proposta da preventivo o, eventualmente, alla variante approvata nonché la congruità con i computi metrici consuntivi;
 - gli effetti sull'economia e organizzazione aziendale in conseguenza della realizzazione degli investimenti e il livello di conseguimento degli obiettivi prefissati a regime;
 - la corrispondenza quali-quantitativa dei materiali effettivamente impiegati per la realizzazione degli investimenti rispetto a quelli indicati nella contabilità finale.
- b contabilità finale dei lavori composta da:

- quadro riepilogativo delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi comprendente le quantità totali come risultanti dal computo metrico consuntivo per ciascuna voce di spesa, il prezzo unitario effettivamente pagato, l'importo imponibile complessivo e gli estremi della fattura quietanzata;
 - originali o copia conforme delle fatture, debitamente quietanzate, che il Servizio competente provvederà ad annullare con apposito timbro.
 - dichiarazioni liberatorie di quietanza delle fatture rilasciate dalle ditte fornitrici con l'indicazione della modalità e data di pagamento.
 - estratto conto del conto corrente dedicato rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.
 - le fatture da produrre a rendiconto debbono contenere esclusivamente le spese sostenute per la realizzazione degli interventi per i quali si richiede il sostegno. Fatture e/o documenti giustificativi dei pagamenti che includano, anche parzialmente, spese diverse da quelle oggetto dell'intervento ammissibile al sostegno non saranno prese in considerazione al fine della quantificazione della spesa e del relativo contributo, anche nel caso le spese risultino distinte⁴¹.
- c computi metrici consuntivi redatti sulla scorta dei prezzi utilizzati per la redazione di quelli preventivi, completi dello sviluppo analitico delle quantità desunte sulla base delle quote riportate nei disegni e grafici consuntivi, al fine di verificare la congruità della spesa sostenuta.
- d copia conforme all'originale dell'atto notarile debitamente registrato, in caso di acquisto di beni immobili o mobili registrati.
- e disegni consuntivi (piante sezioni e prospetti, anche delle fondazioni, debitamente quotati) con apposto il timbro della competente amministrazione comunale;
- f agibilità/abitabilità/conformità/autorizzazioni all'esercizio delle attività esercitate (turistiche, agrituristiche, artigianali ecc.) anche mediante la vigente procedura del silenzio assenso ovvero copia dell'avvenuta richiesta con gli estremi della presentazione presso la competente Amministrazione.
- g planimetrie relative l'ubicazione delle opere di miglioramento fondiario realizzate ove risulti, da legenda a margine, la relativa quantità di ciascuna;

In presenza di domanda di pagamento incompleta od irregolare, il Servizio competente né richiede l'integrazione e/o regolarizzazione dando un termine congruo con le esigenze istruttorie, che comunque non può eccedere 45 giorni.

Qualora la domanda di pagamento finale del contributo, non fosse completa della documentazione amministrativa prevista per l'utilizzo dell'investimento realizzato e/o suo esercizio (agibilità/abitabilità/conformità, autorizzazioni, licenze, svincoli ecc.), la stessa dovrà essere corredata:

- di dichiarazione del beneficiario circa la conoscenza dell'obbligo di completare il programma di investimenti con l'acquisizione della documentazione necessaria all'utilizzo ed esercizio funzionale degli investimenti;
- di fidejussione bancaria o assicurativa a favore della Regione di importo pari al 110 per cento del contributo complessivamente richiesto, al netto di eventuali importi già erogati come anticipazione.

La fidejussione dovrà decorrere da una data anteriore a quella di presentazione della domanda di pagamento e avrà una durata variabile da un minimo di tre ad un massimo di dodici mesi in relazione alle previsioni individuali di completamento funzionale degli interventi.

In presenza di fidejussione il Servizio competente potrà procedere alla liquidazione di uno stato di avanzamento dei lavori per un importo non superiore al 75% della somma rendicontata. La fidejussione verrà svincolata, unitamente a quella eventualmente prodotta a favore di AGEA in

⁴¹ I pagamenti effettuati mediante conto corrente dedicato possono riferirsi esclusivamente a spese per gli investimenti oggetto della richiesta di sostegno.

sede di anticipazione, una volta prodotta la documentazione attestante l'avvenuto completamento funzionale del programma d'investimenti. Tale documentazione dovrà pervenire all'Amministrazione regionale almeno 60 giorni prima della scadenza della fidejussione, fatta salva la possibilità di produrre, entro il medesimo termine e nell'ambito del periodo massimo sopra indicato, ulteriori proroghe della stessa.

Se entro 60 giorni dalla scadenza del termine massimo di dodici mesi la documentazione mancante non verrà completata, si provvederà alla decadenza e revoca della concessione con contestuale recupero delle somme erogate mediante escussione della fidejussione.

14.16 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Per gli adempimenti amministrativi di cui alla presente misura il Responsabile di misura individua nel Responsabile della **Sezione Investimenti Aziendali** il responsabile del procedimento.

Ferme restando le responsabilità sopra individuate, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 499 del 12 maggio 2008, per la gestione della Misura 121, il Responsabile di Misura, delegato dall'Autorità di Gestione, si avvale del supporto operativo dell'Agenzia Regionale Umbra per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura ARUSIA per le fasi del procedimento individuate come segue:

- 1) Raccolta domande di aiuto
- 2) Istruttoria domande di aiuto e controllo amministrativo, regolarizzazione
- 3) Graduatoria, concessione/diniego
- 4) Raccolta della domanda di pagamento;
- 5) Istruttoria amministrativa per l'ammissibilità/inammissibilità del pagamento
- 6) Controlli in loco
- 7) Predisposizione ed invio elenco di liquidazione
- 8) Pagamento
- 9) Controlli ex post e sanzioni

Responsabilità per le fasi 1 e 2:

Per le finalità di cui al presente bando il recepimento delle domande (fase 1) e l'istruttoria amministrativa per l'ammissibilità/inammissibilità dell'aiuto (fase 2) sono affidate all'ARUSIA che provvede ad individuare un Servizio responsabile del procedimento per gli adempimenti connessi alla verifica della completezza, conformità e regolarità delle domande oltre che alla verifica dell'ammissibilità, inammissibilità parziale o totale.

Per assicurare la tracciabilità delle procedure di propria competenza il Servizio ARUSIA responsabile delle fasi 1 e 2 è tenuto a predisporre idonee liste di controllo (check list), sia in versione informatica che cartacea. Tali liste devono essere, preventivamente, sottoposte al Responsabile di misura che le valida.

Il Servizio ARUSIA responsabile individua il funzionario incaricato dell'istruttoria che redige la lista di controllo (check list) relativa a ciascuna pratica assegnata, esprimendo il parere in ordine:

- alla verifica della regolarità e completezza formale e documentale delle domande e delle schede tecniche;
- alla verifica, sulla scorta di quanto dichiarato nella domanda e nella relativa scheda tecnica di misura, del possesso, in capo al richiedente, dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché della presenza di tutti gli elementi documentali ed informativi necessari all'istruttoria, al monitoraggio, al controllo e di tutti gli ulteriori elementi informativi, di supporto e gestione.

Nel caso di istruttoria positiva la lista di controllo dovrà concludere con la proposta di ammissibilità della domanda comprensiva:

- a) del punteggio complessivamente assentito;
- b) dell'importo totale ammesso a contributo;
- c) della data di conclusione dell'intervento.

Nel caso d'istruttoria negativa o parzialmente negativa la lista di controllo dovrà concludere con la declaratoria di inammissibilità totale o parziale della domanda nella quale deve essere esplicitamente indicato quanto segue:

- a) descrizione degli investimenti inammissibili;
- c) riferimenti giuridici sulla cui base se ne dichiara l'inammissibilità.

Per lo svolgimento dei compiti di competenza, il Servizio ARUSIA responsabile per le fasi 1 e 2 mantiene i rapporti con il singolo beneficiario e con il responsabile del fascicolo di domanda richiedendo, in caso di domande incomplete od irregolari, l'integrazione o regolarizzazione della domanda dando termini coerenti con i tempi del procedimento, nel rispetto delle procedure illustrate nei successivi articoli.

Una volta esaurite le fasi istruttorie, per le domande ammissibili, il Servizio ARUSIA responsabile per le fasi 1 e 2 provvede a trasmettere al Responsabile di misura le risultanze degli accertamenti istruttori per ogni singola domanda di aiuto pervenuta.

Responsabilità per la fase 3:

Il Responsabile di misura, viste le risultanze istruttorie, le fa proprie o, se del caso, le rinvia, in tutto od in parte, al Servizio ARUSIA responsabile per le fasi 1 e 2 per un riesame. Una volta concluso l'eventuale riesame, il Responsabile di misura approva con proprio atto le risultanze istruttorie definitive provvedendo a dichiarare le domande ammesse, quelle parzialmente ammesse e quelle irricevibili ed a stilare, qualora le risorse disponibili risultassero inferiori al fabbisogno per le domande ammesse, la graduatoria di merito.

Sulla base delle declaratorie e della graduatoria di merito il Responsabile di misura provvede a notificare, nelle forme di legge, ad ogni beneficiario, l'ammissibilità, l'ammissibilità parziale o l'inammissibilità totale e le declaratorie relative (fase 3).

Ai beneficiari ammessi a finanziamento viene, inoltre, notificata la concessione del sostegno (nulla-osta) sottoscritto dal Responsabile di misura. Nella concessione vengono riportate tutte le specifiche condizioni ed impegni che le parti reciprocamente assumono ed il termine di presentazione della domanda di pagamento finale. La concessione diviene impegno giuridicamente vincolante per le due parti quando una copia, debitamente sottoscritta dal beneficiario, ritorna al Responsabile di misura. La mancata restituzione della copia della concessione debitamente sottoscritta entro 30 giorni dal ricevimento sarà considerata rinuncia tacita della domanda d'aiuto.

Responsabilità per le fasi 4 e 5:

Per le finalità di cui al presente bando la fase 4 riguarda il recepimento delle domande di pagamento e l'istruttoria amministrativa per l'ammissibilità/inammissibilità del pagamento (fase 5) vengono affidate all'ARUSIA che provvede ad individuare un Servizio responsabile del procedimento per gli adempimenti connessi alla verifica della completezza, conformità e regolarità delle domande di pagamento oltre che alla verifica dell'ammissibilità, inammissibilità parziale o totale degli importi domandati e alla eventuale quantificazione degli importi liquidabili come contributi in conto interesse.

Per assicurare la tracciabilità delle procedure di propria competenza il Servizio ARUSIA responsabile delle fasi 4 e 5 è tenuto a predisporre idonee liste di controllo (check list), sia in versione informatica che cartacea. Tali liste debbono essere, preventivamente, sottoposte al Responsabile di misura che le valida.

Il Servizio ARUSIA responsabile individua il funzionario incaricato della verifica della domanda di pagamento che deve essere diverso dal funzionario incaricato dell'istruttoria (fase 2). Il funzionario incaricato redige la lista di controllo (check list) relativa a ciascuna domanda di pagamento assegnata, esprimendo il parere in ordine:

- alla verifica della regolarità e completezza formale e documentale della domanda di pagamento e delle documentazioni allegate;
- alla verifica, sulla scorta di quanto assentito nella concessione: della rispondenza delle opere realizzate con quelle autorizzate, della congruità della spesa richiesta, della

conformità della documentazione di supporto, del grado di conseguimento degli obiettivi previsti e mantenimento degli obiettivi assunti.

Nel caso d'istruttoria positiva la lista di controllo dovrà concludere con la proposta di liquidazione della spesa domandata indicando:

- a) dichiarazione di conformità e congruenza delle spese effettuate;
- b) importo totale ammissibile a liquidazione;
- c) risultanze della visita in situ ai sensi dell'art. 26(4) del Reg. CE n. 1975/06.

Nel caso d'istruttoria negativa o parzialmente negativa la lista di controllo dovrà concludere con la declaratoria di inammissibilità totale o parziale della domanda di pagamento nella quale deve essere esplicitamente indicato quanto segue:

- a) quantificazione delle spese non conformi;
- b) riferimenti giuridici sulla cui base se ne dichiara l'inammissibilità.

Per lo svolgimento dei compiti di competenza, il Servizio ARUSIA responsabile per le fasi 4 e 5 mantiene i rapporti con il singolo beneficiario e con il responsabile del fascicolo di domanda richiedendo, in caso di domande di pagamento incomplete od irregolari, l'integrazione o regolarizzazione della domanda dando termini coerenti con i tempi del procedimento, nel rispetto delle procedure illustrate nei successivi articoli.

Una volta esaurite le fasi istruttorie, per le liquidazioni ammissibili, il Servizio ARUSIA responsabile per le fasi 4 e 5 provvede a trasmettere al Responsabile di misura le risultanze degli accertamenti istruttori per ogni singola domanda di pagamento pervenuta.

Responsabilità per la fase 6:

Il Responsabile di misura è responsabile dei controlli in loco di cui all'art. 27 del Reg. CE n. 1975/06. Il Responsabile di misura individua il funzionario incaricato del controllo in loco. Il funzionario incaricato redige la lista di controllo (check list) relativa a ciascuna domanda di pagamento controllata.

Il Responsabile di misura valuta i risultati dei controlli in loco per stabilire se gli eventuali problemi riscontrati siano di natura sistemica e comportino quindi un rischio per altre operazioni, per altri beneficiari o per altri organismi analoghi. La valutazione individua altresì le cause dei problemi riscontrati e indica ogni ulteriore esame ritenuto necessario e le opportune misure preventive e correttive ed inoltra le relative check list al Servizio responsabile per le sanzioni (fase 9) per gli adempimenti di competenza.

Responsabilità per la fase 7:

Il Responsabile di misura, viste le risultanze istruttorie, le fa proprie o, se del caso, le rinvia, in tutto od in parte, al Servizio ARUSIA responsabile per le fasi 4 e 5 per un riesame. Una volta concluso l'eventuale riesame, il Responsabile di misura approva con proprio atto le risultanze istruttorie definitive provvedendo ad autorizzare il pagamento ed a stilare gli elenchi di liquidazione (o ad attivare le procedure informatiche analoghe) e ad inviarli all'Organismo Pagatore AGEA.

L'ammissione alla liquidazione è notificata ai beneficiari dal Responsabile di misura. Nella notifica sono riportate tutte le spese ammesse e, se del caso, le spese dichiarate inammissibili con la relativa declaratoria.

Responsabilità per la fase 8:

L'Organismo Pagatore AGEA è responsabile per la liquidazione degli aiuti.

Responsabilità per la fase 9:

Il Responsabile del Servizio Rapporto con le politiche comunitarie e nazionali e controlli è responsabile dei controlli ex post di cui all'art. 30 del Reg. CE n. 1975/06. Il Responsabile del Servizio competente individua il funzionario incaricato del controllo ex post. Il funzionario incaricato redige la lista di controllo (check list) relativa a ciascuna domanda per la quale è stato pagato il saldo.

Il Servizio responsabile dei controlli ex post valuta i risultati dei controlli ed in caso d'accertato indebito assume le decisioni inerenti all'applicazione delle sanzioni e provvede alle procedure per il recupero.

14.17 - RINVIO

Ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, la data di inizio la durata ed i responsabili del procedimento vengono individuati secondo la seguente tabella:

oggetto del procedimento	inizio procedimento	tempo gg.	responsabile procedimento	atto finale
Raccolta domande di aiuto	Scadenze bando	15	ARUSIA	Verifica ricevibilità
Regolarizzazione domanda	Giorno successivo invio richiesta regolarizzazione	15 - 75		Proposta di ammissibilità / inammissibilità
Istruttoria domande complete, controllo amministrativo, proposta di graduatoria	giorno successivo fase precedente	45-75		Verbale istruttorio Proposta di graduatoria
Graduatoria ammissibilità inammissibilità, irricevibilità.	giorno successivo fase precedente	30	Responsabile di misura	Determina graduatoria, ammissione esclusione
Invio comunicazione di concessione/diniego	Giorno successivo all'invio delle risultanze istruttorie	15		Nota A.R.
Raccolta e istruttoria domande di pagamento anticipi	Giorno successivo invio richiesta	30	ARUSIA	Verbale istruttorio proposta di pagamento
Autorizzazione pagamento anticipi e invio elenco di liquidazione anticipo	Giorno successivo all'invio delle risultanze istruttorie	30	Responsabile di misura	Elenchi di liquidazione
Esecuzione pagamento elenchi liquidazione anticipi	Giorno successivo ricezione elenchi	45	AGEA	Dispositivo accredito pagamento
Raccolta e istruttoria domanda pagamento acconto (SAL)	Giorno successivo presentazione domanda	30	ARUSIA	Verbale istruttorio proposta di pagamento
Autorizzazione pagamento acconti e invio elenco di liquidazione	Giorno successivo all'invio delle risultanze istruttorie	30	Responsabile di misura	Elenchi di liquidazione
Esecuzione pagamento elenchi liquidazione acconti	Giorno successivo ricezione elenchi	45	AGEA	Dispositivo accredito pagamento
Raccolta e istruttoria domanda pagamento saldo e di svincolo fideiussione	Giorno successivo presentazione domanda	60	ARUSIA	Verbale istruttorio proposta di pagamento e svincolo/recupero
Controlli in situ	Prima della liquidazione		Responsabile di misura	Verbale istruttorio
Autorizzazione pagamento saldi e invio elenco di liquidazione e proposte svincolo/recupero	Giorno successivo all'invio delle risultanze istruttorie	30		Elenchi di liquidazione
Esecuzione pagamenti elenchi di liquidazione saldi e svincolo fideiussione/ recuperi	Giorno successivo ricezione elenchi	45	AGEA	Dispositivo accredito saldo e restituzione fideiussione o notifica recupero
Controlli in loco ed ex-post	Giorno successivo alla liquidazione	5 anni		Verbale istruttorio

Si precisa che i termini indicati nella tabella sopra riportata, potranno essere rispettati soltanto qualora vengano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni successivo procedimento. In ogni caso gli stessi devono intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati al numero delle domande che verranno presentate, alla loro distribuzione temporale, alle risorse umane e strumentali che verranno messe a disposizione per la definizione dei procedimenti.

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni s'intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli art. 7 e 8 della legge 241/90 in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

CAPO IV
Misura 1.2.3
Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali
Art. 15
(Descrizione)

La Misura intende favorire in maniera rilevante il raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici del Programma di Sviluppo Rurale:

- 1.1 Favorire l'ammmodernamento aziendale finalizzato al miglioramento e consolidamento della competitività delle imprese agricole, agroalimentari e forestali;
- 1.2 Incentivare l'aggregazione dell'offerta dei prodotti agricoli e forestali e l'introduzione di strumenti e forme di accordi "di filiera" finalizzati ad una migliore distribuzione lungo la catena del valore;
- 1.3 promuovere lo sviluppo di nuovi prodotti processi o tecnologie agevolando l'accesso ai risultati della ricerca e sperimentazione e la loro diffusione e applicazione.

Meno diretto ma sicuramente d'importanza strategica nodale può risultare il contributo della misura al perseguimento dell'obiettivo specifico che si prefigge lo sviluppo di nuovi prodotti processi o tecnologie agevolando l'accesso ai risultati della ricerca e sperimentazione e la loro diffusione e applicazione.

L'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali, elemento di base per la competitività delle imprese del settore, deriva dall'introduzione di fattori di innovazione tecnologica ed organizzativa nella filiera produttiva che agiscono sul contenimento dei costi e/o sulla diversificazione del prodotto, ma anche dalla introduzione di nuovi rapporti e nuove modalità operative all'interno della filiera nella sua interezza. La misura, pertanto, può essere finalizzata a favorire, oltre che l'azione d'innovazione delle strutture di trasformazione e commercializzazione, interventi per l'integrazione e/o aggregazione dei soggetti componenti la filiera produttiva, prevedendo in tutti i casi forme di collegamento con il mercato. *Nell'ambito degli obiettivi della misura viene altresì perseguita anche la nuova sfida "accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero caseario" di cui all'art.16 bis del Rg.CE 1698/2005 lett.e).*

Pertanto, al fine di raggiungere gli obiettivi specifici sopra indicati, è necessario conseguire i seguenti obiettivi operativi:

- aumento dell'efficienza delle imprese di trasformazione anche attivando processi di integrazione per ottenere produzioni orientate al mercato e di maggior qualità e sicurezza alimentare (rintracciabilità);
- privilegiare quegli investimenti agroindustriali in grado di conseguire un elevato valore aggiunto e una adeguata ricaduta sui produttori di base della materia prima;
- incentivare la diffusione delle nuove tecnologie e dell'innovazione;
- migliorare le potenzialità strategiche e organizzative delle imprese, anche migliorando la logistica e aprire nuovi sbocchi di mercato;
- sviluppare nuove forme di utilizzazione delle produzioni primarie quali la produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole o forestali;
- aumentare i livelli di protezione ambientale, occupazionali e di sicurezza sul lavoro.
- L'accrescimento del valore aggiunto consentirà alle aziende beneficiarie del sostegno previsto dalla presente misura di garantire ai produttori agricoli locali una migliore e più sicura remunerazione delle produzioni primarie contribuendo ad attenuare gli effetti negativi dovuti alla riduzione progressiva degli aiuti diretti.

L'implementazione della misura consentirà di migliorare e sviluppare in Umbria una rete d'impresе dedite alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali e a favorire una integrazione di filiera.

CAPO V
Disciplinare Misura 1.2.3 azione a)
Art. 16
(Definizioni specifiche dell'azione)

Gli interventi previsti sono finalizzati a incrementare l'efficienza e rafforzare la competitività delle imprese agroindustriali per rendere più competitivo il sistema agroalimentare regionale ed accrescere il valore aggiunto delle produzioni locali attraverso la loro trasformazione e commercializzazione da parte di aziende radicate sul territorio regionale.

16.1 – DEFINIZIONI SPECIFICHE DELL'AZIONE

Per l'implementazione dell'azione è necessario definire alcuni aspetti peculiari come di seguito individuati:

16.1.1 - Impresa di commercializzazione

Per impresa che commercializza un prodotto agricolo dell'Allegato I al Trattato si intende l'impresa che svolge attività di detenzione o esposizione ai fini della vendita del prodotto di che trattasi, la messa in vendita, nonché la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, escluso il commercio al dettaglio. La commercializzazione di prodotti da parte di aziende agricole è attività agricola e come tale ammissibile al sostegno ai sensi della Misura 1.21 se la quantità commercializzata direttamente prodotta in azienda è superiore il 50% delle quantità totale commercializzata e a condizione che non avvenga in locali separati riservati a questa attività.

16.1.2 - Impresa di trasformazione

Per impresa di trasformazione s'intende qualunque impresa che effettuata al proprio interno il trattamento di un prodotto agricolo dell'Allegato I al Trattato (escluse le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita). Sono finanziabili nei limiti del massimale d'aiuto concedibile le fasi di lavorazione un prodotto agricolo in esito alle quali il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo dell'Allegato I al Trattato oltre a tutte le attività connesse alle fasi di lavorazione di che trattasi (impianti tecnologici, smaltimento reflui, strutture di conservazione e stoccaggio, opere accessorie, ecc.).

Sono imprese di trasformazione anche le imprese che producono direttamente prodotti dell'allegato I del trattato, a condizione che i prodotti da trasformare prodotti direttamente rappresentino un quantitativo non superiore al 49% della produzione acquistata dal mercato interno. La trasformazione di materia prima prodotta in azienda è attività agricola e come tale ammissibile al sostegno ai sensi della Misura 1.21 se la quantità trasformata prodotta direttamente è superiore al 50% delle quantità totale trasformata. Il limite del 50% non viene considerato per le imprese cooperative che trasformano il prodotto conferito dai soci, che sono, comunque, considerate cooperative di trasformazione, e come tali ammissibili alla misura 123. Le cooperative di conduzione, pur trasformando il prodotto, ancorché conferito da soci, sono aziende agricole e come tali aderiscono alla Misura 1.21

16.1.3 Imprese dimensione (Medie, Piccole e Microimprese)

Ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (che non si applica alle aziende agricole) la classificazione delle imprese sulla base della loro dimensione è la seguente:

Dimensione	Numero dipendenti	Fatturato e attivo di bilancio
Medie Imprese	≥ 50 < 250 dipendenti	≥ 10 < 50 Meuro di fatturato < 43 Meuro di totale bilancio
Piccole Imprese	≥ 10 < 50 dipendenti	≥ 2 < 10 Meuro di fatturato < 10 Meuro di totale bilancio
Microimprese	≥ 1 < 10 dipendenti	< 2 Meuro di fatturato < 2 Meuro di totale bilancio

Per quanto riguarda il metodo di calcolo delle soglie si procede nel modo seguente:

- per un'impresa autonoma i dati finanziari e gli effettivi si basano unicamente sui conti dell'impresa stessa;

- per un'impresa partner di altre imprese vengono cumulati i dati dell'impresa e quelli delle imprese partner;
- per un'impresa collegata ad altre imprese si aggiungono ai dati dell'impresa tutti i dati delle imprese alle quali essa è collegata.

La definizione di PMI distingue tre tipi di imprese (impresa autonoma, impresa partner, impresa collegata) a seconda del tipo di relazione in cui si trovano rispetto ad altre imprese in termini di partecipazione al capitale, diritti di voto o di esercitare un influsso dominante.

Impresa autonoma:

Si tratta della situazione più ricorrente, ovvero di tutte le imprese che non appartengono a nessuno degli altri due tipi d'impresa (partner o collegate). Un'impresa si definisce autonoma se:

- non possiede partecipazioni del 25 % o più in un'altra impresa;
- non è detenuta direttamente al 25 % o più da un'impresa o da un organismo pubblico, oppure congiuntamente da più imprese collegate o organismi pubblici, a parte talune eccezioni;
- non elabora conti consolidati e non è ripresa nei conti di un'impresa che elabora conti consolidati e quindi non è un'impresa collegata.

Un'impresa può comunque essere considerata autonoma, anche se la soglia del 25 % è raggiunta o superata, se si è in presenza delle seguenti categorie di investitori (a patto che questi ultimi non siano collegati con l'impresa richiedente):

- società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche che svolgono regolarmente un'attività di investimento in capitale di rischio ("business angels"), che investono fondi propri in imprese non quotate in borsa, a patto che il totale degli investimenti di tali "business angels" in una stessa impresa non superi 1 250 000 euro;
- università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- amministrazioni locali autonome aventi un bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro e aventi meno di 5000 abitanti. (cfr. definizione, articolo 3, paragrafo 2, secondo comma).

Impresa partner:

Si tratta d'impresa che intrattengono relazioni di partenariato finanziario significative con altre imprese, senza che l'una eserciti un controllo effettivo diretto o indiretto sull'altra. Si definiscono "partner" le imprese che non sono autonome, ma che non sono nemmeno collegate fra loro. Un'impresa è definita "partner" di un'altra impresa se:

- possiede una partecipazione compresa tra il 25 % e meno del 50 % in tale impresa;
- l'altra impresa detiene una partecipazione compresa tra il 25 % e meno del 50 % nell'impresa richiedente;
- l'impresa richiedente non elabora conti consolidati che riprendono l'altra impresa e non è ripresa tramite consolidamento nei conti di tale impresa o di un'impresa ad essa collegata.

Impresa collegata:

Le imprese collegate fanno economicamente parte di un gruppo che controlla direttamente o indirettamente la maggioranza del capitale o dei diritti di voto (anche grazie ad accordi o, in taluni casi, tramite persone fisiche azionisti), oppure ha la capacità di esercitare un influsso dominante su un'impresa. Si tratta quindi di casi meno frequenti e che si distinguono di solito in modo molto chiaro dai due tipi precedenti. Per evitare alle imprese difficoltà d'interpretazione la Commissione europea ha definito questo tipo d'impresa riprendendo, se esse sono adatte all'oggetto della definizione, le condizioni indicate all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE del Consiglio sui conti consolidati, che si applica da vari anni. Di solito un'impresa sa subito di essere "collegata", poiché è già tenuta a titolo di tale direttiva ad elaborare conti consolidati, oppure è ripresa tramite consolidamento nei conti di un'impresa che è tenuta ad elaborare conti consolidati.

16.1.4 Partecipazione dei produttori del settore primario.

Per garantire la partecipazione adeguata dei produttori dei prodotti di cui all'allegato I del trattato trasformati da imprese di trasformazione e commercializzazione finanziate ai sensi della Misura 123, i richiedenti dovranno dimostrare di aver stipulato accordi contrattuali per la fornitura e/o conferimento di prodotti dell'allegato I per la cui trasformazione e commercializzazione viene richiesto il sostegno. Tali contratti devono avere durata almeno triennale e possono essere stipulati direttamente con singoli produttori che con associazioni o cooperative di produttori. Il/i contratto/i dovrà/anno evidenziare il tipo di vantaggio per il produttore e dovrà/anno comunque riguardare almeno il 51% dei prodotti dell'allegato I per la cui trasformazione e commercializzazione viene richiesto il sostegno.

Per investimenti proposti da cooperative agricole, loro consorzi ed associazioni dei produttori, le condizioni suddette sono da intendersi soddisfatte dagli obblighi statutari e/o regolamentari derivanti dalle norme in materia di conferimenti.

16.1.5 Commercializzazione diretta dei prodotti trasformati

Per dimostrare la possibilità di commercializzazione diretta dei prodotti trasformati ovvero l'esistenza di rapporti di fornitura con imprese utilizzatrici del prodotto realizzato e/o con la distribuzione i richiedenti debbono documentare con le fatture di vendita e con i movimenti di magazzino, una volta ultimato e messo a regime l'investimento realizzato, la capacità di collocare sul mercato il prodotto derivante dall'impianto di trasformazione per cui si è ricevuto l'aiuto. Fatto salvo accertate e persistenti crisi di mercato, è accettabile una percentuale di invenduto non superiore al 10%.

16.1.6 Dimostrazione della necessità del sostegno per le misure di investimento

In coerenza con i fabbisogni che emergono dall'analisi delle principali filiere produttive descritte al paragrafo 3.1.2 del PSR: "svantaggi strutturali e identificazione delle esigenze di ammodernamento e ristrutturazione", risultano necessari e giustificati tutti gli investimenti nelle imprese agroalimentari di cui alla misura 123 "accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali - (art. 20, b), iii) del regolamento CE n. 1698/2005) sintetizzati nella seguente tabella:

Priorità

alta	media	bassa	non pertinente
XXXX	XXX	XX	X

FILIERA	Tabacco	Cereali e altri	Viti - vinicola	Olio d'oliva	Ortofrutta	Lattiero casearia	Carne: b., s. e ov.	Avicola e uova	miele	Agro-energ.
NOTE			Rspetto complementari età OCM	Rspetto complementari età OCM	Rspetto complementari età OCM	condizione del possesso delle quote				
Costruzione/acquisizione e ristrutturazione/ammodernamento di fabbricati per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione.	XXX	XXX	XX	XX	XXXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Acquisto/leasing di nuove attrezzature e impianti tecnologici e ammodernamento di quelli esistenti (usato escluso)		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXXX
Strutture impiantistica per la produzione dell'energia a partire da fonti rinnovabili	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XX	
Adeguamento degli impianti a sistemi di gestione qualità ambientale, rintracciabilità volontaria ed etichettatura	XXX	XXX	XX	XX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXX	XX

FILIERA	Tabacco	Cereali e altri	Viti - vinicola	Olio d'oliva	Ortofrutta	Lattiero casearia	Carne: b., s. e ov.	Avicola e uova	miele	Agro-energ.
Acquisto/leasing di macchinari e attrezzature innovative per logistica, sicurezza sul lavoro, risparmio energetico, sostenibilità ambientale, salute consumatori, igiene e benessere degli animali, riutilizzo sottoprodotti lavorazione	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

16.2 - ZONE D'INTERVENTO

La misura opera sull'intero territorio regionale. Relativamente alla concentrazione territoriale, come già evidenziato nel paragrafo 3.1.2 del PSR: "svantaggi strutturali e identificazione delle esigenze di ammodernamento e ristrutturazione", gli investimenti a favore delle diverse filiere verranno sostenuti come riportato nella tabella seguente:

	Tabacco	Cereali e altri	Viti - vinicola	Olio d'oliva	Ortofrutta	Lattiero casearia	Carne: b., s. e ov.	Avicola e uova	miele	Agro-energ.
A.R. con problemi complessivi di sviluppo	X	XX	XX	XXX	X	XXX	XXX	XX	XXX	XXX
A.R. intermedie	XXXX	XXX	XXXX	XX	XXXX	XXX	XX	XXX	XXX	XXX

Legenda: XXXX=intervento esclusivo; XXX=intervento prioritario; XX=intervento subordinato; X=non si interviene

Per quanto riguarda il settore del tabacco, saranno per le imprese delle sole aree tabacchicole (Alta Valle del Tevere, Media Valle del Tevere e Valle Umbra).

16.3 - BENEFICIARI

Nel rispetto delle condizioni d'ammissibilità e delle limitazioni ed esclusioni, possono beneficiare dell'aiuto le imprese, singole o associate, che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli dell'Allegato I del Trattato *in esito alle quali il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo dell'Allegato I al Trattato*⁴².

Possono accedere le imprese che sono anche aziende produttrici, qualora la materia prima agricola proveniente dalla propria azienda rappresenti un quantitativo non superiore al 49% della produzione acquistata dal mercato interno.

I richiedenti al momento della presentazione della domanda, oltre a soddisfare le condizioni d'ammissibilità sopra indicate, devono essere in possesso dei requisiti di ammissibilità di seguito riportati:

- iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A;
- essere in regola con i versamenti previdenziali INPS;
- dimostrare l'esistenza di rapporti contrattuali e/o societari con i produttori del settore primario (paragrafo 16.1.4), nonché dimostrare la possibilità di commercializzazione diretta dei prodotti trasformati ovvero l'esistenza di rapporti di fornitura con imprese utilizzatrici del prodotto realizzato e/o con la distribuzione (paragrafo 16.1.5);

Il sostegno previsto dall'azione è limitato alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite nella Raccomandazione Comunitaria 2003/361/CE della Commissione (paragrafo 16.1.3). Per le imprese che occupano da 250 a meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni d'euro l'intensità massima degli aiuti è dimezzata.

16.4 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ AGLI AIUTI

La misura è rivolta esclusivamente alle imprese che svolgono sia la fase di trasformazione che quella di commercializzazione. come definite ai paragrafi 16.1.1 e 16.1.2.

⁴² Per una completa elencazione dei prodotti dell'allegato I del Trattato è possibile confrontare il codice indicato nella prima colonna dell'allegato con i codici Taric della tariffa integrata delle Comunità europee consultabili al seguente indirizzo internet http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_it.htm

Le imprese che svolgono la sola attività di trasformazione o commercializzazione non possono accedere al sostegno ai sensi del presente bando.

Il sostegno previsto dalla presente azione è concesso per investimenti materiali e immateriali:

- a) diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa;
- b) riguardanti:
 - la trasformazione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato in esito alle quali il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo dell'Allegato I al Trattato, esclusi i prodotti della pesca, e dei prodotti della silvicoltura e/o
 - lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie connessi ai prodotti di cui all'allegato I del trattato in esito alle quali il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo dell'Allegato I al Trattato, esclusi i prodotti della pesca, e ai prodotti della silvicoltura;
- c) che rispettino i requisiti comunitari applicabili all'investimento interessato.

Il rendimento globale dell'azienda agricola si intende migliorato nel caso in cui si ottenga l'incremento del Risultato Operativo insieme con un miglioramento della performance ambientale dell'azienda e/o un miglioramento degli aspetti relativi all'innovazione organizzativa (quale la integrazione di filiera) e tecnologica ed alla qualificazione di prodotti e processi aziendali (il Risultato Operativo è calcolato sottraendo ai ricavi delle vendite tutti i costi della produzione - costo del venduto, costo del personale, ammortamenti, ecc.- e, in pratica, è assimilabile al concetto di valore aggiunto, determinando l'incremento di valore delle merci per effetto del processo produttivo).

Per dimostrare che gli investimenti migliorano il rendimento globale dell'azienda, il richiedente dovrà presentare un piano di miglioramento aziendale, utilizzando la modulistica presente nel portale SIAR, comprendente almeno:

- una descrizione della situazione aziendale comprensiva dei dati economici relativi alla situazione reddituale lorda;
- una descrizione del programma di investimenti da realizzare comprensivo degli aspetti temporali e finanziari;
- una descrizione degli indicatori finanziari, economici, ambientali e sociali che evidenzino gli impatti attesi a seguito della realizzazione degli investimenti con particolare riguardo per quelli che garantiscono il miglioramento del rendimento globale dell'azienda;
- una descrizione degli effetti prodotti dagli investimenti programmati circa il conseguimento di uno o più obiettivi previsti dalla misura.

Per dimostrare che gli investimenti realizzati sono conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali, il richiedente:

- ai fini dell'ammissibilità della domanda, al momento della sua presentazione, deve sottoscrivere uno specifico impegno circa l'obbligo a realizzare gli investimenti programmati in conformità e nel rispetto di tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali correlate agli stessi;
- in sede di richiesta di accertamento finale della regolare esecuzione degli investimenti è obbligato a presentare la documentazione probatoria dell'avvenuta osservanza del rispetto di tali normative che verrà specificata negli avvisi pubblici inerenti l'implementazione della misura.

Se gli investimenti sono effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari di nuova introduzione come individuati al successivo paragrafo, il sostegno può essere concesso solo per quegli investimenti che siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione. Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, del Reg. CE n. 1698/2005, i requisiti di cui trattasi devono essere adempiuti entro un periodo di proroga massimo di 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei confronti del beneficiario.

16.5 - INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Con riferimento alle priorità d'intervento individuate per i vari comparti produttivi, al paragrafo 16.1.6, le spese ritenute ammissibili al sostegno per i diversi settori produttivi sono quelle relative alle seguenti operazioni:

- a) costruzione/acquisizione e ristrutturazione/ammodernamento di fabbricati per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione;
- b) acquisto di nuove attrezzature e impianti tecnologici e ammodernamento di quelli esistenti (usato escluso);
- c) strutture e impiantistica per la produzione di energia a partire da fonti rinnovabili;
- d) adeguamento degli impianti a sistemi di gestione di qualità ambientale, rintracciabilità volontaria ed etichettatura;
- e) acquisto di macchinari e attrezzature innovative per la logistica, sicurezza sul lavoro, risparmio energetico, sostenibilità ambientale, salute consumatori, igiene e benessere degli animali, riutilizzo sottoprodotti lavorazione.

Sono altresì ammissibili le seguenti spese direttamente correlate alle operazioni, tra quelle sopra elencate, previste dal progetto:

- spese tecniche e generali per: consulenze, studi di fattibilità, progettazione, direzione lavori, prestazioni specialistiche e collaudi laddove previsti.
- spese per l'acquisizione della certificazione di prodotto e processo (ISO/UNI, ecc.);
- spese per la realizzazione di siti internet per la commercializzazione di prodotti e servizi aziendali;
- spese per l'acquisto di brevetti e licenze.

Sono altresì ammissibili spese tecniche e generali per: consulenze, studi di fattibilità, progettazione, direzione lavori, prestazioni specialistiche e collaudi laddove previsti. Tali spese dovranno essere strettamente correlate e facenti parte delle operazioni ammesse a sostegno previste nel piano di miglioramento aziendale tra quelle sopra elencate alle con i seguenti limiti:

- fino ad un massimo del 12% per le spese relative ad investimenti immobiliari (lettere da a) ad e))

Ai sensi dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) 1974/2006 sono inoltre ammissibili le spese per investimenti immateriali quali, attivazione di sistemi di tracciabilità dei prodotti (compreso la certificazione della catena di custodia PEFC o FSC), studi, progettazione e attività rivolte alla valorizzazione commerciale dei prodotti forestali e dei prodotti secondari del bosco, spese propedeutiche all'acquisizione certificazioni ambientali, di processo e sociali/etiche se connesse e funzionali alla realizzazione degli investimenti materiali previsti nel progetto. Tali spese potranno essere sostenute nella misura non superiore al 25% del costo delle operazioni fermo restando il limite massimo del 12% per le spese tecniche e generali.

Per quanto riguarda il settore tabacchicolo saranno incentivati investimenti per la ristrutturazione delle imprese di prima trasformazione e investimenti per la riconversione d'impresе produttrici che diventano imprese di trasformazione di prodotti agricoli con le condizioni espresse al paragrafo "beneficiari" della presente misura.

Con riferimento alla ristrutturazione aziendale che comporta investimenti precipui nell'ambito della filiera tabacchicola, le operazioni sostenute prioritariamente saranno quelle relative a:

- strutture e impiantistica per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- acquisto di macchinari e attrezzature innovative per la logistica, sicurezza sul lavoro, risparmio energetico, sostenibilità ambientale, riutilizzo sottoprodotti lavorazione;

come peraltro specificato al capitolo 5.2, paragrafo "dimostrazione della necessità del sostegno per le misure di investimento".

Con riferimento alla riconversione, le operazioni sostenute prioritariamente saranno quelle riferite a:

- a) costruzione/acquisizione e ristrutturazione/ammodernamento di fabbricati per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione;
- b) strutture e impiantistica per la produzione di energia a partire da fonti rinnovabili;
- c) acquisto di macchinari e attrezzature innovative per la logistica, sicurezza sul lavoro, risparmio energetico, sostenibilità ambientale, salute consumatori, igiene e benessere degli animali, riutilizzo sottoprodotti lavorazione;

come specificato al capitolo 5.2, paragrafo "dimostrazione della necessità del sostegno per le misure di investimento".

Per il settore lattiero-caseario verranno presi in considerazione investimenti di ristrutturazione delle aziende di trasformazione esistenti finalizzati alla riduzione dei costi e/o all'incremento dei ricavi attesi, giustificati dal piano aziendale.

Le operazioni sostenibili finalizzate alla riduzione dei costi sono le seguenti:

- *ristrutturazione/ammodernamento di fabbricati per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione;*
- *strutture e impiantistica per il miglioramento dell'efficienza energetica e/o per la sostituzione di combustibili fossili mediante la produzione dell'energia a partire da fonti rinnovabili;*
- *acquisto di macchinari e attrezzature innovative.*

Le operazioni sostenibili finalizzate all'incremento dei ricavi sono le seguenti:

- *acquisto di nuove attrezzature e impianti tecnologici e ammodernamento di quelli esistenti, finalizzati al miglioramento della qualità, alla rintracciabilità volontaria ed etichettatura delle produzioni lattiero casearie trasformate.*

Gli investimenti riconducibili alla fase di trasformazione successiva alla prima sono ammissibili a condizione che riguardino comunque prodotti di cui all'allegato I del trattato e che la medesima impresa beneficiaria attui anche la prima trasformazione di uno di tali prodotti, esclusi quelli silvicoli e i prodotti della pesca.

Non sono ammissibili a finanziamento spese sostenute per la realizzazione, ristrutturazione o recupero di immobili adibiti, anche solo in parte, a civile abitazione.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è una spesa ammissibile.

16.6 - INTERVENTI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 9 MARZO 1999 N. 7

Le spese per gli investimenti aziendali nelle cooperative di trasformazione, ammessi ai sensi della Legge Regionale n.7/99, sono riconosciute ammissibili ai sensi del presente bando, nel rispetto dei limiti e dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al richiedente.

16.7 - LIMITI MINIMI E MASSIMI DEL TOTALE DEGLI INVESTIMENTI ELEGGIBILI ALL'AIUTO

Il limite minimo d'investimento ammissibile per l'azione a) è 50.000 euro.

La spesa massima ammissibile è commisurata al fatturato dell'ultimo bilancio approvato. Il volume massimo d'investimento complessivo aziendale ammissibile è pari al 40% del fatturato aziendale riferito all'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda ovvero a dieci volte il capitale sociale sottoscritto. *Per le società cooperative, in luogo del solo capitale sociale, per il calcolo del volume massimo degli investimenti vanno sommate al capitale sociale anche le riserve indivisibili iscritte a bilancio.*

Nell'ambito dei sette anni d'operatività del programma, può essere accettata al massimo tre domande per beneficiario, per il complessivo limite massimo della spesa ammissibile sopraindicato.

16.8 – INTENSITÀ DELL'AIUTO

Il sostegno potrà essere accordato sotto forma di finanziamento di quota del costo dell'investimento ammissibile realizzato ovvero di concorso attualizzato nel pagamento degli interessi in unica soluzione o in una forma mista tra le due tipologie indicate.

Gli aiuti saranno accordati nella misura massima del 40% del costo dell'investimento ammissibile.

A decorrere dal 1 gennaio 2010, per i tipi di operazioni legate alla nuova sfida "accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero caseario" l'intensità dell'aiuto come sopra determinato è aumentata di 10 punti percentuali.

16.9 - DICHIARAZIONE DI IMPEGNI DI CARATTERE SPECIFICO

Oltre alle pertinenti dichiarazioni d'impegno di carattere generale previste all'art. 3 paragrafo 3.2.4 della Delibera di Giunta Regionale n. 392/08 il beneficiario dei contributi di cui alla presente misura s'impegna:

- la realizzare gli investimenti programmati in conformità e nel rispetto di tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali correlate agli stessi;
- a completare il piano di miglioramenti aziendali dimostrando, altresì, di aver realizzato gli obiettivi previsti nella domanda di aiuto;

- al mantenimento del vincolo di destinazione d'uso ed esercizio funzionale degli investimenti sostenuti per almeno cinque anni dalla data di decisione di pagamento del saldo dell'aiuto.
- Rispettare le normative comunitarie, nazionali e regionali;
- Provvedere alla manutenzione degli immobili e delle attrezzature oggetto di aiuto che dovessero subire avarie o danni tali da comprometterne la funzionalità durante il periodo vincolativo.

16.10 - CAUSE DI ESONERO DAGLI IMPEGNI

Il beneficiario, dopo l'inizio del periodo vincolativo, può essere esonerato dal mantenimento dell'impegno assunto nei casi di forza maggiore previsti all'art. 3 paragrafo 3.2.4 sezione "Esoneri" della Delibera di Giunta Regionale n. 392/08. Al fine di ottenere l'esonero dagli impegni il beneficiario o, nel caso di decesso o impedimento, chi ne ha titolo, dovrà far pervenire, entro 30 giorni naturali e consecutivi dal verificarsi della causa di forza maggiore, al Responsabile di misura individuato all'articolo 4 del presente bando, una richiesta corredata dalla documentazione idonea a dimostrare la sussistenza della/e causa/e di forza maggiore per la/e quale/i si richiede l'esonero dagli impegni. Il Responsabile di misura, con proprio atto decide sull'accoglimento o il rigetto dell'istanza e lo notifica all'astante.

16.11 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Per la concessione degli aiuti di cui alla presente azione del Programma di Sviluppo Rurale si procede alla definizione di una graduatoria di merito delle istanze ammissibili.

Ai fini della definizione delle graduatorie verranno prese in considerazione le domande pervenute entro i termini individuati all'articolo .

Ai fini della liquidazione dei contributi da parte dell'Organismo Pagatore, la Regione dell'Umbria provvederà a stilare una graduatoria generale di merito nella quale verranno individuate le aziende beneficiarie utilmente collocate sino alla capienza delle disponibilità assegnate, e verranno, inoltre, individuate le ulteriori aziende finanziabili nel caso in cui siano rese disponibili ulteriori risorse.

La graduatoria sarà formulata con l'osservanza dei seguenti criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza:

Criteri di selezione	Indicatori
Azione a)	
Caratteristiche del proponente (fino ad un massimo di 20 punti)	
- Numero d'occupati dell'azienda proponente (microimpresa, piccola o media impresa)* (fino ad un massimo di punti 15)	1 punto per ogni occupato che il proponente si impegna a mantenere per il periodo vincolativo ⁴³
- Età/genere (fino ad un massimo di punti 5)	1 punto per ogni titolare/socio di età inferiore ai 40 anni 1 punto per ogni titolare/socio di donna
Qualità della domanda/operazione(fino ad un massimo di 80 punti)	
- Comparto produttivo interessato e significatività degli investimenti, secondo quanto prevede il paragrafo 19.2.7 (fino ad un massimo di punti 40)	<ul style="list-style-type: none"> • 40 punti ai progetti con priorità alta • 25 punti ai progetti con priorità media • 10 punti ai progetti con priorità bassa
- PIA (punti 5)	Adesione alle mis. 111, 112, 121, 122, 124, 132 adesione a 3 o + misure 5 punti adesione a 2 misure 3 punti adesione a 1 misura 1 punto

⁴³ Il calcolo, effettuato con le modalità del paragrafo 16.16, tiene conto dei contributi INPS versati nell'anno solare precedente la domanda (numero degli occupati da mantenere) e la media di quelli versati nei cinque anni solari successivo al completamento dell'investimento (numero degli occupati mantenuti).

Criteria di selezione	Indicatori
Caratteristiche del programma di investimento (fino ad un massimo di punti 30)	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ introduzione di innovazioni (punti 3) 	valore investimenti: 1 punto ogni 100.000 Euro
<ul style="list-style-type: none"> ▪ produzioni di qualità (punti 3)⁴⁴ ▪ risparmio idrico (punti 3) 	Prodotti di qualità/produzione aziendale: ≤ 50% 1 punto; > 50% < 100% 2 punti; = 100% 3 punti valore investimenti: 1 punto ogni 20.000 Euro
<ul style="list-style-type: none"> ▪ aumento o mantenimento dell'occupazione*(punti 6) 	1 punto per investimenti che mantengono l'occupazione 1 punto per ogni unità lavorativa incrementata ⁴⁵
<ul style="list-style-type: none"> ▪ miglioramento delle condizioni di vita e lavoro e sicurezza degli addetti (punti 3) ▪ miglioramento dell'ambiente e contenimento degli agenti inquinanti derivanti dal ciclo produttivo (punti 3) ▪ Risparmio energetico (punti 3) ▪ produzione di energia da fonti rinnovabili (punti 3) ▪ contributo al contrasto ai cambiamenti climatici (punti 3) <p>- Percentuale di materie prime fornite da produttori del settore primario attraverso rapporti contrattuali e/o societari (fino ad un massimo di punti 5)⁴⁷</p>	valore investimenti: 1 punto ogni 30.000 Euro Riduzione degli agenti inquinanti: ≤ 10% 1 punti; > 10% 3 punti 1 punto ogni 100MW/anno risparmiati fino ad un massimo di 3 punti ⁴⁶ 1 punto ogni 100MW/anno prodotta fino ad un massimo di 3 punti Riduzione % di CO ₂ : ≤ 10% 1 punti; > 10% 3 punti % di materie prime fornite/produzione aziendale: ≤ 50% 1 punto; 50% ≤ 80% 2 punti; > 80% < 100% 3 punti; = 100% 5 punti
Criteri di preferenza a parità di punteggio A parità di punteggio sarà data priorità al richiedente con il fatturato maggiore	

16.12 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande presentate con le modalità previste dall'allegato "A" paragrafo 3.2.1 sezione "Presentazione" della Deliberazione di Giunta Regionale n. 392/08, nei termini indicati all'articolo 4 paragrafo 4.2 del presente bando, vanno inviate **alla Regione dell'Umbria, Servizio Aiuti alle Imprese e alle Filiere del Sistema Agroindustriale, via Mario Angeloni 61 – 00124 Perugia**, incaricata per il ricevimento dell'istanza e l'apposizione del protocollo informatico che ne fissa la data di presentazione. Ai fini dei termini di cui all'art. 5 farà fede la data apposta sulla stampa della domanda inviata, debitamente sottoscritta e trasmessa tramite spedizione postale o presentata direttamente alla Regione..

16.13 – DOCUMENTAZIONE SPECIFICA

Per le domande d'aiuto ai sensi della misura 123 azione a), il beneficiario deve conservare nel fascicolo aziendale o nel fascicolo di domanda le seguenti documentazioni, anche al fine di

⁴⁴ La percentuale di produzioni di qualità va calcolata sulla base dei dati di bilancio ex post a programma di investimento realizzato

⁴⁵ Il calcolo, effettuato con le modalità del paragrafo 12.8, tiene conto dei contributi INPS versati nell'anno solare precedente la domanda e di quelli versati nell'anno solare successivo al completamento dell'investimento

⁴⁶ Il calcolo del risparmio energetico è fatto sulla scorta del contratto di fornitura aziendale pre e post investimento (se l'azienda ha un contratto di fornitura da 25 KW ora pre investimento e si rende autonoma producendo direttamente il proprio fabbisogno il risparmio teorico è calcolato come segue: $25.000 \times 24 \times 365 / 1.000.000 = 219$ MW per cui il punteggio sarà $219 / 100 \times 1 = 2,19$)

⁴⁷ La percentuale di materie prime fornite va calcolata sulla base dei dati di bilancio ex post a programma di investimento realizzato

produrle, su richiesta dell'amministrazione regionale, o esibirla ai funzionari incaricati dell'effettuazione di accertamenti o controlli in loco.

I fascicoli devono contenere, all'atto della presentazione della domanda, i seguenti documenti:

- a) documentazione attestante la titolarità del possesso degli immobili oggetto della domanda di aiuti se non intestati catastalmente (esclusivamente proprietà, usufrutto, conferimento e affitto registrato). Nel caso in cui il titolo di possesso degli immobili abbia una durata residua che non permetta il rispetto del vincolo quinquennale, il richiedente è tenuto ad acquisire anteriormente alla domanda di liquidazione finale degli aiuti, la documentazione comprovante il rinnovo del possesso degli immobili sui quali mantenere l'impegno assunto;
- b) per le società e per le cooperative:
 - atto costitutivo e statuto completo di eventuale regolamento interno;
 - dichiarazione del legale rappresentante attestante l'elenco nominativo dei soci con indicazione di data e luogo di nascita ed attività esercitata e/o qualifica di ogni singolo socio e, se conferente, conferimenti dell'esercizio precedente la presentazione della domanda;
 - delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il legale rappresentante a presentare la domanda e a riscuotere il contributo. Nella delibera dovrà risultare l'autorizzazione a rilasciare quietanza per la riscossione del contributo e a sottoscrivere i previsti impegni posti a carico dei richiedenti a fronte della concessione dello stesso. Nella delibera dovrà altresì risultare la dichiarazione di conoscenza dei vincoli e degli obblighi derivanti dagli impegni assunti;
 - ultimo bilancio approvato completo di attestazione di deposito presso la C.C.I.A.A. e di stato patrimoniale, conto economico, relazione degli Amministratori e del Collegio sindacale;
- c) certificati o visure catastali dell'azienda posseduta dal richiedente, rilasciate da non più di sei mesi precedenti la presentazione della domanda;
- d) planimetria aziendale con l'ubicazione degli interventi da realizzare debitamente evidenziati con legenda a margine e eventuale elenco delle superfici delle particelle interessate dagli interventi;
- e) dichiarazione attestante il non avvenuto inizio lavori, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 paragrafo 4.2, e relativa documentazione fotografica e/o filmografica, debitamente datata, dello stato dei siti a far tempo dalla presentazione della domanda;
- f) originale o copia conforme della partita IVA;
- g) certificato o visura della C.C.I.A.A. relativi all'impresa richiedente, rilasciati da non più di sei mesi. Tale documentazione dovrà comprendere anche il nulla osta antimafia quando il contributo richiesto supera i 154.937,07;
- h) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
 - i) originale delle concessioni, svincoli idrogeologici e ambientali, autorizzazioni ecc. rilasciate dalle competenti amministrazioni ovvero, nei casi consentiti, copia della denuncia di inizio attività (D.I.A.) con l'apposizione del timbro della competente amministrazione che ne attesti l'avvenuta presentazione;
- l) contratto con il quale si designa il responsabile del "fascicolo di domanda";
- m) copia del progetto esecutivo delle opere (disegni esecutivi quotati, relazione tecnica, ecc. debitamente timbrati dall'amministrazione comunale presso i quali sono stati presentati);
- n) computi metrici estimativi completi di misure analitiche, redatti applicando alle quantità complessive, desunte dai disegni quotati, i prezzi unitari dei prezzi regionali vigenti al momento della presentazione delle domande (miglioramenti fondiari e, per le voci non ricomprese, opere edili); per le voci di spesa non contemplate negli stessi dovranno essere acquisiti i preventivi di spesa delle ditte fornitrici (es. strutture prefabbricate) ovvero analisi dei prezzi;

- o) tre preventivi di spesa da ditte fornitrici diverse per l'acquisto di beni mobili quali: macchine, attrezzature, software, ecc.;
- p) ogni ulteriore documentazione prevista da leggi, regolamenti e normative vigenti in relazione alla tipologia degli interventi, alla natura delle opere e alla loro ubicazione;
- q) qualora il programma prevede investimenti che aumentano la capacità produttiva in settori per i quali è escluso l'aumento di tali capacità, documentazione dimostrativa dell'abbandono di capacità produttive equivalenti operati nella stessa azienda o in altre aziende del territorio regionale;
- r) nel caso di acquisto di beni immobili a norma del par. 12.3:
 - promessa di vendita del fabbricato oggetto di acquisizione sottoscritta dalla ditta venditrice;
 - perizia di stima giurata (completa di planimetrie catastali);
 - codice fiscale della parte venditrice;
 - dichiarazione ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sottoscritta a termini di legge dal venditore attestante che il bene oggetto della vendita non ha beneficiato in tutto o in parte, nell'ultimo decennio, di sussidi pubblici per la realizzazione, ristrutturazione o ampliamento (esclusi quelli per la ricostruzione post terremoto);

Tutti i contratti, atti e documenti di cui al presente paragrafo debbono essere conservati nel fascicolo, in originale o copia conforme e devono risultare redatti, stipulati e, qualora previsto, registrati in data anteriore alla presentazione della domanda o della scheda tecnica di valutazione, fatti salvi i casi di registrazione cumulativa, che dovranno comunque essere inseriti nel fascicolo anche se non registrati e sostituiti non appena regolarizzati.

Nel caso in cui la domanda sia presentata da un'azienda associata di cui al par. 12.2, la documentazione sopra indicata deve riguardare tutte le aziende associate e deve essere custodita in un unico fascicolo di domanda a cura del soggetto delegato a sottoscrivere la domanda e a riscuotere il contributo.

In tutti i casi sono fatte salve disposizioni più favorevoli stabilite dalle vigenti normative in materia di autocertificazione e di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

16.14 – EROGAZIONE DEGLI AIUTI

L'erogazione degli aiuti può avvenire sotto forma di contributo in conto impianti o contributo in conto interessi.

L'erogazione del contributo in conto impianti avviene con le modalità previste dall'allegato "A" paragrafo 3.3.2 delle "Procedure per l'attuazione" di cui alla DGR n. 392/08. In attuazione di quanto previsto dal Reg. CE n. 363 del 4 maggio 2009, l'importo dell'anticipo può essere innalzato sino al 50% della spesa pubblica ammissibile. Nel caso in cui venga inoltrata domanda di anticipo del 50% l'azienda non potrà ricevere, per la medesima domanda, altri pagamenti a titolo di acconto, fatta eccezione per quanto previsto in caso di domanda di saldo finale incompleta. Le aziende che non optano per l'anticipazione e inoltrano domanda di pagamento stato di avanzamento lavori SAL debbono prestare garanzia fideiussoria pari al 110% dell'importo domandato. Tale garanzia non è necessaria quando il SAL si riferisce interamente a macchine e/o attrezzature già installate ed operanti all'atto della domanda o regolarmente immatricolate nel caso di mobili con obbligo di registrazione ovvero a beni immobili completi ed in esercizio per i quali il beneficiario è in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni amministrative (agibilità/abitabilità/conformità, autorizzazioni, licenze, svincoli ecc.). Alla domanda di pagamento del SAL che non è accompagnata dalla garanzia devono essere allegati, oltre alle documentazioni giustificative delle spese rendicontate, anche tutte le documentazioni amministrative comprovanti la funzionalità di tutti gli investimenti per i quali si richiede il pagamento. Qualora il SAL riguardi anche solo parzialmente beni non ancora ultimati e funzionanti ed in regola con tutte le necessarie autorizzazioni rimane l'obbligo della garanzia pari al 110% dell'intero importo oggetto di domanda di pagamento.

Il contributo in conto interessi è calcolato per l'operazione di finanziamento, sotto forma di prestito (di durata superiore a 18 mesi) o mutuo a medio e lungo termine (fino ad un massimo d'anni 15) con una banca od altro operatore finanziario riconosciuto, fatta dal beneficiario sulla base dell'ammissibile ai sensi presente della misura. L'operazione deve essere contratta dopo la data della presentazione della domanda d'aiuto e il relativo piano d'ammortamento deve essere presentato, unitamente alla domanda di pagamento, entro i termini previsti dalle procedure d'attuazione per la rendicontazione del saldo.

Il calcolo dell'abbuono di interessi, ai sensi dell'art. 49 del Reg. CE 1974/2006, effettuato sulla base del piano di ammortamento presentato dal beneficiario. L'importo da erogare è calcolato in forma attualizzata, in equivalente sovvenzione lordo (ESL) potrà coprire fino al 100% del costo degli interessi e, comunque, non potrà essere superiore all'entità dell'aiuto ammesso.

Al piano d'ammortamento si applicano i tassi d'attualizzazione, calcolati in conformità alla Comunicazione della Commissione 97/C 273/03 e vigenti:

- alla data di stipula del contratto condizionato, per il periodo di preammortamento
- alla data di stipula del contratto definitivo, per il periodo di ammortamento
- alla scadenza della prima rata, per il tasso di attualizzazione.

16.15 – RENDICONTAZIONE DEGLI AIUTI

Entro il termine specificato nella comunicazione di ammissibilità i beneficiari sono tenuti ad inoltrare la domanda di pagamento del saldo del contributo al competente Servizio. Nel caso in cui il mancato inoltro della domanda di pagamento del saldo del contributo entro i termini fissati nella comunicazione comporti l'impossibilità di liquidare gli aiuti entro i termini previsti dalla regola n+2, fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di controlli e sanzioni, l'Autorità di gestione si riserva la facoltà di liquidare, comunque, gli aiuti, qualora vi siano risorse sufficienti negli anni successivi all'anno di liquidazione previsto, applicando una riduzione del contributo da liquidare dell'1% per ogni mese di ritardo.

La domanda di pagamento del saldo finale è prodotta correttamente se corredata della seguente documentazione:

- a check list relativa all'accertamento sopralluogo con la quale il responsabile del "fascicolo di domanda" certifica:
 - la regolare esecuzione del programma d'investimenti e la sua conformità alla proposta da preventivo o, eventualmente, alla variante approvata nonché la congruità con i computi metrici consuntivi.
 - gli effetti sull'economia e organizzazione aziendale in conseguenza della realizzazione degli investimenti e il livello di conseguimento degli obiettivi prefissati a regime;
 - la corrispondenza quali-quantitativa dei materiali effettivamente impiegati per la realizzazione degli investimenti rispetto a quelli indicati nella contabilità finale.
- b contabilità finale dei lavori composta da:
 - quadro riepilogativo delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi comprendente le quantità totali come risultanti dal computo metrico consuntivo per ciascuna voce di spesa, il prezzo unitario effettivamente pagato, l'importo imponibile complessivo e gli estremi della fattura quietanzata;
 - originali o copia conforme delle fatture, debitamente quietanzate, che il Servizio competente provvederà ad annullate con apposito timbro.
 - dichiarazioni liberatorie di quietanza delle fatture rilasciata dalle ditte fornitrici con l'indicazione della modalità e data di pagamento.
 - estratto conto del conto corrente dedicato rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.
- c computi metrici consuntivi redatti sulla scorta dei prezzi utilizzati per la redazione di quelli preventivi, completi dello sviluppo analitico delle quantità desunte sulla base delle quote riportate nei disegni e grafici consuntivi, al fine di verificare la congruità della spesa sostenuta.

- d copia conforme all'originale dell'atto notarile acquisto debitamente registrato, in caso di acquisto di beni immobili o mobili registrati.
- e disegni consuntivi (piante sezioni e prospetti, anche delle fondazioni, debitamente quotati) con apposto il timbro della competente amministrazione comunale;
- f agibilità/abitabilità/conformità/autorizzazioni all'esercizio delle attività esercitate (turistiche, agrituristiche, artigianali ecc.) anche mediante la vigente procedura del silenzio assenso ovvero copia dell'avvenuta richiesta con gli estremi della presentazione presso la competente Amministrazione.
- g planimetrie relative l'ubicazione delle opere di miglioramento fondiario realizzate ove risulti, da legenda a margine, la relativa quantità di ciascuna;

In presenza di domanda di pagamento incompleta od irregolare, il Servizio competente né richiede l'integrazione e/o regolarizzazione dando un termine congruo con le esigenze istruttorie, che comunque non può eccedere 45 giorni.

Qualora la domanda di pagamento finale del contributo, non fosse completa della documentazione amministrativa prevista per l'utilizzo dell'investimento realizzato e/o suo esercizio (agibilità/abitabilità/conformità, autorizzazioni, licenze, svincoli ecc.), la stessa dovrà essere corredata:

- di dichiarazione del beneficiario circa la conoscenza dell'obbligo di completare il programma di investimenti con l'acquisizione della documentazione necessaria all'utilizzo ed esercizio funzionale degli investimenti;
- di fidejussione bancaria o assicurativa a favore della Regione di importo pari al 110 per cento del contributo complessivamente richiesto, al netto di eventuali importi già erogati come anticipazione.

La fidejussione dovrà decorrere da una data anteriore a quella di presentazione della domanda di pagamento e avrà una durata variabile da un minimo di tre ad un massimo di dodici mesi in relazione alle previsioni individuali di completamento funzionale degli interventi.

In presenza di fidejussione il Servizio competente potrà procedere alla liquidazione di uno stato di avanzamento dei lavori per un importo non superiore al 75% della somma rendicontata. La fidejussione verrà svincolata, unitamente a quella eventualmente prodotta a favore di AGEA in sede di anticipazione, una volta prodotta la documentazione attestante l'avvenuto completamento funzionale del programma d'investimenti. Tale documentazione dovrà pervenire all'Amministrazione regionale almeno 60 giorni prima della scadenza della fidejussione, fatta salva la possibilità di produrre, entro il medesimo termine e nell'ambito del periodo massimo sopra indicato, ulteriori proroghe della stessa.

Se entro 60 giorni dalla scadenza del termine massimo di dodici mesi la documentazione mancante non verrà completata, si provvederà alla decadenza e revoca della concessione con contestuale recupero delle somme erogate mediante escussione della fidejussione.

16.16 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Per gli adempimenti amministrativi di cui alla presente misura il Responsabile di misura individua nel Responsabile della **Sezione investimenti delle filiere e delle imprese agroalimentari ed agroindustriali** il responsabile del procedimento.

Per la gestione della misura 123, nell'ambito delle competenze attribuite dall'Autorità di Gestione, ai sensi dell'allegato "A" paragrafo 3.1 della DGR n. 392/08 vengono individuate le seguenti fasi del procedimento:

- 1) Raccolta domande di aiuto
- 2) Istruttoria domande di aiuto e controllo amministrativo, regolarizzazione
- 3) Graduatorie, concessione/diniego
- 4) Raccolta della domanda di pagamento;
- 5) Istruttoria amministrativa per l'ammissibilità/inammissibilità del pagamento
- 6) Controlli in loco
- 7) Predisposizione ed invio elenco di liquidazione
- 8) Pagamento
- 9) Controlli ex post e sanzioni

Responsabilità per le fasi 1 e 2:

Per le finalità di cui al presente bando il recepimento delle domande (fase 1) e l'istruttoria amministrativa per l'ammissibilità/inammissibilità dell'aiuto (fase 2) sono svolte dal Responsabile di misura, il responsabile del procedimento per gli adempimenti connessi alla verifica della completezza, conformità e regolarità delle domande oltre che alla verifica dell'ammissibilità, inammissibilità parziale o totale è il Responsabile della Sezione Investimenti delle filiere e delle imprese agroalimentari ed agroindustriali del Servizio Aiuti alle imprese e alle filiere del sistema produttivo agroindustriale.

Per assicurare la tracciabilità delle procedure di propria competenza il responsabile delle fasi 1 e 2 è tenuto a predisporre idonee liste di controllo (check list), sia in versione informatica che cartacea. Tali liste devono essere, preventivamente, sottoposte al Responsabile di misura che le valida.

Il responsabile del procedimento individua il funzionario incaricato dell'istruttoria che redige la lista di controllo (check list) relativa a ciascuna pratica assegnata, esprimendo il parere in ordine:

- alla verifica della regolarità e completezza formale e documentale delle domande e delle schede tecniche;
- alla verifica, sulla scorta di quanto dichiarato nella domanda e nella relativa scheda tecnica di misura, del possesso, in capo al richiedente, dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché della presenza di tutti gli elementi documentali ed informativi necessari all'istruttoria, al monitoraggio, al controllo e di tutti gli ulteriori elementi informativi, di supporto e gestione.

Nel caso d'istruttoria positiva la lista di controllo dovrà concludere con la proposta di ammissibilità della domanda comprensiva:

- a) del punteggio complessivamente assentito;
- b) dell'importo totale ammesso a contributo;
- c) della data di conclusione dell'intervento.
- d) del termine di presentazione della domanda di pagamento finale (saldo);

Nel caso d'istruttoria negativa o parzialmente negativa la lista di controllo dovrà concludere con la declaratoria di inammissibilità totale o parziale della domanda nella quale deve essere esplicitamente indicato quanto segue:

- a) descrizione degli investimenti inammissibili;
- d) riferimenti giuridici sulla cui base se ne dichiara l'inammissibilità.

Per lo svolgimento dei compiti di competenza, il responsabile del procedimento per le fasi 1 e 2 mantiene i rapporti con il singolo beneficiario e con il responsabile del fascicolo di domanda richiedendo, in caso di domande di pagamento incomplete od irregolari, l'integrazione o regolarizzazione della domanda dando termini coerenti con i tempi del procedimento, nel rispetto delle procedure illustrate nei successivi articoli.

Una volta esaurite le fasi istruttorie, per le domande ammissibili, il responsabile per le fasi 1 e 2 provvede a trasmettere al Responsabile di misura le risultanze degli accertamenti istruttori per ogni singola domanda di aiuto pervenuta.

Responsabilità per la fase 3:

Il Responsabile di misura, viste le risultanze istruttorie, le fa proprie o, se del caso, le rinvia, in tutto od in parte, al responsabile per le fasi 1 e 2 per un riesame. Una volta concluso l'eventuale riesame, il Responsabile di misura approva con proprio atto le risultanze istruttorie definitive provvedendo a dichiarare le domande ammesse, quelle parzialmente ammesse e quelle irricevibili ed a stilare, qualora le risorse disponibili risultassero inferiori al fabbisogno per le domande ammesse, la graduatoria di merito.

Sulla base delle declaratorie e della graduatoria di merito il Responsabile di misura provvede a notificare, nelle forme di legge, ad ogni beneficiario, l'ammissibilità, l'ammissibilità parziale o l'inammissibilità totale e le declaratorie relative (fase 3).

Ai beneficiari ammessi a finanziamento viene, inoltre, notificata la concessione del sostegno (nulla-osta) sottoscritto dal Responsabile di misura. Nella concessione sono riportate tutte le specifiche condizioni ed impegni che le parti reciprocamente assumono. La concessione diviene impegno giuridicamente vincolante per le due parti quando una copia, debitamente sottoscritta dal beneficiario, ritorna al Responsabile di misura.

Responsabilità per le fasi 4, 5 e 6:

Per le finalità di cui al presente bando la fase 4 riguarda il recepimento delle domande di pagamento e l'istruttoria amministrativa per l'ammissibilità/inammissibilità del pagamento (fase 5) vengono affidate dal Responsabile di misura alla Sezione Investimenti delle filiere e delle imprese agroalimentari ed agroindustriali del Servizio Aiuti alle imprese e alle filiere del sistema produttivo agroindustriale che è responsabile del procedimento per gli adempimenti connessi alla verifica della completezza, conformità e regolarità delle domande di pagamento oltre che alla verifica dell'ammissibilità, inammissibilità parziale o totale degli importi domandati e alla eventuale quantificazione degli importi liquidabili come contributi in conto interesse.

Per assicurare la tracciabilità delle procedure di propria competenza il responsabile delle fasi 4 e 5 è tenuto a predisporre idonee liste di controllo (check list), sia in versione informatica che cartacea. Tali liste devono essere, preventivamente, sottoposte al Responsabile di misura che le valida.

Il Responsabile del procedimento individua il funzionario incaricato della verifica della domanda di pagamento o effettua direttamente tale verifica. Il funzionario incaricato redige la lista di controllo (check list) relativa a ciascuna domanda di pagamento assegnata, esprimendo il parere in ordine:

- alla verifica della regolarità e completezza formale e documentale della domanda di pagamento e delle documentazioni allegate;
- alla verifica, sulla scorta di quanto assentito nella concessione: della rispondenza delle opere realizzate con quelle autorizzate, della congruità della spesa richiesta, della conformità della documentazione di supporto, del grado di conseguimento degli obiettivi previsti e mantenimento degli obiettivi assunti.

Nel caso d'istruttoria positiva la lista di controllo dovrà concludere con la proposta di liquidazione della spesa domandata indicando:

- a) dichiarazione di conformità e congruenza delle spese effettuate;
- b) importo totale ammissibile a liquidazione;
- c) risultanze della visita in situ ai sensi dell'art. 26(4) del Reg. CE n. 1975/06.

Nel caso d'istruttoria negativa o parzialmente negativa la lista di controllo dovrà concludere con la declaratoria di inammissibilità totale o parziale della domanda di pagamento nella quale deve essere esplicitamente indicato quanto segue:

- a) quantificazione delle spese non conformi;
- b) riferimenti giuridici sulla cui base se ne dichiara l'inammissibilità.

Per lo svolgimento dei compiti di competenza, il responsabile del procedimento per le fasi 4 e 5 mantiene i rapporti con il singolo beneficiario e con il responsabile del fascicolo di domanda richiedendo, in caso di domande di pagamento incomplete od irregolari, l'integrazione o regolarizzazione della domanda dando termini coerenti con i tempi del procedimento, nel rispetto delle procedure illustrate nei successivi articoli.

Il Responsabile del procedimento è responsabile dei controlli in loco (fase 6) di cui all'art. 27 del Reg. CE n. 1975/06. Il Responsabile del procedimento individua il funzionario incaricato del controllo in loco. Il funzionario incaricato redige la lista di controllo (check list) relativa a ciascuna domanda di pagamento controllata.

Il Responsabile di misura valuta i risultati dei controlli in loco per stabilire se gli eventuali problemi riscontrati siano di natura sistemica e comportino quindi un rischio per altre operazioni, per altri beneficiari o per altri organismi analoghi. La valutazione individua altresì le cause dei problemi riscontrati e indica ogni ulteriore esame ritenuto necessario e le opportune misure preventive e correttive ed inoltra le relative check list al Servizio responsabile per le sanzioni (fase 9) per gli adempimenti di competenza.

Una volta esaurite le fasi istruttorie, per le liquidazioni ammissibili, il responsabile del procedimento per le fasi 4, 5 e 6 provvede a trasmettere al Responsabile di misura le risultanze degli accertamenti istruttori per ogni singola domanda di pagamento pervenuta.

Responsabilità per la fase 7:

Il Responsabile di misura, viste le risultanze istruttorie, le fa proprie o, se del caso, le rinvia, in tutto od in parte, al responsabile del procedimento per le fasi 4 e 5 per un riesame. Una volta concluso l'eventuale riesame, il Responsabile di misura approva con proprio atto le risultanze istruttorie definitive provvedendo ad autorizzare il pagamento ed a stilare gli elenchi di liquidazione (o ad attivare le procedure informatiche analoghe) e ad inviarli all'Organismo Pagatore AGEA.

L'ammissione alla liquidazione è notificata ai beneficiari dal Responsabile di misura. Nella notifica sono riportate tutte le spese ammesse e, se del caso, le spese dichiarate inammissibili con la relativa declaratoria.

Responsabilità per la fase 8:

L'Organismo Pagatore AGEA è responsabile per la liquidazione degli aiuti.

Responsabilità per la fase 9:

Il Responsabile del Servizio Rapporto con le politiche comunitarie e nazionali e controlli è responsabile dei controlli ex post di cui all'art. 30 del Reg. CE n. 1975/06. Il Responsabile del Servizio competente individua il funzionario incaricato del controllo ex post. Il funzionario incaricato redige la lista di controllo (check list) relativa a ciascuna domanda per la quale è stato pagato il saldo.

Il Servizio responsabile dei controlli ex post valuta i risultati dei controlli ed in caso d'accertato indebito assume le decisioni inerenti l'applicazione delle sanzioni e provvede alle procedure per il recupero.

16.17 - RINVIO

Ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, la data d'inizio, la durata ed i responsabili del procedimento sono individuati secondo la seguente tabella:

oggetto del procedimento	inizio procedimento	tempo gg.	responsabile procedimento	atto finale
Raccolta domande di aiuto	Scadenze bando	30		Verifica ricevibilità
Regolarizzazione domanda	Giorno successivo invio richiesta regolarizzazione	15 - 75	Resp.le Sez. Investimenti filiere e imprese agroalimentari e agroindustriali	Proposta di ammissibilità / inammissibilità
Istruttoria domande complete, controllo amministrativo, proposta di graduatoria	giorno successivo fase precedente	45-75		Verbale istruttorio Proposta di graduatoria
Graduatoria ammissibilità inammissibilità, irricevibilità.	giorno successivo fase precedente	30	Responsabile di misura	Determina graduatoria, ammissione esclusione
Invio comunicazione di concessione/diniego	Giorno successivo all'invio delle risultanze istruttorie	30		Nota A.R.
Raccolta e istruttoria domande di pagamento anticipi	Giorno successivo invio richiesta	30	Resp.le Sez. Investimenti filiere e imprese agroalimentari e agroindustriali	Verbale istruttorio proposta di pagamento
Autorizzazione pagamento anticipi e invio elenco di liquidazione anticipo	Giorno successivo all'invio delle risultanze istruttorie	30	Responsabile di misura	Elenchi di liquidazione
Esecuzione pagamento elenchi liquidazione anticipi	Giorno successivo ricezione elenchi	45	AGEA	Dispositivo accreditato pagamento
Raccolta e istruttoria domanda pagamento acconto (SAL)	Giorno successivo presentazione domanda	30	Resp.le Sez. Investimenti filiere e imprese agroalimentari e agroindustriali	Verbale istruttorio proposta di pagamento
Autorizzazione pagamento acconti e invio elenco di liquidazione	Giorno successivo all'invio delle risultanze istruttorie	30	Responsabile di misura	Elenchi di liquidazione

oggetto del procedimento	inizio procedimento	tempo gg.	responsabile procedimento	atto finale
Esecuzione pagamento elenchi liquidazione acconti	Giorno successivo ricezione elenchi	45	AGEA	Dispositivo accreditato pagamento
Raccolta e istruttoria domanda pagamento saldo e di svincolo fideiussione	Giorno successivo presentazione domanda	60	Resp.le Sez. Investimenti filiere e imprese agroalimentari e agroindustriali Responsabile di misura	Verbale istruttorio proposta di pagamento e svincolo/recupero
Controlli in situ	Prima della liquidazione			Verbale istruttorio
Autorizzazione pagamento saldi e invio elenco di liquidazione e proposte svincolo/recupero	Giorno successivo all'invio delle risultanze istruttorie	30	Responsabile di misura	Elenchi di liquidazione
Esecuzione pagamenti elenchi liquidazione saldi e svincolo fidejuss./ recuperi	Giorno successivo ricezione elenchi	45	AGEA	Dispositivo accreditato saldo e restitui. fideius. Notifica/recupero
Controlli ex-post	Giorno successivo alla liquidazione	5 anni		Verbale istruttorio

Si precisa che i termini indicati nella tabella sopra riportata, potranno essere rispettati soltanto qualora siano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni successivo procedimento. In ogni caso gli stessi devono intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati al numero delle domande che verranno presentate, alla loro distribuzione temporale, alle risorse umane e strumentali che verranno messe a disposizione per la definizione dei procedimenti.

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni s'intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli art. 7 e 8 della legge 241/90 in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

CAPO VI

Disciplinare Misura 1.2.3 azione b)

Art. 17

(Descrizione dell'azione)

Gli interventi previsti sono finalizzati a incrementare l'efficienza e rafforzare la competitività delle imprese del settore forestale per quanto concerne le attività di utilizzazione forestale e/o nella raccolta dei prodotti secondari del bosco, nonché nella loro trasformazione e commercializzazione.

17.1 – DEFINIZIONI SPECIFICHE DELL'AZIONE

Attività d'utilizzazione forestale: comprende il taglio (abbattimento), l'allestimento (sramatura, scortecciatura e depezzatura), il concentramento e l'esbosco del materiale legnoso.

Prodotti secondari del bosco: s'intendono funghi, tartufi, castagne, piccoli frutti, ed altri prodotti non legnosi spontanei cioè nati direttamente nei boschi, esclusi quelli coltivati nei terreni agricoli.

Microimpresa (Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE): si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Introduzione di innovazioni: acquisto di teleferiche, trattori forestali gommati, macchine combinate, macchine di recente introduzione nel mercato (due anni); installazione di caldaie a legna ad elevato rendimento energetico.

17.2 - DIMOSTRAZIONE DELLA NECESSITÀ DEL SOSTEGNO PER LE MISURE DI INVESTIMENTO

Gli interventi ammissibili sono quelli previsti al capitolo 5.2 lettera d) del programma di Sviluppo Rurale:

- a) per gli investimenti nelle imprese di trasformazione/commercializzazione, saranno incentivate prioritariamente:
- Acquisto/leasing di nuove attrezzature e impianti tecnologici e ammodernamento di quelli esistenti (usato escluso)
 - Strutture impiantistica per la produzione dell'energia a partire da fonti rinnovabili
 - Acquisto/leasing di macchinari e attrezzature innovative per logistica, sicurezza sul lavoro, risparmio energetico, sostenibilità ambientale, salute consumatori, igiene e benessere degli animali, riutilizzo sottoprodotti lavorazione
- b) ed in subordine:
- Costruzione/acquisizione e ristrutturazione/ammodernamento di fabbricati per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione
 - Adeguamento degli impianti a sistemi di gestione qualità ambientale, rintracciabilità volontaria ed etichettatura

17.3 - ZONE D'INTERVENTO

Intero territorio regionale, con priorità per le aree con problemi complessivi di sviluppo per come indicato al capitolo 5.2, paragrafo "dimostrazione della necessità del sostegno per le misure di investimento".

Per quanto riguarda il settore del tabacco, le imprese delle sole aree tabacchicole (Alta Valle del Tevere, Media Valle del Tevere e Valle Umbra).

17.4 - BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'aiuto le micro imprese⁴⁸, singole o associate, che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti della selvicoltura: prodotti legnosi e prodotti secondari del bosco

17.5 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ AGLI AIUTI

La verifica dell'ammissibilità delle domande di aiuto si basa sui seguenti criteri:

- a) conformità della domanda:

⁴⁸ Come definite al paragrafo 16.1.3.

- Rispetto delle modalità di presentazione della domanda
 - Conformità della documentazione
 - Conformità con le procedure d'attuazione
 - Rispetto della normativa specifica di riferimento
- b) Requisiti del proponente:
- Per i prodotti legnosi forestali, iscrizione all'elenco regionale delle ditte boschive ai sensi della l.r. n. 28/2001
 - Impresa agroindustriale che svolge la fase di prima trasformazione e/o di commercializzazione dei prodotti silvicoli
 - In regola con i versamenti previdenziali INPS
 - Microimpresa come definite nella Raccomandazione Comunitaria 2003/361/CE della Commissione
 - Dimostrazione che l'impresa non si trova nelle condizioni di difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione 2004/C244/02 "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà";
- c) Qualità della domanda/operazione
- Presentazione di un piano di miglioramento aziendale che dimostri, a piano ultimato, un miglioramento del rendimento globale aziendale (il rendimento globale dell'azienda si intende migliorato nel caso in cui si ottenga, a piano ultimato, un incremento del Risultato Operativo insieme con un miglioramento delle performance ambientali e/o un miglioramento degli aspetti relativi all'innovazione organizzativa e tecnologica ed alla qualificazione di prodotti e processi aziendali)
 - Conseguimento di almeno uno degli obiettivi operativi previsti dalla misura
 - Gli interventi sono quelli previsti al capitolo 5.2 lettera d) del PSR
 - Per gli interventi riguardanti la produzione di energia da fonti rinnovabili, gli stessi devono essere commisurati alle esigenze energetiche dell'impresa ed entro il limite massimo di 1MW
 - Gli interventi garantiscono la complementarietà e la demarcazione con altri strumenti della PAC, della politica di coesione e del FEP, così come previsto dal capitolo 10 del PSR
 - Gli investimenti richiesti rispettano la soglia minima e massima ammissibile
 - Rispetto degli impegni sulla durata delle operazioni ai sensi dell'art. 72 del Reg. CE 1698/05

I richiedenti al momento della presentazione della domanda, oltre a soddisfare le condizioni d'ammissibilità sopra indicate, devono essere in possesso dei requisiti di ammissibilità di seguito riportati:

- iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;
- dimostrare l'esistenza di rapporti contrattuali e/o societari con i produttori del settore primario, nonché dimostrare la possibilità di commercializzazione diretta dei prodotti trasformati ovvero l'esistenza di rapporti di fornitura con imprese utilizzatrici del prodotto realizzato e/o con la distribuzione.

17.6 - INVESTIMENTI AMMISSIBILI

- a) realizzazione, ristrutturazione funzionale o adeguamento di strutture destinate o da destinare, alle attività di raccolta, stoccaggio, conservazione, condizionamento, confezionamento, commercializzazione e prima trasformazione del legno e dei prodotti secondari del bosco;
- b) acquisto macchine e attrezzature per le utilizzazioni forestali finalizzate ad una o più delle seguenti operazioni: taglio, allestimento, concentramento, esbosco, trasporto, prima lavorazione eseguita all'imposto, compreso macchine o attrezzature per la sramatura, scortecciatura e triturazione:
- trattori forestali, a doppia trazione, completi di blindatura ventrale, roll-bar, protezione adeguata delle valvole di gonfiaggio dei pneumatici e protezione al cofano;
 - verricelli forestali, completi di scudo protettivo, bocca di esbosco o guida-fune, oppure verricelli su telaio a slitta, semoventi o per motosega; tutti i verricelli dovranno essere dotati di fune da 8-16 mm della lunghezza di almeno 80 metri;
 - rimorchi trazionati;

- gru a cavo medie o leggere;
 - risine in polietilene;
 - gru da carico;
 - macchine per le prime lavorazioni all'imposto, quali macchine combinate, depezzatori, spaccalegna, seghe a nastro carrellate;
 - cippatrici, con potenza superiore a 35 kW;
 - altre attrezzature quali, scortecciatrici, tirvit, tirfor, gabbie per trattori;
 - altre macchine ed attrezzature forestali adeguatamente motivate e conformi agli obiettivi dell'azione.
- c) Acquisto e installazione di nuovi macchinari e attrezzature per la lavorazione, trasformazione, condizionamento, confezionamento, magazzinaggio, commercializzazione dei prodotti legnosi o assimilabili (fino al livello di prodotti legnosi finiti grezzi o di prodotti legnosi semilavorati, esclusi i pannelli), compreso macchine o attrezzature per la pellettizzazione. Acquisto di attrezzature informatiche e relativi programmi concernenti la gestione tecnologica e aziendale;
- d) Acquisto e installazione di nuovi macchinari e attrezzature per la raccolta, lavorazione, trasformazione, condizionamento, confezionamento, magazzinaggio, commercializzazione dei prodotti secondari del bosco. Acquisto di attrezzature informatiche e relativi programmi concernenti la gestione tecnologica e aziendale;
- e) realizzazione di centrali termiche alimentate a biomasse legnose di origine forestale per la produzione di energia destinata ad un utilizzo esclusivo all'interno dell'azienda per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici del ciclo produttivo o degli edifici aziendali.

Le macchine e attrezzature devono essere conformi a quanto previsto dalla Direttiva CE n. 89/392 (Direttiva Macchine), recepita con D.P.R. 459/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) 1974/2006 sono inoltre ammissibili le spese per investimenti immateriali quali, attivazione di sistemi di tracciabilità dei prodotti (compreso la certificazione della catena di custodia PEFC o FSC), studi, progettazione e attività rivolte alla valorizzazione commerciale dei prodotti forestali e dei prodotti secondari del bosco, spese propedeutiche all'acquisizione certificazioni ambientali, di processo e sociali/etiche se connesse e funzionali alla realizzazione degli investimenti materiali previsti nel progetto. Tali spese dovranno essere strettamente correlate e facenti parte delle operazioni ammesse a sostegno previste nel piano di miglioramento aziendale tra quelle sopra elencate alle con i seguenti limiti:

- fino ad un massimo del 12% per le spese relative ad investimenti immobiliari (lettere da a), c), d) ed e))
- fino ad un massimo del 5% per spese relative ad investimenti mobiliari (lettera b).

Con riferimento alla riconversione del settore tabacchicolo, le operazioni sostenute prioritariamente saranno quelle riferite a:

- a) costruzione/acquisizione e ristrutturazione/ammodernamento di fabbricati per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione;
- b) strutture e impiantistica per la produzione di energia a partire da fonti rinnovabili;
- c) acquisto di macchinari e attrezzature innovative per la logistica, sicurezza sul lavoro, risparmio energetico, sostenibilità ambientale, salute consumatori, igiene e benessere degli animali, riutilizzo sottoprodotti lavorazione;

come peraltro specificato al capitolo 5.2, paragrafo "dimostrazione della necessità del sostegno per le misure di investimento".

Limitazioni:

- il sostegno è limitato alle microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CEE come definite al paragrafo 16.1.3;
- il sostegno è limitato agli investimenti connessi all'insieme delle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale del legname o dei prodotti secondari del bosco;
- il sostegno è concesso a condizione che sia garantita una ricaduta positiva sui produttori forestali di base come fornitori del legno e di prodotti assimilabili e/o dei prodotti secondari del bosco. A tale scopo, le imprese richiedenti devono dimostrare che per la loro attività utilizzano prevalentemente prodotti di propria produzione, compreso quelli derivanti

dall'acquisto in piedi di soprassuoli boschivi, e/o forniti direttamente dai produttori forestali di base;

- il sostegno per investimenti finalizzati alla commercializzazione realizzati da imprese di trasformazione singole o associate è concesso esclusivamente per la vendita prevalente di prodotti lavorati o trasformati direttamente;

17.7 - LIMITI MINIMI E MASSIMI DEL TOTALE DEGLI INVESTIMENTI ELEGGIBILI ALL'AIUTO

Il limite minimo di investimento ammissibile è 10.000 euro.

La spesa massima ammissibile è 500.000 Euro.

Nell'ambito dei sette anni d'operatività del programma, può essere accettata al massimo una domanda per beneficiario ogni due anni⁴⁹.

17.8 – INTENSITÀ DELL'AIUTO

Il sostegno potrà essere accordato sotto forma di finanziamento di quota del costo dell'investimento ammissibile realizzato ovvero di concorso attualizzato nel pagamento degli interessi in unica soluzione o in una forma mista tra le due tipologie indicate.

Gli aiuti saranno accordati nella misura massima del 40% del costo dell'investimento ammissibile nei limiti stabiliti dalla regola "de minimis"⁵⁰.

17.9 - DICHIARAZIONE DI IMPEGNI DI CARATTERE SPECIFICO

Oltre alle pertinenti dichiarazioni d'impegno di carattere generale previste all'art. 3 paragrafo 3.2.4 della Delibera di Giunta Regionale n. 392/08 il beneficiario dei contributi di cui alla presente misura s'impegna:

- a realizzare gli investimenti programmati in conformità e nel rispetto di tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali correlate agli stessi;
- a completare il piano di miglioramenti aziendale dimostrando, altresì, di aver realizzato gli obiettivi previsti nella domanda di aiuto;
- al mantenimento del vincolo di destinazione d'uso ed esercizio funzionale degli investimenti sostenuti per almeno cinque anni dalla data di decisione di pagamento del saldo dell'aiuto.

17.9.1 Cause d'esonero dagli impegni

Il beneficiario, dopo l'inizio del periodo vincolativo, può essere esonerato dal mantenimento dell'impegno assunto nei casi di forza maggiore previsti all'art. 3 paragrafo 3.2.4 sezione "Esoneri" della Delibera di Giunta Regionale n. 392/08. Al fine di ottenere l'esonero dagli impegni il beneficiario o, nel caso di decesso o impedimento, chi ne ha titolo, dovrà far pervenire, *entro 30 giorni naturali e consecutivi dal verificarsi della causa di forza maggiore*, al Responsabile di misura individuato all'articolo 3 del presente bando, una richiesta corredata dalla documentazione idonea a dimostrare la sussistenza della/e causa/e di forza maggiore per la/e quale/i si richiede l'esonero dagli impegni. Il Responsabile di misura, con proprio atto decide sull'accoglimento o il rigetto dell'istanza e lo notifica all'astante.

17.10 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Per la concessione degli aiuti di cui alla presente azione del Programma di Sviluppo Rurale si procede alla definizione di una graduatoria di merito delle istanze ammissibili.

Ai fini della definizione delle graduatorie verranno prese in considerazione le domande pervenute entro i termini individuati all'articolo 4 paragrafo 4.2.

Ai fini della liquidazione dei contributi da parte dell'Organismo Pagatore, la Regione dell'Umbria provvederà a stilare una graduatoria generale di merito nella quale verranno individuate le aziende beneficiarie utilmente collocate sino alla capienza delle disponibilità assegnate, e verranno, inoltre, individuate le ulteriori aziende finanziabili nel caso in cui siano rese disponibili ulteriori risorse.

⁴⁹ Nel caso, ad esempio, un beneficiario presenti una domanda a settembre 2009 potrà presentare una nuova domanda solo a far data dal 1 gennaio 2010.

⁵⁰ Le principali caratteristiche della regola "de minimis" sono le seguenti:

- l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell'arco di 3 esercizi finanziari.
- Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa.

La graduatoria sarà formULata con l'osservanza dei seguenti criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza:

Criteri di selezione	Indicatori
Requisiti del proponente (fino ad un massimo di 20 punti) - Numero di occupati dell'azienda proponente (microimpresa, piccola o media impresa) - Età/genere (fino ad un massimo di punti 5 p.)	20 punti) 1 punto per ogni addetto a tempo indeterminato ⁵¹ 1 punto per ogni titolare/socio di età inferiore ai 40 anni 1 punto per ogni titolare/socio di donna
Qualità della domanda/operazione (fino ad un massimo di 120 punti) - Localizzazione territoriale: zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane (fino ad un massimo di punti 10) - Comparto produttivo interessato e significatività degli investimenti, secondo quanto prevede il paragrafo 5.2 lettera d del PSR (fino ad un massimo di punti 40) - PIA (fino ad un massimo di punti 10)	Investimento localizzato totalmente in dette aree 10 punti • 40 punti ai progetti con priorità alta • 25 punti ai progetti con priorità media • 10 punti ai progetti con priorità bassa Adesione alle mis. 111, 112, 121, 122, 124, 132 adesione a 3 o + misure 5 punti adesione a 2 misure 3 punti adesione a 1 misura 1 punto
Caratteristiche del programma di investimento: • introduzione di innovazioni • tracciabilità dei prodotti • aumento o mantenimento dell'occupazione • miglioramento delle condizioni di vita e lavoro degli addetti • risparmio energetico o produzione di energia da fonti rinnovabili	(fino ad un massimo di punti 60) valore investimenti: 5 punti ogni 10.000 Euro 10 punti per imprese che acquisiscono la certificazione 1 punto per investimenti che mantengono l'occupazione 1 punto per ogni unità lavorativa incrementata valore investimenti: 5 punti ogni 10.000 Euro 3 punti ogni 100MW/anno prodotti/risparmiati fino ad un massimo di 10 punti
• contributo al contrasto ai cambiamenti climatici	Riduzione % di CO ₂ : ≤ 10% 5 punti; > 10% 10 punti
• riconversione e ristrutturazione produttiva (settore del tabacco)	valore investimenti: 5 punti ogni 10.000 Euro
Criteri di preferenza a parità di punteggio A parità di punteggio sarà data priorità al richiedente con il fatturato maggiore	

17.11 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande presentate con le modalità previste dall'allegato "A" paragrafo 3.2.1 sezione "Presentazione" della Deliberazione di Giunta Regionale n. 392/08, nei termini indicati all'articolo 4 paragrafo 4.2 del presente bando, vanno inviate **all'Agenzia Regionale Umbra**

⁵¹ Il calcolo, effettuato con le modalità del paragrafo 12.8, tiene conto dei contributi INPS versati nell'anno solare precedente la domanda e di quelli versati nell'anno solare successivo al completamento dell'investimento

per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura, via Mario Angeloni 63 – 00124 Perugia, incaricata per il ricevimento dell'istanza e l'apposizione del protocollo informatico che ne fissa la data di presentazione. Ai fini dei termini di cui all'art. 4 paragrafo 4.2 farà fede la data apposta sulla stampa della domanda inviata, debitamente sottoscritta e trasmessa tramite spedizione postale o presentata direttamente all'ARUSIA.

17.12 – DOCUMENTAZIONE SPECIFICA

Per le domande d'aiuto ai sensi della misura 123 azione b), il beneficiario, oltre alle documentazioni custodite nel fascicolo aziendale di cui all'articolo 2 paragrafo 2.2 della DGR n. 392/08 deve conservare nel fascicolo di domanda le seguenti documentazioni, anche al fine di produrle, su richiesta dell'amministrazione regionale, o esibirla ai funzionari incaricati dell'effettuazione di accertamenti o controlli in loco.

Il fascicolo dovrà contenere, all'atto della presentazione della domanda, i seguenti documenti qualora pertinenti:

- a) documentazione attestante la titolarità del possesso degli immobili oggetto della domanda di aiuti se non intestati catastalmente (esclusivamente proprietà, usufrutto, conferimento e affitto registrato). Nel caso in cui il titolo di possesso degli immobili abbia una durata residua che non permetta il rispetto del vincolo quinquennale, il richiedente è tenuto ad acquisire anteriormente alla domanda di liquidazione finale degli aiuti, la documentazione comprovante il rinnovo del possesso degli immobili sui quali mantenere l'impegno assunto;
- b) per le società e per le cooperative:
 - atto costitutivo e statuto completo di eventuale regolamento interno;
 - dichiarazione del legale rappresentante attestante l'elenco nominativo dei soci con indicazione di data e luogo di nascita ed attività esercitata e/o qualifica di ogni singolo socio e, se conferente, conferimenti dell'esercizio precedente la presentazione della domanda;
 - delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il legale rappresentante a presentare la domanda e a riscuotere il contributo. Nella delibera dovrà risultare l'autorizzazione a rilasciare quietanza per la riscossione del contributo e a sottoscrivere i previsti impegni posti a carico dei richiedenti a fronte della concessione dello stesso. Nella delibera dovrà altresì risultare la dichiarazione di conoscenza dei vincoli e degli obblighi derivanti dagli impegni assunti;
 - ultimo bilancio approvato completo di attestazione di deposito presso la C.C.I.A.A. e di stato patrimoniale, conto economico, relazione degli Amministratori e del Collegio sindacale;
- c) eventuali certificati o visure catastali dell'azienda posseduta dal richiedente, rilasciate da non più di sei mesi precedenti la presentazione della domanda;
- d) eventuale planimetria aziendale con l'ubicazione degli interventi da realizzare debitamente evidenziati con legenda a margine e eventuale elenco delle superfici delle particelle interessate dagli interventi;
- e) dichiarazione attestante il non avvenuto inizio lavori, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 paragrafo 3.5, e relativa documentazione fotografica e/o filmografica, debitamente datata, dello stato dei siti a far tempo dalla presentazione della domanda;
- f) originale o copia conforme della partita IVA;
- g) certificato o visura della C.C.I.A.A. relativi all'impresa richiedente, rilasciati da non più di sei mesi. Tale documentazione dovrà comprendere anche il nulla osta antimafia quando il contributo richiesto supera i 154.937,07;
- h) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
- i) eventuale originale delle concessioni, svincoli idrogeologici e ambientali, autorizzazioni ecc. rilasciate dalle competenti amministrazioni ovvero, nei casi consentiti, copia della denuncia di inizio attività (D.I.A.) con l'apposizione del timbro della competente amministrazione che ne attesti l'avvenuta presentazione;

- j) contratto con il quale si designa il responsabile del “fascicolo di domanda”;
- k) eventuale copia del progetto esecutivo delle opere (disegni esecutivi quotati, relazione tecnica, ecc. debitamente timbrati dall'amministrazione comunale presso i quali sono stati presentati);
- l) eventuali computi metrici estimativi completi di misure analitiche, redatti applicando alle quantità complessive, desunte dai disegni quotati, i prezzi unitari dei prezzi regionali vigenti al momento della presentazione delle domande (miglioramenti fondiari e, per le voci non ricomprese, opere edili); per le voci di spesa non contemplate negli stessi dovranno essere acquisiti i preventivi di spesa delle ditte fornitrici (es. strutture prefabbricate) ovvero analisi dei prezzi;
- m) almeno tre preventivi di spesa da ditte fornitrici diverse per l'acquisto di beni mobili quali: macchine, attrezzature, software, ecc. e relativa relazione giustificativa della scelta;
- n) ogni ulteriore documentazione prevista da leggi, regolamenti e normative vigenti in relazione alla tipologia degli interventi, alla natura delle opere e alla loro ubicazione;
- o) nel caso di acquisto di beni immobili a norma del par. 12.3:
 - promessa di vendita del fabbricato oggetto di acquisizione sottoscritta dalla ditta venditrice;
 - perizia di stima giurata (completa di planimetrie catastali);
 - codice fiscale della parte venditrice;
 - dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000, sottoscritta a termini di legge dal venditore attestante che il bene oggetto della vendita non ha beneficiato in tutto o in parte, nell'ultimo decennio, di sussidi pubblici per la realizzazione, ristrutturazione o ampliamento (esclusi quelli per la ricostruzione post terremoto);

Tutti i contratti, atti e documenti di cui al presente paragrafo devono essere conservati nel fascicolo, in originale o copia conforme e devono risultare redatti, stipulati e, qualora previsto, registrati in data anteriore alla presentazione della domanda o della scheda tecnica di valutazione, fatti salvi i casi di registrazione cumulativa, che dovranno comunque essere inseriti nel fascicolo anche se non registrati e sostituiti non appena regolarizzati.

Nel caso in cui la domanda sia presentata da un'azienda associata di cui al par. 12.2, la documentazione sopra indicata deve riguardare tutte le aziende associate e deve essere custodita in un unico fascicolo di domanda a cura del soggetto delegato a sottoscrivere la domanda e a riscuotere il contributo.

In tutti i casi sono fatte salve disposizioni più favorevoli stabilite dalle vigenti normative in materia di autocertificazione e di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

17.13 – EROGAZIONE DEGLI AIUTI

L'erogazione degli aiuti può avvenire sotto forma di contributo in conto impianti o contributo in conto interessi.

L'erogazione del contributo in conto impianti avviene con le modalità previste dall'allegato “A” paragrafo 3.3.2 delle “Procedure per l'attuazione” di cui alla DGR n. 392/08. In attuazione di quanto previsto dal Reg. CE n. 363 del 4 maggio 2009, l'importo dell'anticipo può essere innalzato sino al 50% della spesa pubblica ammissibile. Nel caso in cui venga inoltrata domanda di anticipo del 50% l'azienda non potrà ricevere, per la medesima domanda, altri pagamenti a titolo di acconto, fatta eccezione per quanto previsto in caso di domanda di saldo finale incompleta. Le aziende che non optano per l'anticipazione e inoltrano domanda di pagamento stato di avanzamento lavori SAL debbono prestare garanzia fideiussoria pari al 110% dell'importo domandato. Tale garanzia non è necessaria quando il SAL si riferisce interamente a macchine e/o attrezzature già installate ed operanti all'atto della domanda o regolarmente immatricolate nel caso di mobili con obbligo di registrazione ovvero a beni immobili completi ed in esercizio per i quali il beneficiario è in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni amministrative (agibilità/abitabilità/conformità, autorizzazioni, licenze, svincoli ecc.). Alla domanda di pagamento del SAL che non è accompagnata dalla garanzia devono

essere allegati, oltre alle documentazioni giustificative delle spese rendicontate, anche tutte le documentazioni amministrative comprovanti la funzionalità di tutti gli investimenti per i quali si richiede il pagamento. Qualora il SAL riguardi anche solo parzialmente beni non ancora ultimati e funzionanti ed in regola con tutte le necessarie autorizzazioni rimane l'obbligo della garanzia pari al 110% dell'intero importo oggetto di domanda di pagamento

Il contributo in conto interessi è calcolato per l'operazione di finanziamento, sotto forma di prestito (di durata superiore a 18 mesi) o mutuo a medio e lungo termine (fino ad un massimo di anni 15) con una banca od altro operatore finanziario riconosciuto, fatta dal beneficiario sulla base della ammissibile ai sensi presente della misura. L'operazione deve risultare contratta successivamente alla data della presentazione della domanda di aiuto e il relativo piano di ammortamento deve essere presentato, unitamente alla domanda di pagamento, entro i termini previsti dalle procedure di attuazione per la rendicontazione del saldo.

Il calcolo dell'abbuono di interessi, ai sensi dell'art. 49 del Reg. CE 1974/2006, effettuato sulla base del piano di ammortamento presentato dal beneficiario. L'importo da erogare è calcolato in forma attualizzata, in equivalente sovvenzione lordo (ESL) potrà coprire fino al 100% del costo degli interessi e, comunque, non potrà essere superiore all'entità dell'aiuto ammesso.

Al piano d'ammortamento si applicano i tassi d'attualizzazione, calcolati in conformità alla Comunicazione della Commissione 97/C 273/03 e vigenti:

- alla data di stipula del contratto condizionato, per il periodo di preammortamento
- alla data di stipula del contratto definitivo, per il periodo di ammortamento
- alla scadenza della prima rata, per il tasso di attualizzazione.

17.14 – RENDICONTAZIONE DEGLI AIUTI

Entro il termine specificato nella comunicazione di ammissibilità i beneficiari sono tenuti ad inoltrare la domanda di pagamento del saldo del contributo al competente Servizio. Nel caso in cui il mancato inoltro della domanda di pagamento del saldo del contributo entro i termini fissati nella comunicazione comporti l'impossibilità di liquidare gli aiuti entro i termini previsti dalla regola n+2, fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di controlli e sanzioni, l'Autorità di gestione si riserva la facoltà di liquidare, comunque, gli aiuti, qualora vi siano risorse sufficienti negli anni successivi all'anno di liquidazione previsto, applicando una riduzione del contributo da liquidare dell'1% per ogni mese di ritardo.

La domanda di pagamento del saldo finale è prodotta correttamente se corredata della seguente documentazione:

- a check list relativa all'accertamento sopralluogo con la quale il responsabile del "fascicolo di domanda" certifica:
 - la regolare esecuzione del programma d'investimenti e la sua conformità alla proposta da preventivo o, eventualmente, alla variante approvata nonché la congruità con i computi metrici consuntivi;
 - gli effetti sull'economia e organizzazione aziendale in conseguenza della realizzazione degli investimenti e il livello di conseguimento degli obiettivi prefissati a regime;
 - la corrispondenza quali-quantitativa dei materiali effettivamente impiegati per la realizzazione degli investimenti rispetto a quelli indicati nella contabilità finale.
- b contabilità finale dei lavori composta da:
 - quadro riepilogativo delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi comprendente le quantità totali come risultanti dal computo metrico consuntivo per ciascuna voce di spesa, il prezzo unitario effettivamente pagato, l'importo imponibile complessivo e gli estremi della fattura quietanzata;
 - originali o copia conforme delle fatture, debitamente quietanzate, che il Servizio competente provvederà ad annullare con apposito timbro.
 - dichiarazioni liberatorie di quietanza delle fatture rilasciate dalle ditte fornitrici con l'indicazione della modalità e data di pagamento.
 - estratto conto del conto corrente dedicato rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.

E, in relazione all'investimento realizzato, le documentazioni che seguono, qualora pertinenti:

- a computi metrici consuntivi redatti sulla scorta dei prezzi utilizzati per la redazione di quelli preventivi, completi dello sviluppo analitico delle quantità desunte sulla base delle quote riportate nei disegni e grafici consuntivi, al fine di verificare la congruità della spesa sostenuta.
- b copia conforme all'originale dell'atto notarile acquisto debitamente registrato, in caso di acquisto di beni immobili o mobili registrati.
- c disegni consuntivi (piante sezioni e prospetti, anche delle fondazioni, debitamente quotati) con apposto il timbro della competente amministrazione comunale;
- d agibilità/abitabilità/conformità/autorizzazioni all'esercizio delle attività esercitate (turistiche, agrituristiche, artigianali ecc.) anche mediante la vigente procedura del silenzio assenso ovvero copia dell'avvenuta richiesta con gli estremi della presentazione presso la competente Amministrazione.
- e planimetrie relative l'ubicazione delle opere di miglioramento fondiario realizzate ove risulti, da legenda a margine, la relativa quantità di ciascuna;

In presenza di domanda di pagamento incompleta od irregolare, il Servizio competente né richiede l'integrazione e/o regolarizzazione dando un termine congruo con le esigenze istruttorie, che comunque non può eccedere 45 giorni.

Qualora la domanda di pagamento finale del contributo, non fosse completa della documentazione amministrativa prevista per l'utilizzo dell'investimento realizzato e/o suo esercizio (agibilità/abitabilità/conformità, autorizzazioni, licenze, svincoli ecc.), la stessa dovrà essere corredata:

- di dichiarazione del beneficiario circa la conoscenza dell'obbligo di completare il programma di investimenti con l'acquisizione della documentazione necessaria all'utilizzo ed esercizio funzionale degli investimenti;
- di fidejussione bancaria o assicurativa a favore della Regione di importo pari al 110 per cento del contributo complessivamente richiesto, al netto di eventuali importi già erogati come anticipazione.

La fidejussione dovrà decorrere da una data anteriore a quella di presentazione della domanda di pagamento e avrà una durata variabile da un minimo di tre ad un massimo di dodici mesi in relazione alle previsioni individuali di completamento funzionale degli interventi.

In presenza di fidejussione il Servizio competente potrà procedere alla liquidazione del saldo. La fidejussione verrà svincolata, unitamente a quella eventualmente prodotta a favore di AGEA in sede di anticipazione, una volta prodotta la documentazione attestante l'avvenuto completamento funzionale del programma d'investimenti. Tale documentazione dovrà pervenire all'Amministrazione regionale almeno 60 giorni prima della scadenza della fidejussione, fatta salva la possibilità di produrre, entro il medesimo termine e nell'ambito del periodo massimo sopra indicato, ulteriori proroghe della stessa.

Se entro 60 giorni dalla scadenza del termine massimo di dodici mesi la documentazione mancante non verrà completata, si provvederà alla decadenza e revoca della concessione con contestuale recupero delle somme erogate mediante escussione della fidejussione.

17.15 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Per gli adempimenti amministrativi di cui alla presente misura il Responsabile di misura individua nel Responsabile della **Sezione Programmazione forestale** il responsabile del procedimento.

Ferme restando le responsabilità sopra individuate, ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 3.1 della Delibera di Giunta Regionale n. 392 del 16 aprile 2008, per la gestione della Misura 121, il Responsabile di Misura, delegato dall'Autorità di Gestione, si avvale del supporto operativo dell'Agenzia Regionale Umbra per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura ARUSIA per le fasi del procedimento individuate come segue:

- 1) Raccolta domande di aiuto
- 2) Istruttoria domande di aiuto e controllo amministrativo

- 3) Concessione/diniego
- 4) Raccolta della domanda di pagamento;
- 5) Istruttoria amministrativa per l'ammissibilità/inammissibilità del pagamento
- 6) Controlli in loco
- 7) Predisposizione ed invio elenco di liquidazione
- 8) Pagamento
- 9) Controlli ex post e sanzioni

Responsabilità per le fasi 1 e 2:

Per le finalità di cui al presente bando il recepimento delle domande (fase 1) e l'istruttoria amministrativa per l'ammissibilità/inammissibilità dell'aiuto (fase 2) vengono affidate all'ARUSIA che provvede ad individuare un Servizio responsabile del procedimento per gli adempimenti connessi alla verifica della completezza, conformità e regolarità delle domande oltre che alla verifica dell'ammissibilità, inammissibilità parziale o totale.

Per assicurare la tracciabilità delle procedure di propria competenza il Servizio ARUSIA responsabile delle fasi 1 e 2 è tenuto a predisporre idonee liste di controllo (check list), sia in versione informatica che cartacea. Tali liste debbono essere, preventivamente, sottoposte al Responsabile di misura che le valida.

Il Servizio ARUSIA responsabile individua il funzionario incaricato dell'istruttoria che redige la lista di controllo (check list) relativa a ciascuna pratica assegnata, esprimendo il parere in ordine:

- alla verifica della regolarità e completezza formale e documentale delle domande e delle schede tecniche;
- alla verifica, sulla scorta di quanto dichiarato nella domanda e nella relativa scheda tecnica di misura, del possesso, in capo al richiedente, dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché della presenza di tutti gli elementi documentali ed informativi necessari all'istruttoria, al monitoraggio, al controllo e di tutti gli ulteriori elementi informativi, di supporto e gestione.

Nel caso d'istruttoria corretta la lista di controllo dovrà finire con la proposta d'ammissibilità della domanda comprensiva:

- d) del punteggio complessivamente assentito;
- e) dell'importo totale ammesso a contributo;
- f) della data di conclusione dell'intervento.

Nel caso d'istruttoria negativa o parzialmente negativa la lista di controllo dovrà concludere con la declaratoria di inammissibilità totale o parziale della domanda nella quale deve essere esplicitamente indicato quanto segue:

- b) descrizione degli investimenti inammissibili;
- e) riferimenti giuridici sulla cui base se ne dichiara l'inammissibilità.

Per lo svolgimento dei compiti di competenza, il Servizio ARUSIA responsabile per le fasi 1 e 2 mantiene i rapporti con il singolo beneficiario e con il responsabile del fascicolo di domanda richiedendo, in caso di domande incomplete od irregolari, l'integrazione o regolarizzazione della domanda dando termini coerenti con i tempi del procedimento, nel rispetto delle procedure illustrate nei successivi articoli.

Una volta esaurite le fasi istruttorie, per le domande ammissibili, il Servizio ARUSIA responsabile per le fasi 1 e 2 provvede a trasmettere al Responsabile di misura le risultanze degli accertamenti istruttori per ogni singola domanda di aiuto pervenuta.

Responsabilità per la fase 3:

Il Responsabile di misura, viste le risultanze istruttorie, le fa proprie o, se del caso, le rinvia, in tutto od in parte, al Servizio ARUSIA responsabile per le fasi 1 e 2 per un riesame. Una volta concluso l'eventuale riesame, il Responsabile di misura approva con proprio atto le risultanze istruttorie definitive provvedendo a dichiarare le domande ammesse, quelle parzialmente

ammesse e quelle irricevibili ed a stilare, qualora le risorse disponibili risultassero inferiori al fabbisogno per le domande ammesse, la graduatoria di merito.

Sulla base delle declaratorie e della graduatoria di merito il Responsabile di misura provvede a notificare, nelle forme di legge, ad ogni beneficiario, l'ammissibilità, l'ammissibilità parziale o l'inammissibilità totale e le declaratorie relative (fase 3).

Ai beneficiari ammessi a finanziamento è, inoltre, notificata la concessione del sostegno (nulla-osta) sottoscritto dal Responsabile di misura. Nella concessione sono riportate tutte le specifiche condizioni ed impegni che le parti reciprocamente assumono ed il termine di presentazione della domanda di pagamento finale. La concessione diviene impegno giuridicamente vincolante per le due parti quando una copia, debitamente sottoscritta dal beneficiario, ritorna al Responsabile di misura. La mancata restituzione della copia della concessione debitamente sottoscritta entro 30 giorni dal ricevimento sarà considerata rinuncia tacita della domanda d'aiuto.

Responsabilità per le fasi 4 e 5:

Per le finalità di cui al presente bando la fase 4 riguarda il recepimento delle domande di pagamento e l'istruttoria amministrativa per l'ammissibilità/inammissibilità del pagamento (fase 5) vengono affidate all'ARUSIA che provvede ad individuare un Servizio responsabile del procedimento per gli adempimenti connessi alla verifica della completezza, conformità e regolarità delle domande di pagamento oltre che alla verifica dell'ammissibilità, inammissibilità parziale o totale degli importi domandati e alla eventuale quantificazione degli importi liquidabili come contributi in conto interesse.

Per assicurare la tracciabilità delle procedure di propria competenza il Servizio ARUSIA responsabile delle fasi 4 e 5 è tenuto a predisporre idonee liste di controllo (check list), sia in versione informatica che cartacea. Tali liste devono essere, preventivamente, sottoposte al Responsabile di misura che le valida.

Il Servizio ARUSIA responsabile individua il funzionario incaricato della verifica della domanda di pagamento che deve essere diverso dal funzionario incaricato dell'istruttoria (fase 2). Il funzionario incaricato redige la lista di controllo (check list) relativa a ciascuna domanda di pagamento assegnata, esprimendo il parere in ordine:

- alla verifica della regolarità e completezza formale e documentale della domanda di pagamento e delle documentazioni allegate;
- alla verifica, sulla scorta di quanto assentito nella concessione: della rispondenza delle opere realizzate con quelle autorizzate, della congruità della spesa richiesta, della conformità della documentazione di supporto, del grado di conseguimento degli obiettivi previsti e mantenimento degli obiettivi assunti.

Nel caso d'istruttoria positiva la lista di controllo dovrà concludere con la proposta di liquidazione della spesa domandata indicando:

- d) dichiarazione di conformità e congruenza delle spese effettuate;
- e) importo totale ammissibile a liquidazione;
- f) risultanze della visita in situ ai sensi dell'art. 26(4) del Reg. CE n. 1975/06.

Nel caso d'istruttoria negativa o parzialmente negativa la lista di controllo dovrà concludere con la declaratoria di inammissibilità totale o parziale della domanda di pagamento nella quale deve essere esplicitamente indicato quanto segue:

- c) quantificazione delle spese non conformi;
- d) riferimenti giuridici sulla cui base se ne dichiara l'inammissibilità.

Per lo svolgimento dei compiti di competenza, il Servizio ARUSIA responsabile per le fasi 4 e 5 mantiene i rapporti con il singolo beneficiario e con il responsabile del fascicolo di domanda richiedendo, in caso di domande di pagamento incomplete od irregolari, l'integrazione o regolarizzazione della domanda dando termini coerenti con i tempi del procedimento, nel rispetto delle procedure illustrate nei successivi articoli.

Una volta esaurite le fasi istruttorie, per le liquidazioni ammissibili, il Servizio ARUSIA responsabile per le fasi 4 e 5 provvede a trasmettere al Responsabile di misura le risultanze degli accertamenti istruttori per ogni singola domanda di pagamento pervenuta.

Responsabilità per la fase 6:

Il Responsabile di misura è responsabile dei controlli in loco di cui all'art. 27 del Reg. CE n. 1975/06. Il Responsabile di misura individua il funzionario incaricato del controllo in loco. Il funzionario incaricato redige la lista di controllo (check list) relativa a ciascuna domanda di pagamento controllata.

Il Responsabile di misura valuta i risultati dei controlli in loco per stabilire se gli eventuali problemi riscontrati siano di natura sistemica e comportino quindi un rischio per altre operazioni, per altri beneficiari o per altri organismi analoghi. La valutazione individua altresì le cause dei problemi riscontrati e indica ogni ulteriore esame ritenuto necessario e le opportune misure preventive e correttive ed inoltra le relative check list al Servizio responsabile per le sanzioni (fase 9) per gli adempimenti di competenza.

Responsabilità per la fase 7:

Il Responsabile di misura, viste le risultanze istruttorie, le fa proprie o, se del caso, le rinvia, in tutto od in parte, al Servizio ARUSIA responsabile per le fasi 4 e 5 per un riesame. Una volta concluso l'eventuale riesame, il Responsabile di misura approva con proprio atto le risultanze istruttorie definitive provvedendo ad autorizzare il pagamento ed a stilare gli elenchi di liquidazione (o ad attivare le procedure informatiche analoghe) e ad inviarli all'Organismo Pagatore AGEA.

L'ammissione alla liquidazione è notificata ai beneficiari dal Responsabile di misura. Nella notifica sono riportate tutte le spese ammesse e, se del caso, le spese dichiarate inammissibili con la relativa declaratoria.

Responsabilità per la fase 8:

L'Organismo Pagatore AGEA è responsabile per la liquidazione degli aiuti.

Responsabilità per la fase 9:

Il Responsabile del Servizio Rapporto con le politiche comunitarie e nazionali e controlli è responsabile dei controlli ex post di cui all'art. 30 del Reg. CE n. 1975/06. Il Responsabile del Servizio competente individua il funzionario incaricato del controllo ex post. Il funzionario incaricato redige la lista di controllo (check list) relativa a ciascuna domanda per la quale è stato pagato il saldo.

Il Servizio responsabile dei controlli ex post valuta i risultati dei controlli ed in caso d'accertato indebito assume le decisioni inerenti all'applicazione delle sanzioni e provvede alle procedure per il recupero.

17.16 - RINVIO

Ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, la data di inizio la durata ed i responsabili del procedimento vengono individuati secondo la seguente tabella:

oggetto del procedimento	inizio procedimento	tempo gg.	responsabile procedimento	atto finale
Raccolta domande di aiuto	Scadenza bando	15	ARUSIA	Verifica ricevibilità
Regolarizzazione domanda	Giorno successivo invio richiesta regolarizzazione	15 - 75	ARUSIA	Proposta di ammissibilità / inammissibilità
Istruttoria domande complete, controllo amministrativo, proposta di graduatoria	giorno successivo fase precedente	45-75	ARUSIA	Verbale istruttorio Proposta di graduatoria
Graduatoria ammissibilità inammissibilità, irricevibilità.	giorno successivo fase precedente	30	Responsabile di misura	Determina graduatoria, ammissione esclusione

oggetto del procedimento	inizio procedimento	tempo gg.	responsabile procedimento	atto finale
Invio comunicazione di concessione/diniego	Giorno successivo all'invio delle risultanze istruttorie	30	Responsabile di misura	Nota A.R.
Raccolta e istruttoria domande di pagamento anticipi	Giorno successivo invio richiesta	30	ARUSIA	Verbale istruttorio proposta di pagamento
Autorizzazione pagamento anticipi e invio elenco di liquidazione anticipo	Giorno successivo all'invio delle risultanze istruttorie	30	Responsabile di misura	Elenchi di liquidazione
Esecuzione pagamento elenchi liquidazione anticipi	Giorno successivo ricezione elenchi	45	AGEA	Dispositivo accredito pagamento
Raccolta e istruttoria domanda pagamento acconto (SAL)	Giorno successivo presentazione domanda	30	ARUSIA	Verbale istruttorio proposta di pagamento
Autorizzazione pagamento acconti e invio elenco di liquidazione	Giorno successivo all'invio delle risultanze istruttorie	30	Responsabile di misura	Elenchi di liquidazione
Esecuzione pagamento elenchi liquidazione acconti	Giorno successivo ricezione elenchi	45	AGEA	Dispositivo accredito pagamento
Raccolta e istruttoria domanda pagamento saldo e di svincolo fideiussione	Giorno successivo presentazione domanda	60	ARUSIA	Verbale istruttorio proposta di pagamento e svincolo/recupero
Controlli in situ	Prima della liquidazione		Responsabile di misura	Verbale istruttorio
Autorizzazione pagamento saldi e invio elenco di liquidazione e proposte svincolo/recupero	Giorno successivo all'invio delle risultanze istruttorie	30	Responsabile di misura	Elenchi di liquidazione
Esecuzione pagamenti elenchi di liquidazione saldi e svincolo fideiussione/ recuperi	Giorno successivo ricezione elenchi	45	AGEA	Dispositivo accredito saldo e restituzione fideiussione o notifica recupero
Controlli in loco ed ex-post	Giorno successivo alla liquidazione	5 anni		Verbale istruttorio

Si precisa che i termini indicati nella tabella sopra riportata, potranno essere rispettati soltanto qualora vengano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni successivo procedimento. In ogni caso gli stessi devono intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati al numero delle domande che verranno presentate, alla loro distribuzione temporale, alle risorse umane e strumentali che verranno messe a disposizione per la definizione dei procedimenti.

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni s'intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli art. 7 e 8 della legge 241/90 in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

TITOLO III
Art. 18
(Disposizioni finanziarie)

Conformemente a quanto dispone la DGR n. 499 del 12 maggio 2008, così come modificata dalla DGR 758 del 23 giugno 2008, le disponibilità finanziarie come spesa pubblica previste nella tabella di cui al capitolo 7 del Programma di Sviluppo Rurale per le misure del presente bando, detratti gli importi per trascinamenti per le medesime misure di cui alla tabella 5.2A, vengono ripartite tra le diverse scadenze per la presentazione delle domande come indicate all'art. 4 del presente bando.

18.1 – SPESA PUBBLICA MISURA 112

Alle esigenze finanziarie necessarie per l'attuazione della misura 112 si farà fronte con le risorse previste dal PSR per la specifica misura, pari a 19.746.818,18 Euro di spesa pubblica, che, al netto dei trascinamenti pari a 1.691.020,44 Euro. Per cui residuano impegnabili per le graduatorie della Misura 112 Euro 18.055.797,74 di spesa pubblica.

La disponibilità netta impegnabile, di cui, parte è destinata a coprire il premio di primo insediamento e parte il contributo in conto interessi, è ripartita tra le diverse annualità nel modo che segue:

Finalità	Graduatorie				Somma periodo
	2008	2009	2010	2011	
Premio	2.256.974,72	2.256.974,72	2.256.974,72	2.256.974,72	9.027.898,87
Interessi	2.256.974,72	2.256.974,72	2.256.974,72	2.256.974,72	9.027.898,87
Totali	4.513.949,44	4.513.949,44	4.513.949,44	4.513.949,44	18.055.797,74

La preventiva ripartizione delle risorse nella tabella è indicativa, all'interno di ogni singola annualità le risorse potranno essere rimodulate tra premio e quota interessi in funzione delle opzioni espresse nelle domande dei giovani agricoltori. Le risorse che dovessero residuare in una annualità potranno essere utilizzate per la successiva annualità. Il Responsabile di misura, sentita l'Autorità di gestione, in sede d'approvazione della graduatoria, dispone in ordine alla rimodulazione finanziaria.

18.2 – SPESA PUBBLICA MISURA 121

Alle esigenze finanziarie necessarie per l'attuazione della misura 121 si farà fronte con le risorse previste dal PSR per la specifica misura, pari a 66.833.659,09 Euro di spesa pubblica, che, al netto dei trascinamenti pari a 7.921.667,50 Euro. Per cui residuano impegnabili per le graduatorie della Misura 112 Euro 58.911.991,59 di spesa pubblica. Il 48,22% della spesa pubblica, pari a 32.228.972,75, è destinata prioritariamente alle imprese delle aree tabacchicole (Alta Valle del Tevere, Media Valle del Tevere e Valle Umbra).

Le disponibilità nette impegnabili sono ripartite in modo da destinare il 70% delle risorse disponibili per ogni annualità ad assentire aiuti in conto capitale e per un 30% e parte il contributo in conto interessi. e vengono distribuite tra le diverse annualità nel modo che segue:

Finalità	Graduatorie				Somma periodo
	2008	2009	1 ^a 2010	2 ^a 2010	
Conto impianti	14.504.930,47	13.366.731,82	6.683.365,91	6.683.365,91	41.238.394,11
Conto interessi	6.216.398,77	5.728.599,36	2.864.299,68	2.864.299,68	17.673.597,48
Totali	20.721.329,24	19.095.331,18	9.547.665,58	9.547.665,58	58.911.991,59

Dalle somme annualmente stanziare vanno detratte le risorse necessarie a finanziare i programmi di investimento presentati dai giovani insedia ai sensi della misura 112. Le risorse che residuano verranno impegnate per finanziare le domande utilmente collocate nella graduatoria con il contributo in conto capitale sino alla concorrenza delle risorse disponibili, con il concorso sugli interessi per le restanti domande in graduatoria fino ad esaurimento della

disponibilità. In sede di rendicontazione e di liquidazione del saldo, eventuali economie riscontrate per domande finanziate in conto capitale possono essere utilizzate per trasformare il finanziamento in conto interessi in conto capitale scorrendo secondo l'ordine di graduatoria. Il beneficiario ha facoltà di rinunciare alla trasformazione da conto interessi a conto capitale, in tal caso si procede con lo scorrimento.

Le domande utilmente collocate in graduatoria, ma non finanziate per carenza di fondi, verranno collocate nella graduatoria degli anni di liquidazione successivi, previa presentazione di formale richiesta in tal senso. Le domande di che trattasi verranno inserite nell'ordine di merito delle graduatorie successive tenendo fermo il punteggio assegnato alla domanda iniziale.

18.3 – SPESA PUBBLICA 123

Alle esigenze finanziarie necessarie per l'attuazione della misura 123 si farà fronte con le risorse previste dal PSR per la specifica misura, pari a 74.956.613 Euro di spesa pubblica, che, al netto dei trascinamenti pari a 13.777.809,45 Euro. Per cui residuano impegnabili per le graduatorie della Misura 123 Euro 61.178.803,55 di spesa pubblica dei quali 59.178.803,55 vengono destinati a finanziare l'azione a) della misura e 2.000.000 per l'azione b). Il 40% della spesa pubblica, pari a 24.471.521,42 è destinata prioritariamente alle imprese delle aree tabacchicole (Alta Valle del Tevere, Media Valle del Tevere e Valle Umbra).

Le disponibilità nette impegnabili vengono ripartite in modo da destinare il 70% delle risorse disponibili per ogni annualità ad assentire aiuti in conto capitale e per un 30% e parte il contributo in conto interessi. e vengono distribuite tra le diverse annualità nel modo che segue:

Azione a)

Finalità	Graduatorie				Somma periodo
	2008	2009	1a 2010	2a 2010	
Conto impianti	12.242.517,48	14.591.322,72	7.295.661,36	7.295.661,36	41.425.162,93
Conto interessi	5.246.793,20	6.433.424,02	3.126.712,01	3.126.712,01	17.753.641,26
Totali	17.489.310,68	21.024.746,74	10.422.373,38	10.422.373,38	59.178.804,19

Azione b)

Finalità	Graduatorie				Somma periodo
	2008	2009	1 ^a 2010	2 ^a 2010	
Conto impianti	280.000,00	560.000,00	280.000,00	280.000,00	1.400.000,00
Conto interessi	120.000,00	240.000,00	120.000,00	120.000,00	600.000,00
Totali	400.000,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00	2.000.000,00

Le domande utilmente collocate nelle graduatorie verranno finanziate con il contributo in conto capitale sino alla concorrenza delle risorse disponibili, le restanti domande in graduatoria vengono finanziate con il concorso sugli interessi fino ad esaurimento della disponibilità. In sede di rendicontazione e di liquidazione del saldo, eventuali economie riscontrate per domande finanziate in conto capitale possono essere utilizzate per trasformare il finanziamento in conto interessi in conto capitale scorrendo secondo l'ordine di graduatoria. Il beneficiario ha facoltà di rinunciare alla trasformazione da conto interessi a conto capitale, in tal caso si procede con lo scorrimento.

Le domande utilmente collocate nelle graduatorie, ma non finanziate per carenza di fondi, verranno collocate nelle graduatorie degli anni di liquidazione successivi, previa presentazione di formale richiesta in tal senso. Le domande di che trattasi verranno inserite nell'ordine di merito delle graduatorie successive tenendo fermo il punteggio assegnato alla domanda iniziale.

18.4 – RIMODULAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ

Per ogni graduatoria le risorse che dovessero residuare in una misura vengono ripartite in proporzione a favore delle misure per le quali le richieste superano le disponibilità. Le eventuali ulteriori risorse non utilizzate per una delle scadenze previste all'art. 4 potranno essere utilizzate per la successiva graduatoria. Il Responsabile di misura, sentita l'Autorità di gestione, in sede di approvazione della graduatoria, dispone in ordine alle rimodulazioni finanziarie di cui sopra.

18.4 – AIUTO IN CONTO INTERESSI

Per la definizione delle graduatorie, in via preventiva, il contributo in conto interessi da impegnare è calcolato ipotizzando l'attualizzazione del contributo concedibile a fronte di un'operazione di finanziamento di durata media decennale.

A rendiconto, per l'erogazione del saldo finale, l'abbuono di interessi, ai sensi dell'art. 49 del Reg. CE 1974/2006, è calcolato sulla base del piano di ammortamento presentato dal beneficiario. L'importo da erogare in forma attualizzata, calcolato come equivalente sovvenzione lordo (ESL) potrà coprire fino al 100% del costo degli interessi e, comunque, non potrà essere superiore all'entità dell'aiuto concedibile.

L'importo dell'aiuto in conto interessi potrà prevedere un'erogazione in anticipo, previa presentazione di apposita fideiussione, nella misura massima del 20% dell'importo dell'aiuto ed un saldo, in seguito all'accertamento finale, esperito dall'ente delegato secondo le modalità previste dalle disposizioni attuative della misura del presente bando.

Alla domanda di anticipo dovrà essere allegata copia del contratto di mutuo, rilasciato dall'istituto di credito, o documentazione analoga.

18.4.1 Modalità di calcolo del saldo

Per il calcolo dell'abbuono di interessi a saldo, il beneficiario è tenuto a presentare il piano di ammortamento del finanziamento debitamente vistato dall'Istituto di credito. Al piano di ammortamento si applicano i tassi di attualizzazione, calcolati in conformità alla Comunicazione della Commissione 97/C 273/03 e vigenti:

- alla data di stipula del contratto condizionato, per il periodo di preammortamento
- alla data di stipula del contratto definitivo, per il periodo di ammortamento
- alla scadenza della prima rata, per il tasso di attualizzazione.

Il calcolo del valore da prendere in considerazione per la attualizzazione dell'abbuono degli interessi verrà effettuato nel seguente modo.

1) Determinazione dell'importo complessivo degli interessi maturanti sul prestito

L'importo complessivo degli interessi verrà determinato dal piano di ammortamento del mutuo, applicando le previste formule finanziarie. La rata periodica di ammortamento moltiplicata per il numero delle annualità (o delle rate complessive), darà l'importo complessivo di capitale più interessi da rimborsare all'istituto mutuante. Detraendo da tale importo il capitale iniziale si otterrà l'importo degli interessi.

2) Verifica della quota di interessi da attualizzare

Si procederà alla verifica che l'importo degli interessi maturati sul mutuo non superi l'importo massimo di contributo previsto dalla misura del Programma di Sviluppo Rurale; in caso contrario, dovrà essere preso in considerazione l'importo massimo di contributo concedibile, dal quale verranno detratte le somme già pagate dal beneficiario per preammortamento, ammortamento ed eventuali rate già rimborsate.

L'importo così ottenuto costituirà l'ammontare del contributo in abbuono degli interessi che dovrà essere attualizzato.

3) Attualizzazione del contributo

Per l'attualizzazione del contributo si dovrà ricorrere alla formula finanziaria di attualizzazione, utilizzando il tasso di riferimento già descritto al primo paragrafo. L'importo così ottenuto costituirà il contributo attualizzato che dovrà essere liquidato al beneficiario.

L'importo dell'aiuto a saldo, sotto forma di abbuono degli interessi attualizzato, verrà liquidato dall'Organismo Pagatore AGEA al beneficiario.

Art. 19 (Informazione e pubblicità)

Il beneficiario è tenuto a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dai Regg. CE nn. 1698/2005 e 1974/2006 e specificati nel capitolo 13 del PSR e nel Piano di comunicazione adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 273/2008. Il materiale pubblicitario e informativo sulle iniziative deve riportare il riferimento specifico al FEASR, il Fondo comunitario che cofinanzia le stesse, al Programma e alla specifica misura, nonché gli emblemi rappresentativi delle Istituzioni che partecipano al finanziamento della misura (Unione europea, Stato e Regione Umbria, come illustrati nell'allegato 2 del presente bando. Gli stessi riferimenti vanno riportati in cartelli o targhe apposti all'esterno delle sedi degli interventi. (per gli investimenti va inserita apposita dicitura in funzione della dimensione finanziaria degli stessi; vedi Piano di comunicazione, punto 5, lett. a))





Cartellonistica, targhe e loghi.

I beneficiari delle operazioni cofinanziate sono tenuti, una volta conseguita la concessione del sostegno, all'esposizione di:

- una targa informativa nel caso di operazioni di investimento dell'importo superiore a 50.000 euro;
- un cartello nel caso di operazioni infrastrutturali il cui importo superi 500.000 euro;
- una targa informativa presso le sedi di ogni gruppo di azione locale.

Le targhe e i cartelli sopra richiamati contengono una descrizione dell'operazione e i seguenti elementi:

- la bandiera europea conforme alle specifiche grafiche riportate nell'allegato VI, paragrafo 4.1, del Reg. CE n. 1974/2006, corredata della dicitura "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali";

	Riproduzione a colori
	Riproduzione in monocromia
	Riproduzione nel caso sia disponibile il solo colore blu
	Riproduzione su sfondo colorato

- per le operazioni cofinanziate nell'asse IV anche il logo di Leader (allegato VI, par. 4.2, del Reg. CE n. 1974/2006);



- gli emblemi richiamanti la partecipazione finanziaria dello Stato e della Regione.

